

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 2 marzo 1996

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1995, n. 39.

**Piano territoriale di coordinamento del parco naturale di Montecchia e della Valle del Curone** ..... Pag. 4

#### REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 49.

**Modifica dell'art. 10 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44** ..... Pag. 4

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1995, n. 50.

**Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento** ..... Pag. 5

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1995, n. 51.

**Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 luglio 1992, n. 29, concernente «valorizzazione dei prodotti agroalimentari dell'Emilia-Romagna ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori»** ..... Pag. 7

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1995, n. 52.

**Integrazioni alla L.R. 25 gennaio 1983, n. 6 «Diritto allo studio»** ..... Pag. 8

#### REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1995, n. 64.

**Attuazione degli interventi regionali per l'applicazione della legge 23 dicembre 1993, n. 548: Disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica** ..... Pag. 8

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1995, n. 65.

**Fondi per il funzionamento delle strutture assistenziali ex ONPI attribuite in uso ai Comuni** ..... Pag. 9

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1995, n. 66.

**Norme per la nomina e la disciplina delle funzioni di coordinatore dei servizi sociali delle U.S.L.** ..... Pag. 10

#### REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1995, n. 70.

**Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995** ..... Pag. 11

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1995, n. 71

**Istituzione del fondo di rotazione per interventi urgenti di bonifica di aree inquinate da rifiuti** ..... Pag. 11

#### REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1995, n. 35.

**Esercizio delle funzioni già svolte dai soppressi servizi provinciali del Genio Civile** ..... Pag. 11

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1995, n. 36.

**Adeguamento della legislazione regionale alla legge regionale 20 giugno 1994 n. 26 (norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali) e ulteriori modifiche alla legge regionale 6 giugno 1991 n. 8 (norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) già modificata con legge regionale 10 novembre 1992 n. 31 e con legge regionale 9 agosto 1994, n. 44** ..... Pag. 13

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1995, n. 37.

**Interventi per l'educazione alla legalità, alla democrazia e ai valori fondamentali della Costituzione** ..... Pag. 14

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1995, n. 38.

**Nuove norme per la pubblicità dello stato patrimoniale e dei rendiconti delle spese elettorali dei consiglieri regionali** ..... Pag. 15

**LEGGE REGIONALE 27 aprile 1995, n. 39.**

**Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure** ..... Pag. 16

**REGOLAMENTO REGIONALE 26 aprile 1995, n. 2.**

**Regolamento del Consiglio dei sanitari delle Unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere del Servizio sanitario regionale ai sensi degli articoli 15 e 29 della legge regionale 8 agosto 1994, n. 42** ..... Pag. 20

**REGIONE PUGLIA****LEGGE REGIONALE 2 maggio 1995, n. 30.**

**Disciplina delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di commercio su aree pubbliche (legge 28 marzo 1991, n. 112)** ..... Pag. 22

**LEGGE REGIONALE 2 maggio 1995, n. 31.**

**Art. 14 legge 8 giugno 1990, n. 142: Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni degli scarichi** ..... Pag. 24

**LEGGE REGIONALE 2 maggio 1995, n. 32.**

**Indicazioni programmatiche per il rilascio di nullaosta relativo alle grandi strutture di vendita previsto dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Norme di attuazione.** ..... Pag. 25

**REGOLAMENTO REGIONALE 27 aprile 1995, n. 1.**

**Norme sanitarie per il personale che viene a contatto con i fanghi** ..... Pag. 28

**REGOLAMENTO REGIONALE 27 aprile 1995, n. 2.**

**Guardie giurate particolari della Regione Puglia** ... Pag. 29

**REGIONE SICILIA****LEGGE 13 luglio 1995, n. 51.**

**Contributo annuale alla Fondazione Museo Mandralisca di Cefalù, all'Associazione Istituto internazionale del papiro di Siracusa, alla Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari Museo delle Marionette di Palermo ed alla Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella a Capo d'Orlando** ... Pag. 31

**LEGGE 21 luglio 1995, n. 52.**

**Disposizioni urgenti per il settore forestale** ..... Pag. 32

**DECRETO PRESIDENZIALE 12 aprile 1995, n. 53**

**Regolamento concernente lo statuto del Centro regionale di formazione della polizia municipale** ..... Pag. 32

**DECRETO PRESIDENZIALE 12 aprile 1995, n. 54**

**Norme regolamentari applicative relative al Centro regionale di formazione per la polizia municipale** ..... Pag. 34

**REGIONE SARDEGNA****LEGGE REGIONALE 21 giugno 1995, n. 16.**

**Interventi urgenti per l'agricoltura conseguenti alla siccità.** ..... Pag. 36

**REGIONE UMBRIA****LEGGE REGIONALE 9 agosto 1995, n. 33.**

**Istituzione dell'Agenzia per la promozione e l'educazione alla salute, la documentazione, l'informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario, denominata Sedes** ... Pag. 38

**REGOLAMENTO REGIONALE 9 agosto 1995, n. 34.**

**Disciplina degli allevamenti e dei centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica** ..... Pag. 39

**REGOLAMENTO REGIONALE 9 agosto 1995, n. 35.**

**Norme per la gestione delle Aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie** ..... Pag. 41

**REGOLAMENTO REGIONALE 9 agosto 1995, n. 36.**

**Ulteriori modificazioni ed integrazioni del regolamento regionale 11 agosto 1988, n. 29 - Disciplina della caccia al cinghiale in battuta** ..... Pag. 44

**REGOLAMENTO REGIONALE 17 agosto 1995, n. 37.**

**Integrazioni del regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19. Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia.** ..... Pag. 45

**REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA****LEGGE REGIONALE 14 luglio 1995, n. 27.**

**Norme per la promozione delle donazioni di organi nel Friuli-Venezia Giulia** ..... Pag. 45

**LEGGE REGIONALE 17 luglio 1995, n. 28.**

**Sovvenzioni pluriennali al comune di Monfalcone per il recupero del quartiere di Panzano** ..... Pag. 47

**LEGGE REGIONALE 17 luglio 1995, n. 29.**

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 recante «Norme integrative in materia di diritto allo studio» ed all'articolo 78 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, in materia di diritto allo studio** ..... Pag. 47

**LEGGE REGIONALE 17 luglio 1995, n. 30.**

**Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51, recante «Disposizioni finanziarie per favorire l'attuazione del Piano regionale socio-assistenziale ed integrazioni e modifiche a normative del settore» come già sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 20, recante «Disposizioni in materia socio-assistenziale»** ..... Pag. 48

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE****Provincia di Trento**

**LEGGE PROVINCIALE 8 maggio 1995, n. 6.**

**Modifiche alla legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 recante: «Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale»** ..... Pag. 49

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 marzo 1995, n. 5-19/Leg.**

**Approvazione degli orientamenti dell'attività educativa della scuola d'infanzia** ..... Pag. 49

**Provincia di Bolzano**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 marzo 1995, n. 12.**

**Modifica ed integrazione del decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 giugno 1991, n. 17, regolamento di esecuzione, concernente le attività artigiane, per le quali è data facoltà di sostenere l'esame di maestro artigiano, rispettivamente di specializzazione professionale** ..... Pag. 58

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 marzo 1995, n. 13.**

**Integrazione del regolamento di esecuzione recante semplificazione del procedimento amministrativo di valutazione di impianto ambientale emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 40 del 5 agosto 1994** ..... Pag. 59

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1995, n. 14.**

**Regolamento di esecuzione alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sull'istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ai servizi pubblici di trasporto non di linea** ..... Pag. 59

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 aprile 1995, n. 15.**

**Regolamento sulle dichiarazioni temporaneamente sostitutive** ..... Pag. 60

**REGIONE LOMBARDIA**

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1995, n. 39.

**Piano territoriale di coordinamento del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone.***(Pubblicata nel 3° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 18 del 4 maggio 1995)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Approvazione del piano territoriale di coordinamento del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone*

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 16 settembre 1983, n. 77 «Istituzione del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone», dell'art. 17 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale», dell'art. 5 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57 «Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e subdelega ai comuni» e dell'art. 1-bis del d.l. 27 giugno 1985, n. 312 convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431 «Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale», è approvato il piano territoriale di coordinamento del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone, costituito dai seguenti elaborati:

- a) relazione;
- b) tavole di piano:
  - tav. 1: articolazione del territorio agricolo e forestale, in scala 1:10.000;
  - tav. 2: destinazioni prevalenti delle aree boscate, in scala 1:10.000;
  - tav. 3: zone, elementi di interesse storico, paesistico, e ambientale e sistema di fruizione, in scala 1:10.000.
- c) Norme tecniche di attuazione;
- d) Allegati alle norme tecniche di attuazione:
  - A: elenco-specie autoctone arboree e altoarbustive;
  - B: linee-guida di intervento per le diverse destinazioni delle aree boscate;
  - C: Unità di paesaggio di Montevecchia: capisaldi identificativi;
  - D: Elenco complessi agricoli di valore storico e/o ambientale;
  - E: Schede aree degradate;
  - F: Descrizione dei siti di particolare rilievo geologico.

Art. 2.

*Clausola d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto della regione Lombardia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 29 aprile 1995

ARRIGONI

*(Approvata dal consiglio regionale nella seduta dell'8 marzo 1995 e rivista dal commissario del governo con nota del 20 aprile 1995, prot. n. 23002/1246).*

95R0881.

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 49.

**Modifica dell'art. 10 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 77 del 21 aprile 1995)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il sesto comma dell'art. 10 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44 è così sostituito:

«All'atto della cessazione dall'ufficio dei titolari degli organi che hanno formulato le richieste nominative, le nomine e gli incarichi dei componenti del Gabinetto e delle segreterie, di cui agli articoli 7, 8 e 9, sono prorogati per l'adempimento dei compiti connessi al passaggio delle consegne fino al conferimento delle nuove nomine e dei nuovi incarichi. In ogni caso, decorso un mese dall'insediamento dei nuovi organi, le nomine e gli incarichi prorogati sono risolti di diritto.».

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 19 aprile 1995

BERSANI

95R0814

## LEGGE REGIONALE 24 aprile 1995, n. 50.

**Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 81 del 27 aprile 1995)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*Oggetto ed ambito di applicazione*

## 1. La presente legge disciplina:

- a) le modalità di spandimento sul suolo adibito ad uso agricolo dei liquami provenienti da imprese agricole dedite all'allevamento zootecnico, considerate insediamenti civili o produttivi in base alle norme vigenti, in attuazione dell'art. 4, n. 1, lett. e) della legge 10 maggio 1976, n. 319;
- b) le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo spandimento;
- c) lo stoccaggio degli effluenti di allevamento;
- d) il regime sanzionatorio.

## Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini della presente legge per effluenti di allevamento si intendono:

a) il liquame, definito come il materiale non palabile derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata provenienti da allevamenti zootecnici; sono assimilati al liquame le acque di lavaggio di strutture o attrezzature zootecniche, le polline tal quali provenienti da allevamenti avicoli, il percolato proveniente dalla lettiera o dall'accumulo di letame e le frazioni liquide o comunque non palabili derivanti dalla sedimentazione naturale del liquame, dalle operazioni di separazione meccanica dei solidi sospesi e da processi di trattamento aerobico o anaerobico finalizzati allo scarico sul suolo;

b) il letame, definito come il materiale palabile derivato dalla miscela di feci, urine e materiale vegetale proveniente da allevamenti con lettiera; sono assimilate al letame le frazioni, comunque palabili, derivanti dalle operazioni di separazione meccanica dei solidi sospesi anche effettuate dopo i processi di trattamento aerobico o anaerobico finalizzati allo scarico sul suolo.

2. Ai fini della presente legge, inoltre, si intendono:

a) per spandimento dei liquami la forma di scarico consistente nella loro applicazione al suolo mediante asperzione, irrorazione, distribuzione superficiale ed interramento negli strati superficiali;

b) per suolo adibito ad uso agricolo, qualsiasi superficie coltivata per scopo commerciale o per l'alimentazione umana o animale; nonché le superfici assoggettate a ritiro temporaneo dalla produzione ai sensi delle disposizioni comunitarie;

c) per allevamento zootecnico, l'attività economica volta a ricavare dagli animali beni o servizi destinati al mercato;

d) per composto azotato, qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso l'azoto allo stato molecolare gassoso;

e) per fertilizzante azotato, qualsiasi sostanza, contenente uno o più composti azotati, applicata al suolo per favorire la crescita della vegetazione; sono compresi gli effluenti di allevamento, i fanghi di cui al DLgs 27 gennaio 1992, n. 99, i concimi organici e mistoorganici ed i concimi di sintesi, prodotti mediante procedimento industriale;

f) per inquinamento, lo scarico effettuato direttamente o indirettamente nell'ambiente idrico di composti azotati di origine agricola, le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e all'ecosistema acquatico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque.

## TITOLO II

## DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SPANDIMENTO

## Art. 3.

*Autorizzazione allo spandimento*

1. La competenza al rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge è attribuita alla Provincia nel cui ambito territoriale viene effettuato lo spandimento.

2. Tutti gli allevamenti zootecnici che effettuano lo spandimento dei liquami sul suolo sono tenuti a munirsi di autorizzazione allo spandimento.

3. La domanda di autorizzazione deve contenere:

- a) l'indicazione della tipologia, delle caratteristiche, della potenzialità dell'allevamento e dei quantitativi di liquami o di altri effluenti di allevamento prodotti;
- b) l'elencazione dei terreni su cui effettuare lo spandimento dei liquami, con l'indicazione degli estremi catastali e del titolo in base al quale se ne possiede la disponibilità;
- c) una relazione tecnica che illustri il tipo di attività, ciclo produttivo, consistenza del bestiame mediamente allevato, tipo di alimentazione e i consumi idrici dell'allevamento, nonché la tipologia di trattamento e stoccaggio degli effluenti di allevamento e le modalità di utilizzazione degli stessi sui terreni effettivamente disponibili;

d) individuazione su porzione della Carta tecnica regionale dei terreni su cui effettuare lo spandimento.

4. La Regione definisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e gli elementi tecnici per il calcolo della potenzialità e dei quantitativi di liquami di cui alla lettera a) del comma 3.

5. La domanda di autorizzazione, o di rinnovo, può essere corredata dal piano di utilizzazione agronomica dei liquami, secondo quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione del Piano territoriale regionale per la tutela e il risanamento delle acque o suo stralcio di comparto.

## Art. 4.

*Rilascio dell'autorizzazione*

1. La Provincia rilascia l'autorizzazione con provvedimento espresso, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, verificando la conformità dell'attività di spandimento rispetto ai carichi massimi ammissibili di liquame, stabiliti dalle norme regionali, in relazione alle caratteristiche e all'ubicazione dei terreni a disposizione del richiedente.

2. L'autorizzazione contiene tutte le prescrizioni necessarie a garantire un utilizzo agronomico dei liquami. In particolare la Provincia, sulla base degli elaborati tecnici presentati, prescrive espressamente tutte quelle modalità di spandimento e il rispetto delle condizioni che il titolare dell'allevamento è obbligato ad osservare.

3. Le spese occorrenti per l'espletamento dell'istruttoria dell'autorizzazione sono a carico del richiedente. La Provincia provvede alla loro determinazione ai sensi dell'art. 15, ultimo comma della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. La Provincia è tenuta a inviare alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno i dati riassuntivi annuali concernenti le autorizzazioni rilasciate, ai fini dell'esercizio delle previste attività di programmazione, pianificazione e monitoraggio ambientale di competenza regionale.

## Art. 5.

*Procedimento semplificato*

È stabilito un procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione allo spandimento per i seguenti allevamenti:

a) allevamenti suinicoli che danno luogo a una produzione annua di liquame non superiore a cinquecento metri cubi;

b) allevamenti di bovini da latte esistenti ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319;

c) allevamenti di altre specie animali che danno luogo ad una produzione annua di liquame non superiore a cinquecento metri cubi e ad una produzione di acque di lavaggio di strutture o attrezzature zootecniche ancorché occasionale, saltuaria o periodica non superiore a mille metri cubi annui.

2. I titolari degli allevamenti di cui al comma 1 sono tenuti unicamente alla presentazione della domanda, corredata dalle indicazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 3.

3. Il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato al rispetto dei carichi ammissibili previsti, dal Piano territoriale regionale per la tutela e il risanamento delle acque o suo stralcio di comparto, per la zona nella quale avviene lo spandimento.

4. Qualora il Piano di cui al comma 3 non preveda contingenti massimi autorizzabili e comunque sussistano i presupposti di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1992, n. 537, l'attività può essere intrapresa su mera denuncia, corredata delle informazioni di cui al comma 2. Nel caso in cui le condizioni per l'applicazione del presente comma vengano meno, per la continuazione dell'attività deve essere acquisita l'autorizzazione.

## Art. 6.

*Durata dell'autorizzazione*

1. L'autorizzazione deve prevedere espressamente la propria durata che è stabilita in relazione all'allegato tecnico a corredo della domanda e non può comunque superare i cinque anni.

2. Almeno sei mesi prima della scadenza deve essere chiesto il rinnovo dell'autorizzazione, con le modalità previste dall'art. 3.

3. Nelle domande di rinnovo, qualora non siano intervenute modificazioni nella consistenza dell'allevamento, nelle superfici dei terreni disponibili per lo spandimento e nei piani colturali, il titolare dell'autorizzazione può presentare, in sostituzione della documentazione di rito, una dichiarazione sottoscritta e autenticata con le modalità di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in cui attesti la permanenza di tutte le condizioni stabilite per il rilascio dell'autorizzazione precedente.

4. Il rinnovo dell'autorizzazione è disposto con provvedimento espresso, entro sessanta giorni.

## Art. 7.

*Revoca e sospensione dell'autorizzazione*

1. In caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi contenuti nell'autorizzazione, la Provincia ne sospende l'efficacia, diffidando l'interessato ad adeguarsi entro un termine non superiore a sessanta giorni; decorso inutilmente il termine assegnato, la Provincia revoca l'autorizzazione.

2. Qualora non sussistano le condizioni per l'adeguamento alle prescrizioni di cui al comma 1 l'autorizzazione è immediatamente revocata.

## Art. 8.

*Controlli*

1. La Provincia esercita le funzioni di vigilanza e controllo per l'applicazione delle disposizioni della presente legge, avvalendosi delle strutture competenti ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

2. Il titolare dell'autorizzazione allo scarico è tenuto a conservare i documenti relativi ai titoli in base ai quali dispone dei terreni oggetto dello spandimento e a consentire l'accesso ai luoghi nonché a fornire i dati, i documenti e le informazioni richieste dalla Provincia nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma.

## Art. 9.

*Efficacia dell'autorizzazione*

1. L'autorizzazione rilasciata ai sensi della presente legge costituisce autorizzazione allo scarico sul suolo ovvero allo spandimento dei liquami delle imprese agricole, insediamenti civili e produttivi, ai sensi e per gli effetti della legge 10 maggio 1976, n. 319 e della L.R. 29 gennaio 1983, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

## Art. 10.

*Registro delle utilizzazioni*

1. I titolari delle autorizzazioni allo scarico, ad esclusione dei soggetti di cui all'art. 5, devono tenere un «Registro delle utilizzazioni del liquame» sul quale annotare tutti i movimenti del liquame, dai bacini di accumulo ai siti dello spandimento.

2. Il «Registro delle utilizzazioni del liquame», composto da fogli numerati e vidimati dall'autorità preposta ai controlli, deve essere aggiornato con l'indicazione della data in cui avviene lo spandimento, la quantità espressa in metri cubi o tonnellate, il sito dello spandimento, individuato come nelle planimetrie allegate alla domanda di autorizzazione, nonché le modalità di distribuzione del materiale.

3. Il «Registro delle utilizzazioni del liquame» deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo per un periodo di cinque anni dopo l'ultima annotazione.

## TITOLO III

DISCIPLINA DELLO SPANDIMENTO  
DEI LIQUAMI SUL SUOLO

## Art. 11.

*Disciplina dello spandimento ed individuazione di zone a diversa capacità recettiva del liquame*

1. Lo spandimento dei liquami può essere effettuato solo sul suolo adibito ad uso agricolo, così come definito dall'art. 2, comma 2, lett. b), esclusivamente per fini agronomiche secondo le modalità definite dal Piano territoriale regionale per la tutela e il risanamento delle acque o suo stralcio di comparto di cui all'art. 8 della legge 319/76 e alla L.R. 1° febbraio 1983, n. 9 e nelle zone individuate dal medesimo Piano.

2. Successivamente all'adozione del Piano territoriale regionale per la tutela e il risanamento delle acque o suo stralcio di comparto, le Province, ai fini del rilascio delle autorizzazioni allo spandimento, predispongono e approvano la rappresentazione cartografica, a scala adeguata, della zonizzazione determinata ai sensi del precedente comma.

## TITOLO IV

## STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

## Art. 12.

*Disciplina e autorizzazioni*

1. Il trasporto e lo stoccaggio dei liquami provenienti dagli allevamenti zootecnici e delle altre acque reflue sono disciplinati e autorizzati ai sensi della normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modifiche ed integrazioni.

## Art. 13.

*Stoccaggio dei liquami zootecnici*

1. Gli allevamenti che effettuano lo spandimento dei liquami zootecnici devono essere dotati di idonei contenitori per lo stoccaggio, realizzati e condotti in modo da non costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e non provocare inquinamento delle acque.

2. La Regione definisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale ai quali devono conformarsi i suddetti contenitori.

3. Tali contenitori dovranno avere capacità utile complessiva, valutata in base alla potenzialità massima dell'allevamento, non inferiore al volume del liquame prodotto in:

- a) novanta giorni per gli allevamenti di cui all'art. 5;
- b) centoventi giorni per gli allevamenti di bovini da latte;
- c) centottanta giorni per tutti gli altri allevamenti.

4. I contenitori a cielo aperto dovranno essere ubicati a distanza non inferiore a ottanta metri dagli edifici di civile abitazione, non inferiore a venti metri dai confini di proprietà e non inferiore a trecento metri dai confini di zona agricola e all'interno di essa, salvo deroghe dell'autorità di controllo con speciale riferimento agli insediamenti esistenti.

#### Art. 14.

##### *Stoccaggio e maturazione dei letami*

1. Lo stoccaggio e la maturazione dei letami deve avvenire su platea impermeabilizzata dimensionata per consentire l'accumulo del letame prodotto in novanta giorni, valutato in base alla potenzialità massima dell'allevamento.

2. La Regione definisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale ai quali dovranno conformarsi i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei letami.

#### TITOLO V SANZIONI

#### Art. 15.

##### *Sanzioni amministrative*

1. Chiunque contravviene alle disposizioni relative all'accesso ai luoghi e alla disponibilità di dati e informazioni, di cui all'art. 8, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 100.000 a Lire 1.000.000.

2. Chiunque ometta la tenuta del registro delle utilizzazioni del liquame di cui all'art. 10, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 500.000 a Lire 5.000.000.

3. Chiunque contravviene alle disposizioni sulle modalità di spandimento dei liquami di cui all'art. 11, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 1.000.000 a Lire 10.000.000.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni sulle caratteristiche dei contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei letami stabilite ai sensi degli artt. 13 e 14, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 2.000.000 a Lire 20.000.000.

#### TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 16.

##### *Norme transitorie*

1. I titolari di autorizzazioni allo scarico, rilasciate ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319 o della L.R. 29 gennaio 1983, n. 7, presentano domanda di rinnovo secondo le modalità previste dal Titolo II, nei termini di cui al comma 2, indicando gli estremi della precedente autorizzazione e di tutti i provvedimenti ad essa connessi.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le Province determinano le modalità e i termini per il rinnovo delle autorizzazioni in essere, che comunque non potranno superare i tre anni a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge.

3. L'autorizzazione concessa ai sensi della presente legge sostituisce quelle precedentemente rilasciate ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319 e della L.R. 29 gennaio 1983, n. 7, le quali cessano comunque di avere efficacia alla scadenza del termine di cui al comma 2, qualora non sia stata presentata la domanda di rinnovo.

4. Nel caso sia stata presentata la domanda di rinnovo, l'autorizzazione precedente conserva la propria validità fino all'adozione di provvedimenti da parte della Provincia.

5. I contenitori per lo stoccaggio dei liquami esistenti dovranno essere adeguati, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, solo qualora tale adeguamento comporti un aumento di volume di entità superiore al coefficiente di sicurezza previsto.

6. Le platee ed i contenitori per lo stoccaggio dei letami esistenti dovranno essere adeguate, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alle disposizioni di cui all'art. 14.

#### Art. 17.

##### *Abrogazione e modificazione di norme*

1. È abrogata la L.R. 9 aprile 1990, n. 25 e sono abrogate, inoltre, le seguenti disposizioni:

- a) l'art. 16, 1° comma, punto 2), l'art. 18, l'art. 20, l'art. 21, l'art. 22, l'art. 27, l'art. 28 e l'art. 29 della L.R. 29 gennaio 1983, n. 7;
- b) gli artt. 6 e 7 della L.R. 23 marzo 1984, n. 13.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 24 aprile 1995

BERSANI

95R0815

#### LEGGE REGIONALE 24 aprile 1995, n. 51.

**Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 luglio 1992, n. 29, concernente «valorizzazione dei prodotti agroalimentari dell'Emilia-Romagna ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 81 del 27 aprile 1995)*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

*Modificazione dell'art. 3 della L.R. 10 luglio 1992, n. 29*

1. I commi 1 e 2 dell'art. 3 della L.R. 10 luglio 1992, n. 29, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

«1. L'uso del marchio è concesso, su domanda, alle imprese:

- a) di produzione agricola, singole o associate;
- b) di trasformazione o commercializzazione operanti nel settore agroalimentare che sottoscrivano specifici contratti di coltivazione o di allevamento e vendita con imprese agricole, singole o associate.

1-bis. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 il contratto deve prevedere:

a) l'impegno da parte del soggetto di cui alla lettera b) del comma 1 all'utilizzo del marchio esclusivamente per le produzioni cui esso si riferisce e all'effettuazione dei necessari controlli sulla produzione;

b) l'impegno da parte del produttore alla fornitura del prodotto cui si riferisce il marchio, nonché l'impegno unilaterale ed incondizionato verso la Regione Emilia-Romagna a consentire i controlli di cui all'art. 6.

1-ter. Il contratto di cui al comma 1-bis non deve avere esecuzione anteriore alla sua trasmissione alla Regione Emilia-Romagna.

2. Il Presidente della Giunta regionale concede l'uso del marchio collettivo, su conforme deliberazione della Giunta, ai soggetti di cui al comma 1 che si impegnino a rispettare gli specifici disciplinari previsti dall'art. 5 ed a consentire lo svolgimento dei controlli di cui all'art. 6».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 24 aprile 1995

BERSANI

95R0816

## LEGGE REGIONALE 24 aprile 1995, n. 52.

**Integrazioni alla L.R. 25 gennaio 1983, n. 6 «Diritto allo studio».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 81 del 27 aprile 1995)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il titolo della L.R. 25 gennaio 1983, n. 6 è così modificato: «Diritto allo studio e qualificazione del sistema integrato pubblico-privato delle scuole dell'infanzia».

Art. 2.

1. All'art. 1, secondo comma, dopo il punto 2), è inserito il seguente:

«2-bis. Il perseguimento dell'obiettivo di realizzare un sistema integrato delle scuole dell'infanzia basato sul progressivo coordinamento e sulla collaborazione fra le diverse offerte educative, in una logica di qualificazione delle stesse che sappia valorizzare competenze, risorse e soggetti pubblici e privati;».

Art. 3.

1. All'art. 2, primo comma, lettera B), è aggiunto un quinto alinea:

«— sostegno finanziario a Comuni che attivino convenzioni finalizzate alla qualificazione ed al sostegno delle scuole dell'infanzia gestite da enti, associazioni, fondazioni, cooperative, senza fini di lucro».

Art. 4.

1. All'art. 10, primo comma, è aggiunta la seguente lettera:

«e-bis) il fondo per la promozione delle convenzioni fra Comuni e scuole dell'infanzia private».

Art. 5.

1. All'art. 10 è aggiunto un penultimo comma così formulato:

«Il fondo di cui alla lettera e-bis) è ripartito fra i Comuni che abbiano stipulato convenzioni con scuole dell'infanzia private nelle quali siano previsti oneri a carico dei Comuni per contributi di spesa corrente e di investimento».

2. All'art. 23, comma primo è aggiunto il seguente alinea dopo il quinto:

«— Fondo regionale di cui all'art. 10, lettera e-bis);».

Art. 6.

1. Dopo l'art. 21, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 21-bis

Per monitorare le modalità di applicazione della presente legge da parte dei Comuni dell'intero territorio regionale e per seguire l'evoluzione del processo di realizzazione di un sistema integrato pubblico-privato della scuola dell'infanzia, presso la Regione è istituito un Osservatorio permanente composto da rappresentanti della Regione, degli Enti locali, delle associazioni delle famiglie e degli organi collegiali di gestione, nonché dai rappresentanti delle associazioni dei gestori delle scuole dell'infanzia non statali».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 24 aprile 1995

BERSANI

95R0817

## REGIONE ABRUZZO

### LEGGE REGIONALE 20 aprile 1995, n. 64.

**Attuazione degli interventi regionali per l'applicazione della legge 23 dicembre 1993, n. 548: Disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 11 del 12 maggio 1995)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ad integrazione del Piano Sanitario Regionale 1994-1996, approvato con L.R. 25 ottobre 1994 n. 72, in attuazione della L. 23 dicembre 1993 n. 548 sono previsti gli interventi di cui alle successive norme.

Art. 2.

1. È istituito, nell'ambito della previsione del Piano Sanitario Regionale, presso la Divisione di Pediatria del Presidio Ospedaliero della U.S.L. di Teramo il Centro Regionale Specializzato di Riferimento, per lo svolgimento dei seguenti compiti:

funzione di diagnosi, cura ed assistenza dei pazienti, nonché funzioni di cui all'art. 5 della Legge 115/87;

approntamento di piani e protocolli unitari dei servizi ospedalieri e/o territoriali di supporto;

funzioni di ricerca — se attuabili — per la prevenzione e la cura della malattia;

rilascio della tessera personale attestante l'esistenza della malattia in base ad apposito modulo stabilito con Decreto del Ministro della Sanità ed in via transitoria, in attesa della emanazione del

suddetto Decreto, di un certificato provvisorio ai fini della concessione delle prestazioni gratuite a favore di pazienti, previste a carico della U.S.S.L. di residenza dell'assistito;

prescrizione di farmaci, supplementi nutrizionali, presidi sanitari ed apparecchiature di terapia e riabilitazione a favore di assistiti in possesso della tessera personale o certificato provvisorio;

cura e riabilitazione dei pazienti in regime ospedaliero, in regime ambulatoriale e day hospital, in regime domiciliare, questo ultimo mediante ospedalizzazione domiciliare continuativa con la collaborazione del medico di libera scelta e con il sostegno di personale medico infermieristico e riabilitativo nonché di operatori sociali adeguatamente preparati dal Centro medesimo, avvalendosi anche della collaborazione e sostegno delle Associazioni di volontariato nelle forme e nei limiti previsti dalla legge 266/91;

funzioni di collaborazione alle iniziative regionali di educazione sanitaria in materia di fibrosi cistica;

rilascio della certificazione di malattia all'interessato affetto da fibrosi cistica ai fini dell'esenzione dal servizio militare e dai servizi sostitutivi di esso.

#### Art. 3.

1. Il Centro Regionale Specializzato di Riferimento, oltre ai compiti suddetti con funzioni di prevenzione, di diagnosi, di cura e di riabilitazione di malati, svolge, altresì, funzioni di orientamento e coordinamento delle attività sanitarie, sociali, formative ed informative nonché, dove ne esistono le condizioni, adeguata ricerca sulla fibrosi cistica.

2. Al Centro sono inoltre affidati compiti di formazione ed addestramento del personale medico infermieristico e riabilitativo, nonché di personale operante nel campo dell'assistenza sociale, adeguatamente preparato per la cura e la riabilitazione dei malati di fibrosi cistica sia in regime ambulatoriale e di day hospital, sia a domicilio.

3. Il Centro, nell'ambito della Regione, individua servizi ospedalieri o territoriali per una collaborazione assistenziale periferica, coordinandone le funzioni e l'attività di supporto assistenziale.

4. La Regione è autorizzata a promuovere intese con le Regioni limitrofe che non dispongano del Centro di Riferimento.

#### Art. 4.

1. Le Unità Socio Sanitarie Locali provvedono a fornire gratuitamente ai malati di fibrosi cistica, il materiale medico, tecnico e farmaceutico necessario per l'aerosolterapia, anche ultrasonica, l'ossigenoterapia, l'antibioticoterapia, la fiosiocinesiterapia e la riabilitazione, la terapia nutrizionale enterale e parenterale e quant'altro essenziale per la cura e la riabilitazione a domicilio del malato stesso.

2. I farmaci, i supplementi nutrizionali, i presidi sanitari e le apparecchiature di terapia e riabilitazione sono forniti direttamente dall'Unità Sanitaria Locale di residenza del malato, tramite la farmacia ospedaliera o anche tramite un servizio della U.S.L. che risulta essere più vicino possibile al domicilio del paziente.

3. La prescrizione rilasciata dal Centro Regionale Specializzato di Riferimento o da Centri ubicati in altre Regioni non comporta alcuna partecipazione di spesa e la prescrizione stessa può essere rilasciata anche da un servizio di supporto ospedaliero o territoriale individuato ed autorizzato dal Centro medesimo.

#### Art. 5.

1. Sono prescrivibili, senza oneri di partecipazione e purché in possesso di tessera o certificato provvisorio, tutti i farmaci ritenuti necessari alle cure del paziente, connesse a specifiche patologie, a giudizio responsabile del Centro di Riferimento o dei servizi di supporto assistenziale ospedaliero o territoriale da esso coordinati.

2. Il paziente può altresì avvalersi della prescrizione multipla dei farmaci.

3. Le procedure diagnostiche necessarie, se eseguite in regime di ricovero ordinario o di ricovero giornaliero (day hospital) o in regime di «ospedalizzazione domiciliare continuativa» sono esenti da partecipazione di spesa.

4. Sono esenti anche i test del sudore per qualunque cittadino, purché eseguiti presso il centro specializzato o presso laboratori autorizzati ed omologati.

#### Art. 6.

1. Il Direttore Generale della U.S.L. di Teramo provvede ad assicurare al Centro di Riferimento Regionale per la fibrosi cistica, personale, strutture ed attrezzature adeguate alla luce delle convenzioni stipulate, sulla base di valutazioni epidemiologiche e delle funzioni di cui agli artt. 2 e 3.

2. Fino alla definizione della pianta organica ed all'assunzione del relativo personale, il Direttore Generale provvede ad assicurare al Centro Regionale il personale necessario, anche attraverso l'Istituto della mobilità, per far fronte, almeno, alle esigenze assistenziali.

#### Art. 7.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato, per l'anno 1995 in L. 500 milioni si provvede con lo stanziamento iscritto al Cap. 081500 del Bilancio per l'esercizio 1995 denominato «Quota del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente».

2. Per l'esercizio 1996 l'onere troverà copertura finanziaria sul corrispondente capitolo del pertinente bilancio.

#### Art. 8.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 20 aprile 1995

DEL COLLE

95R0984

### LEGGE REGIONALE 20 aprile 1995, n. 65.

#### Fondi per il funzionamento delle strutture assistenziali ex ONPI attribuite in uso ai Comuni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 11 del 12 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

La Regione Abruzzo concorre al finanziamento delle spese di funzionamento delle strutture assistenziali ex ONPI, attribuite con L.R. 3 agosto 1984, n. 59 in uso al Comune di Spoltore, ove ha sede la struttura, concedendo un contributo di lire 800.000.000 per coprire le passività di gestione relative all'esercizio 1995.

La somma stanziata viene erogata sulla base di un piano di riordino della gestione della Casa di Riposo ex ONPI, adottato dal Comune di Spoltore al fine di eliminare le passività maturate.

## Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995, in lire 800.000.000, si provvede:

quanto a lire 500.000.000 ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Cap. 323000 - con quota parte della partita n. 13 dell'elenco n. 3 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1994;

quanto a lire 300.000.000 mediante utilizzazione della partita n. 5 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio per l'esercizio 1995 ed iscritta al capitolo 323000 - fondo globale per spese correnti.

Neilo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1995, è istituito ed iscritto (nel Settore 07, Titolo 1, Categoria 5) il Cap. 71526 con la denominazione «Contributo per il funzionamento delle strutture assistenziali ex ONPI attribuite in uso ai Comuni» con lo stanziamento in termini di competenza di lire 500.000.000 e in termini di competenza e cassa per lire 300.000.000.

## Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 20 aprile 1995

DEL COLLE

95R0985

## LEGGE REGIONALE 20 aprile 1995, n. 66.

**Norme per la nomina e la disciplina delle funzioni di coordinatore dei servizi sociali delle U.S.L.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 11 del 12 maggio 1995)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

## Finalità

1. La presente legge disciplina le funzioni e la nomina del coordinatore dei servizi sociali dell'Unità Sanitaria Locale, in attuazione dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successiva modificazione ed integrazione.

## Art. 2.

## Nomina del coordinatore

1. Il coordinatore dei servizi sociali della Unità Sanitaria Locale è nominato dal direttore generale, con provvedimento motivato, fra soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia e/o altra laurea in discipline socio-assistenziali;

b) esperienza documentata e qualificata per almeno un quinquennio nella responsabilità di enti o strutture sanitarie o sociali o socio-assistenziali o socio-sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione; idoneità nazionale in una delle discipline ricomprese nell'area funzionale di medicina ed attinente ai settori di intervento proprio del servizio sanitario e socio-assistenziale a tutela della salute; i relativi elementi conoscitivi devono risultare da apposito documentato curriculum che deve essere allegato all'atto della nomina;

c) età non superiore ad anni sessantacinque.

2. Il rapporto di lavoro è a tempo pieno regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età.

3. Il coordinatore dei servizi sociali può essere nominato anche fra i dipendenti delle Unità Sanitarie Locali, in possesso degli stessi requisiti di cui al comma 1; in tal caso l'interessato, viene posto in aspettativa senza assegni così come previsto dall'8° comma dell'art. 3 del decreto legislativo 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni ed al termine dell'incarico, riassume la posizione di qualifica e di funzione posseduta al momento della nomina.

## Art. 3.

## Funzioni del coordinatore

1. Il coordinatore dei servizi sociali:

a) coadiuva il direttore generale nella gestione dell'Unità Sanitaria Locale fornendogli pareri obbligatori sugli atti relativi alle materie di competenza;

b) svolge attività di direzione e di coordinamento nei confronti dei responsabili delle strutture dell'Unità Sanitaria Locale, con rifinanziamento agli aspetti organizzativi e gestionali dei servizi sociali e socio-sanitari e dei programmi di intervento di area specifica a tutela della salute; è membro di diritto del consiglio dei sanitari della U.S.L.;

c) fornisce l'informazione e realizza le attività necessarie per il controllo di gestione e per il controllo di qualità dei servizi e delle prestazioni.

## Art. 4.

## Responsabilità del coordinatore

1. Il coordinatore dei servizi sociali risponde al direttore generale del raggiungimento degli obiettivi e della gestione delle risorse assegnate.

## Art. 5.

## Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 20 aprile 1995.

DEL COLLE

AVVERTENZA: Nota n. 1039 div. C.G. del 18 aprile 1995 a firma del Sig. Commissario del Governo: «Nell'occasione il Governo ha comunque osservato che gli oneri derivanti dalla nomina a coordinatore dei servizi sociali della U.S.L. sono a totale carico degli enti locali deleganti ai sensi dell'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 502/92».

95R0986

**REGIONE PIEMONTE****LEGGE REGIONALE 28 agosto 1995, n. 70.****Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 36 del 6 settembre 1995)**(Omissis).*

95R1244

**LEGGE REGIONALE 28 agosto 1995, n. 71****Istituzione del fondo di rotazione per interventi urgenti di bonifica di aree inquinate da rifiuti.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 36 del 6 settembre 1995)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1**

1. Le spese inerenti gli interventi di bonifica di aree inquinate, di cui al decreto legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 «Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti», sono a carico in solido del soggetto che ha provocato l'inquinamento, del proprietario e dell'usufruttuario del fondo, nonché del titolare di diritti personali di godimento sul fondo stesso in quanto siano corresponsabili.

2. Gli interventi urgenti di bonifica nonché il termine per la loro esecuzione sono disposti, secondo le rispettive competenze, con ordinanza del Sindaco o del Presidente della Giunta Regionale.

3. Qualora il soggetto obbligato non provveda a quanto prescritto nel termine fissato nel provvedimento di cui al comma 2, la Giunta regionale provvede, individuando il soggetto pubblico titolare della realizzazione dell'intervento, con addebito delle relative spese all'inadempiente, attingendo, ove necessario, al fondo di cui al comma 4 per l'anticipo delle relative spese.

4. Per gli interventi di cui al presente articolo è istituito, a norma dell'articolo 2 un fondo di rotazione.

**Art. 2.**

1. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio 1995 sono apportate le seguenti variazioni:

**a) entrata:**

1) capitolo di nuova istituzione «Rientri sul fondo di rotazione per gli interventi urgenti di bonifica di aree inquinate da rifiuti eseguiti in danno», fondi regionali con la dotazione di lire un miliardo in termini di competenza e di cassa;

2) capitolo di nuova istituzione «Rientri sul fondo di rotazione per gli interventi urgenti in danno», fondi statali con la dotazione di lire due miliardi in termini di competenza e di cassa;

**b) spesa:**

1) capitolo di nuova istituzione «Fondo di rotazione per gli interventi urgenti di bonifica di aree inquinate da rifiuti eseguiti in danno», fondi regionali con la dotazione di lire un miliardo;

2) capitolo di nuova istituzione «Fondo di rotazione per gli interventi urgenti di bonifica di aree inquinate da rifiuti eseguiti in danno», fondi statali con la dotazione di lire due miliardi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 28 agosto 1995

GHIGO

95R1245

**REGIONE LIGURIA.****LEGGE REGIONALE 26 aprile 1995, n. 35.****Esercizio delle funzioni già svolte dai soppressi servizi provinciali del Genio Civile.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 17 maggio 1995)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

**Art. 1.***Funzioni della Regione*

1. La Regione esercita le funzioni già svolte dai soppressi Servizi Provinciali del Genio Civile e residue a seguito della legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9 (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183) e successive modificazioni ed integrazioni anche avvalendosi delle strutture tecniche provinciali.

2. Le funzioni di cui al comma 1 in particolare concernono:

a) attività di concorso tecnico in relazione ad accertamenti mediante sopralluoghi e valutazioni tecnico-amministrative o contabili connesse all'approvazione ed all'esecuzione di progetti di interesse locale, finanziati anche in parte dalla Regione, relativi all'edilizia pubblica, ad opere stradali e di miglioramento fondiario, ad opere igieniche ed acquedottistiche, di bonifica o ad altre opere od interventi di interesse pubblico, realizzati anche in attuazione di programmi comunitari o di leggi di settore;

b) accertamenti tecnici, mediante sopralluoghi, concernenti la situazione idrogeologica e boschiva ai fini di cui all'art. 10 del regolamento regionale 7 settembre 1993 n. 3 (regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale. Art. 34 legge regionale 16 aprile 1984 n. 22) e successive modificazioni e integrazioni;

c) attività di consulenza agli enti locali di cui all'art. 18 della legge regionale 12 giugno 1989 n. 15 (abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative e successive modificazioni ed integrazioni);

d) altri accertamenti di tipo tecnico che richiedano prestazioni di prevalente interesse locale.

## Art. 2.

*Convenzioni con le Province*

1. Ai fini di cui all'art. 1, la Regione stipula con le Province apposite convenzioni, che dispongono in ordine agli oneri da rimborsare in rapporto all'attività effettuata con proprio personale nonché alle spese sostenute, tenuto conto del personale e dei beni trasferiti ai sensi degli articoli 4 e 6.

## Art. 3.

*Trasferimento alle Province delle funzioni di cui al Titolo III della legge 2 febbraio 1974 n. 64*

1. Sono trasferite alle Province le funzioni relative all'espressione dei pareri di cui all'art. 13 della legge 2 febbraio 1974 n. 64 (provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche nonché le funzioni di cui al Titolo III della medesima legge relativamente agli abitati da consolidare.

## Art. 4.

*Modifica alla tabella «A» di cui all'art. 25 della legge regionale 9/1993 e successive modificazioni ed integrazioni*

1. Ai fini dell'esercizio da parte delle Province delle funzioni relative alla difesa del suolo nonché delle funzioni previste dalla presente legge, la tabella «A» di cui all'art. 25 della legge regionale 9/1993 e successive modificazioni ed integrazioni è così modificata:

Livelli	DI	VIII	VII	VI	V	IV	III	Tot.
Genova	1	3	1	10	2	---	---	17
Imperia	1	5	2	6	2	---	1	17
La Spezia	1	3	3	5	2	---	---	14
Savona	1	5	1	5	3	2	1	18
Totale	4	16	7	26	9	2	2	66

## Art. 5.

*Delega al Comune di Imperia delle funzioni in materia di porti*

1. Sono delegate al Comune di Imperia le funzioni relative ai porti di Oneglia e Porto Maurizio e gli spazi portuali fra questi interclusi, con particolare riferimento alla predisposizione delle perizie tecniche inerenti alla progettazione di nuove opere, alla manutenzione ordinaria e straordinaria di quelle esistenti, nonché alla ordinaria amministrazione delle opere presenti negli spazi acqui e terrestri e dei mezzi di sollevamento.

2. Per l'attuazione dei compiti previsti al comma 1, sono trasferiti al Comune di Imperia i dipendenti regionali di cui alla tabella seguente:

Livelli	DI	VIII	VII	VI	V	IV	III	Tot.
	1	1	---	---	1	---	1	4

3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è trasferita al Comune di Imperia la proprietà dei mezzi di sollevamento facenti parte del patrimonio disponibile della Regione esistenti nel porto di Oneglia, con relativa assunzione di tutti gli oneri di gestione. Sono trasferiti a titolo di comodato gratuito i locali e le attrezzature in uso per l'esercizio delle funzioni delegate.

## Art. 6.

*Disposizioni per l'esercizio delle funzioni trasferite e delegate*

1. La Regione provvede al completamento del trasferimento del personale, sulla base di quanto disposto dalla presente legge, secondo le modalità di cui all'art. 5 della legge regionale 9 novembre 1987 n. 32 (disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali). I dipendenti trasferiti conservano la posizione giuridica ed economica, ivi compresa l'anzianità già maturata, acquisita all'atto del trasferimento e nei confronti di tali dipendenti trova applicazione, ai fini del trattamento di previdenza, la legge regionale 28 maggio

1980 n. 26 (omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale) e successive modificazioni ed integrazioni. Fino alla data di entrata in vigore della presente legge ai dipendenti da trasferire è assicurato il trattamento accessorio in godimento al 31 dicembre 1994.

2. In relazione a quanto disposto dalla presente legge è completata la successione delle Province alla Regione nei diritti sui beni patrimoniali utilizzati alla data del 31 dicembre 1993 per lo svolgimento delle funzioni già svolte dai soppressi servizi provinciali del Genio Civile, ai sensi dell'art. 25, comma 5 della legge regionale 9/1993, fatte salve l'eventuale individuazione di spazi equivalenti e la definizione dei rapporti con le Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972 n. 8 (trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici), ancora pendenti. Al trasferimento si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale. La consegna avviene mediante apposito verbale sottoscritto dalle parti.

3. Le opere portuali di cui all'art. 5, già approvate dalla Regione all'entrata in vigore della presente legge, sono condotte a termine con oneri finanziari a carico della Regione e con la collaborazione tecnica del Comune di Imperia.

4. La definizione di procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzioni di impegno a carico del bilancio regionale prima dell'entrata in vigore della presente legge rimane di competenza della Regione.

5. Restano compensati gli oneri sostenuti per le spese di funzionamento dagli Enti interessati fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati agli enti delegati ed hanno carattere definitivo.

7. L'ente delegato determina nel suo ambito quali organi devono esercitare le funzioni delegate e ne dà comunicazione alla Regione.

8. In caso di ritardo o di omissione nell'emanazione dei singoli atti, la Giunta regionale, previo invito a provvedere entro un congruo termine, si sostituisce all'ente delegato nell'emanazione degli atti stessi.

9. In caso di persistente inattività dell'ente delegato o di ripetuto esercizio del potere sostitutivo la Giunta regionale dispone, ai sensi dell'art. 64 dello Statuto, la revoca delle deleghe.

## Art. 7.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1995:

(Omissis).

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

## Art. 8.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge regionale entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 26 aprile 1995

MORI.

95R1026

## LEGGE REGIONALE 26 aprile 1995, n. 36.

**Adeguamento della legislazione regionale alla legge regionale 20 giugno 1994 n. 26 (norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali) e ulteriori modifiche alla legge regionale 6 giugno 1991 n. 8 (norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) già modificata con legge regionale 10 novembre 1992 n. 31 e con legge regionale 9 agosto 1994 n. 44.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 17 maggio 1995)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

*Modifica all'art. 2*

1. Al comma 5 dell'art. 2 della legge regionale 6 giugno 1991 n. 8 (norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) le parole «del Servizio» sono sostituite dalle parole «della struttura».

## Art. 2.

*Modifica all'art. 6*

1. All'art. 6 della legge regionale 8/1991 le parole «i Servizi, gli Uffici e le Unità operative» sono sostituite dalle parole «le strutture individuate ai sensi della legge regionale 20 giugno 1994 n. 26 (norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali)».

## Art. 3.

*Sostituzione dell'art. 7*

1. L'art. 7 della legge regionale 8/1991 è sostituito dal seguente:

## «Art. 7.

*Responsabile del procedimento e dei subprocedimenti*

1. Il dirigente di ciascuna struttura provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente di qualifica non inferiore alla settima, in relazione alla rilevanza dell'istruttoria ed al carico di lavoro, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il dirigente preposto alla struttura.

3. Per i procedimenti in cui intervengono più strutture, ciascuna struttura è responsabile degli atti di competenza e per il tempo alla stessa assegnato per lo svolgimento degli adempimenti di propria spettanza.

4. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, la responsabilità decorre dalla data di assunzione della domanda al Protocollo della struttura per il Dirigente, e, per gli altri responsabili del procedimento, dal momento di assegnazione della pratica agli stessi.

5. Per i procedimenti ad iniziativa d'ufficio, il termine decorre al momento in cui si verifica il fatto previsto dalla normativa ovvero dal momento in cui perviene al protocollo della struttura il primo atto d'impulso per il dirigente e, per gli altri responsabili del procedimento, dal momento di assegnazione della pratica agli stessi.

6. Le strutture competenti ed il nominativo del responsabile del procedimento o, nei casi in cui intervengano più strutture, del responsabile complessivo del procedimento, di cui alla lettera c) dell'art. 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 (razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992 n. 421) e successive modificazioni sono comunicati a cura del responsabile ai soggetti di cui all'art. 9 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse».

## Art. 4.

*Modifica all'art. 10*

1. La lettera a) del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 8/1991 è sostituita dalla seguente:

«a) la struttura competente».

## Art. 5.

*Modifica all'art. 13*

1. Al comma 5 dell'art. 13 della legge regionale 8/1991 le parole «dal Dirigente del Servizio» sono sostituite dalle parole «dal Dirigente della struttura».

## Art. 6.

*Modifica all'art. 16*

1. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 8/1991 le parole «il Servizio precedente» sono sostituite dalle parole «la struttura precedente»; le parole «tutti i servizi interessati» sono sostituite dalle parole «tutte le strutture interessate».

2. Al comma 3 dell'art. 16 della legge regionale 8/1991 le parole «al Servizio precedente» sono sostituite dalle parole «alla struttura precedente».

## Art. 7.

*Modifica all'art. 21*

1. Al comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 8/1991 le parole «al Servizio competente» sono sostituite dalle parole «alla struttura competente».

2. Al comma 3 dell'art. 21 della legge regionale 8/1991 le parole «il Servizio competente» sono sostituite dalle parole «la struttura competente».

## Art. 8.

*Modifica all'art. 27*

1. Al comma 1 dell'art. 27 della legge regionale 8/1991 le parole «preposto ad un Servizio» sono sostituite dalle parole «preposto ad una struttura».

## Art. 9.

*Norma finale*

1. In tutte le leggi regionali ogni richiamo ad unità organizzative della Regione deve intendersi riferito alle corrispondenti strutture previste nella legge regionale 26/1994.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 26 aprile 1995

MORI

95R1027

## LEGGE REGIONALE 27 aprile 1995, n. 37.

**Interventi per l'educazione alla legalità, alla democrazia e ai valori fondamentali della Costituzione.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 17 maggio 1995)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione Liguria, per contribuire all'educazione alla legalità, allo sviluppo della coscienza civile e democratica dei cittadini, alla diffusione dei valori che sono alla base della Costituzione repubblicana, sostiene, attraverso l'erogazione di contributi, progetti a valenza regionale che abbiano tali finalità e che siano rivolti in particolare al mondo della scuola e delle fasce giovanili.

## Art. 2.

*Soggetti beneficiari*

1. Possono usufruire dei contributi di cui all'art. 1 associazioni, enti, istituti di ricerca operanti sul territorio ligure, nonché le associazioni legalmente costituite di studenti, di insegnanti, di genitori, costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di contributo e che abbiano già svolto programmi di iniziative culturali.

2. I contributi di cui all'art. 1 sono concessi prioritariamente ai progetti che vedono la compartecipazione di più associazioni di cui al comma 1.

## Art. 3.

*Convenzioni*

1. La Regione Liguria può stipulare apposite convenzioni con l'Università e con l'IRRSAE Liguria al fine di predisporre programmi di iniziative o ricerche aventi le finalità previste dalla presente legge e a sostegno di progetti didattico-educativi promossi dagli istituti scolastici, anche con l'erogazione di borse di studio.

## Art. 4.

*Concessione del patrocinio regionale*

1. La Regione Liguria concede il patrocinio ad iniziative che abbiano le finalità di cui all'art. 1 con le modalità previste dall'art. 18 della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 (norme per la promozione culturale) e successive modificazioni.

## Art. 5.

*Modalità di presentazione delle domande*

1. Le domande di contributo devono essere presentate alla Regione Liguria entro il 30 novembre di ogni anno e devono contenere:

a) la documentazione relativa alla natura giuridica, alle finalità e alle caratteristiche organizzative del soggetto richiedente;

b) una relazione concernente i progetti presentati, corredati dal relativo preventivo finanziario;

c) un piano di finanziamento dei progetti medesimi, da cui risulti la copertura, al momento della presentazione della domanda, di almeno la metà della spesa preventivata con fondi propri o di altri enti pubblici e privati;

d) l'indicazione del periodo di svolgimento delle singole iniziative.

## Art. 6.

*Approvazione delle domande*

1. La Giunta regionale approva i progetti presentati, dopo aver acquisito il parere del Comitato tecnico previsto dall'art. 8 della legge regionale 7/1983 e successive modificazioni.

2. I contributi di cui all'art. 1 possono essere corrisposti dalla Regione Liguria nella misura massima del cinquanta per cento del costo complessivo di ciascun progetto presentato.

## Art. 7.

*Obblighi dei beneficiari dei contributi regionali*

1. I soggetti destinatari dei contributi a conclusione del programma presentato sono tenuti a presentare alla Regione Liguria un rendiconto delle iniziative svolte con il sostegno del contributo regionale.

2. I soggetti inadempienti sono esclusi dai contributi eventualmente richiesti per iniziative con le finalità previste dalla presente legge nell'anno successivo a quello sul quale hanno ottenuto un contributo.

3. In caso di mancata realizzazione totale o parziale del progetto presentato e ammesso a contributo, la Giunta regionale dispone la revoca del contributo e il recupero totale o parziale nella misura della parte non realizzata.

4. Il soggetto inadempiente, con il medesimo provvedimento, viene escluso dalla ammissione al contributo regionale eventualmente richiesto per l'anno successivo a quello nel quale ha ottenuto il contributo oggetto di revoca totale o parziale.

## Art. 8.

*Norma transitoria*

1. Le domande di contributo relativo all'anno 1995 debbono essere presentate entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 9.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1995:

(Omissis).

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 27 aprile 1995

MORI

95R1028

**LEGGE REGIONALE 27 aprile 1995, n. 38.**

**Nuove norme per la pubblicità dello stato patrimoniale e dei rendiconti delle spese elettorali dei consiglieri regionali.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 17 maggio 1995)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

PROMULGA

la seguente legge regionale:

**Art. 1.**

*Modifiche all'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1982 n. 53*

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1982 n. 53 e successive modificazioni è sostituito dai seguenti:

«1. Ai sensi della legge 5 luglio 1982 n. 441 e dell'art. 5 comma 4 lettera a) e comma 5 della legge 23 febbraio 1995 n. 43, ciascun consigliere regionale, entro tre mesi dalla data delle elezioni, è tenuto a trasmettere al presidente del Consiglio regionale le dichiarazioni e gli atti di cui all'art. 2, comma 1 numeri 1), 2) e 3) della legge 441/1982.

1-bis. Alla dichiarazione di cui all'art. 2 comma 1 n. 3) della legge 441/1982 devono essere uniti gli allegati di cui all'art. 4 comma 3 della legge 18 novembre 1981 n. 659 nonché quelli prescritti dall'art. 7 comma 6 della legge 10 dicembre 1993 n. 515.

1-ter. Gli atti e le dichiarazioni con relativi allegati, trasmessi a norma dei commi 1 e 1-bis, sono liberamente consultabili presso gli uffici del Consiglio regionale.

2. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 53/1982 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«2. Gli adempimenti indicati ai numeri 1) e 2) dell'art. 2 della legge 441/1982 devono essere effettuati anche con riferimento alla situazione patrimoniale e alla dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentano».

**Art. 2.**

*Inserimento di articolo nella L.R. 53/1982*

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale 53/1982 e successive modificazioni è inserito il seguente:

**«Art. 2-bis**

Tutte le dichiarazioni obbligatorie ai sensi della presente legge devono essere effettuate su distinti moduli analitici predisposti a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che ciascun interessato ha l'onere di ritirare presso gli uffici consiliari».

**Art. 3.**

*Pubblicità delle attività di propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva*

1. Le comunicazioni che gli editori di quotidiani e periodici e i titolari di concessioni e di autorizzazioni per l'esercizio di attività di diffusione radiotelevisiva devono effettuare al Presidente del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 5 comma 4 lettera b) della legge 43/1995 e dell'art. 8 della legge 515/1993, entro il termine ivi previsto, devono essere effettuate su appositi moduli predisposti dall'Ufficio di Presidenza, che ciascun interessato ha l'onere di ritirare presso gli uffici consiliari.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono liberamente consultabili presso gli uffici consiliari; esse sono, altresì, pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione entro tre mesi dalla data delle elezioni.

3. Nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 8 della legge 515/1993, il Presidente del Consiglio regionale, immediatamente dopo la scadenza del termine, ne dà comunicazione all'autorità competente all'applicazione della relativa sanzione amministrativa di cui all'art. 15 comma 12 della medesima legge.

**Art. 4.**

*Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti e liste di candidati*

1. Il Presidente del Consiglio regionale invia alla Corte dei Conti, entro dieci giorni dal ricevimento, i consuntivi relativi alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento che i rappresentanti di partiti, movimenti politici e liste di candidati devono presentare al Presidente del Consiglio regionale stesso ai sensi dell'art. 12 comma 1 della legge 515/1993 e dell'art. 5 comma 4 lettera d) della legge 43/1995.

2. I consuntivi di cui al comma 1 sono liberamente consultabili presso gli uffici consiliari, essi sono, altresì, pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione entro tre mesi dalla data delle elezioni.

3. Sono, inoltre, liberamente consultabili presso gli uffici consiliari, nonché pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione entro un mese dal loro ricevimento, i risultati del controllo effettuato che la Corte dei Conti riferisce al Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 12 comma 3 della legge 515/1993 e dell'art. 5 comma 4 lettera d), della legge 43/1995.

4. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici e delle liste che abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali di cui all'art. 1 della legge 659/1981 e successive modificazioni, immediatamente dopo la scadenza del termine, il Presidente del Consiglio regionale provvede a darne comunicazione al Presidente della Camera dei Deputati ai fini della sanzione di cui all'art. 15 comma 13 della legge 515/1993.

5. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici e delle liste che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali, immediatamente dopo la scadenza del termine, il Presidente del Consiglio regionale provvede a darne comunicazione alla Corte dei Conti ai fini della sanzione di cui all'art. 15 comma 14 della legge 515/1993.

**Art. 5.**

*Dichiarazione di decadenza dei consiglieri regionali inadempienti*

1. Il Regolamento interno del Consiglio regionale disciplina il procedimento per la dichiarazione di decadenza dei consiglieri regionali ai sensi dell'art. 5 comma 4 lettera g), della legge 43/1995, nei casi previsti dall'art. 15, commi 7, 8 e 9, della legge 515/1993.

2. La dichiarazione di decadenza è deliberata dal Consiglio regionale entro quindici giorni dalla data di ricezione, da parte del Presidente del Consiglio regionale, della comunicazione di cui all'art. 15 comma 10 della legge 515/1993.

**Art. 6.**

*Modifica dell'art. 6 della legge regionale 53/1982*

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 53/1982 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«1. La conoscenza da parte dei cittadini delle dichiarazioni previste dagli articoli 3, 4 e 8 è assicurata mediante pubblicazione delle stesse, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nel Bollettino ufficiale della Regione».

**Art. 7.**

*Abrogazione di norme*

1. La legge regionale 6 settembre 1993 n. 42 è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 27 aprile 1995

MORI

95R1029

## LEGGE REGIONALE 27 aprile 1995, n. 39.

**Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 17 maggio 1995)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

*Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure*

1. In attuazione della legge 21 gennaio 1994 n. 61 (disposizioni sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'Ambiente ligure) è istituita l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPAL) per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2 e per le attività tecniche di prevenzione collettive, di vigilanza e di controllo ambientale, secondo quanto previsto dalla presente legge.

2. L'ARPAL garantisce la promozione e la tutela dell'ambiente anche in funzione della salute collettiva e ne persegue il governo unitario e decentrato.

3. L'ARPAL ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile ed è sottoposta agli indirizzi ed alla vigilanza della Regione secondo quanto previsto agli articoli 4 e 17.

## Art. 2.

*Attività dell'ARPAL*

1. L'ARPAL svolge le attività tecnico-scientifiche di interesse regionale di cui all'art. 1 della legge 61/1994 e in particolare fornisce il supporto per le seguenti attività tecnico-scientifiche:

a) formulazione alle autorità amministrative locali di proposte e pareri concernenti:

1) l'applicabilità dei limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti, degli standard di qualità dell'aria, delle risorse idriche e del suolo;

2) l'ammissibilità dei sistemi di smaltimento dei rifiuti, in base a programmi regionali;

3) l'applicazione dei criteri di campionamento e di analisi dei limiti di accettabilità e degli standard di qualità stabiliti dalla normativa statale;

4) l'adozione delle metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di rischio;

5) il controllo delle operazioni di risanamento e di recupero dell'ambiente, delle aree naturali protette, dell'ambiente marino e costiero;

b) verifica della congruità e della efficacia tecnica degli interventi in materia ambientale nonché esame della documentazione tecnica relativa alle domande di approvazione e di autorizzazione richiesta dalla normativa in materia ambientale;

c) controllo dei fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo, ivi compresi quelli sull'igiene ambientale.

2. L'ARPAL svolge inoltre le seguenti attività:

a) campionamenti ed analisi finalizzati alla tutela dell'ambiente fisico e degli ecosistemi;

b) raccolta sistematica anche su supporto informativo dei dati relativi alla situazione ambientale, utilizzando altresì il sistema informativo e di monitoraggio ambientale;

c) elaborazione di dati e di informazioni di interesse ambientale e loro diffusione;

d) attività relative alla sicurezza impiantistica in ambiente di vita.

3. L'ARPAL partecipa direttamente all'istruttoria per l'accertamento della valutazione di impatto ambientale fornendo il supporto tecnico alla Regione o all'Agenzia nazionale per la protezione ambientale (ANPA).

4. L'ARPAL costituisce il supporto per l'espletamento delle attività connesse alle funzioni di prevenzione collettiva proprie del Servizio sanitario regionale, attraverso l'effettuazione delle prestazioni richieste dalle U.S.L. secondo le modalità previste da apposite convenzioni da stipularsi con le U.S.L., sulla base di una convenzione tipo elaborata dalla Regione.

## Art. 3.

*Esercizio coordinato ed integrato delle funzioni tra ARPAL e dipartimento di prevenzione delle Aziende unità sanitarie locali*

1. L'ARPAL ed i dipartimenti di prevenzione delle Aziende unità sanitarie locali esercitano in modo integrato e coordinato le funzioni e le attività di controllo ambientale e di prevenzione collettiva con particolare riferimento alle indicazioni di cui all'art. 2, comma 4 e all'art. 13.

2. Il riparto di competenze di cui all'allegato 1 individua la responsabilità primaria ed il soggetto referente per l'esercizio delle stesse.

3. Al soggetto cui è assegnata la competenza primaria spetta la responsabilità del procedimento che, di norma, è svolto con il concorso dell'altro soggetto per quanto di propria competenza.

## Art. 4.

*Competenze della Regione*

1. La Regione nell'ambito delle proprie funzioni, provvede in particolare a:

a) assicurare il coordinamento e l'integrazione dei diversi livelli istituzionali operanti nell'ambito della prevenzione ambientale e collettiva;

b) assumere, sulla base di atti programmatori vigenti in materia ambientale e sanitaria, atti di indirizzo e coordinamento per la definizione degli obiettivi e dei programmi dell'ARPAL;

c) svolgere attività di vigilanza ai sensi dell'art. 17;

d) promuovere tra gli Enti interessati appositi accordi di programma di validità annuale o pluriennale volti a determinare i costi necessari per lo svolgimento delle attività di controllo ambientale. Tali costi sono posti a base della determinazione delle tariffe, come disposto dall'art. 2, comma 4 della legge 61/1994;

e) stabilire le modalità per il trasferimento dei fondi per l'esercizio delle funzioni in materia ambientale, in base ai programmi ordinari previsti all'art. 7 e ad eventuali esigenze;

f) elaborare la convenzione tipo tra ARPAL e U.S.L. ai sensi dell'art. 2 comma 4;

g) stipulare le convenzioni con le Province ai sensi dell'art. 5 comma 2;

h) elaborare la convenzione tipo tra l'ARPAL e i Comuni singoli o associati ovvero con le Comunità montane ai sensi dell'art. 5 comma 3;

i) stabilire le direttive tecniche e le specifiche informatiche ai sensi dell'art. 8 comma 1;

l) curare annualmente la pubblicazione di relazioni preventive e consuntive sulle attività di controllo svolte ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma 4 della legge 61/1994.

2. La Regione esercita le funzioni di cui al comma 1 lettere a) e b), sulla base delle proposte formulate da un Comitato composto da:

a) l'Assessore regionale all'Ambiente che lo presiede;

b) l'Assessore regionale alla Sanità;

c) gli Assessori provinciali competenti nelle materie di cui alla presente legge.

## Art. 5

*Rapporti con gli Enti locali*

1. Le Province rappresentano l'Ente di riferimento per lo svolgimento unitario delle funzioni amministrative in materia ambientale, attribuite ai sensi dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990 n. 142 (ordinamento delle autonomie locali). A tal fine organizzano in modo coordinato le relative procedure amministrative.

2. Per l'esercizio delle funzioni tecniche di cui al comma 1 le Province si avvalgono delle strutture provinciali dell'ARPAL poste funzionalmente alle proprie dipendenze. Apposite convenzioni da stipularsi tra la Regione e le Province, sentito il Direttore generale dell'ARPAL, stabiliscono i criteri e le modalità di tale dipendenza funzionale.

3. I Comuni singoli o associati o consorziati ovvero le Comunità montane nell'esercizio delle funzioni in materia ambientale attribuite ai sensi della legge 142/1990, si avvalgono delle strutture dell'ARPAL, secondo apposite convenzioni da stipularsi sulla base di una convenzione tipo elaborata dalla Regione.

## Art. 6.

*Strutture provinciali dell'ARPAL*

1. L'ARPAL è articolata in strutture provinciali cui è preposto un direttore. Esse svolgono in modo coordinato le attività di laboratorio di analisi e di controllo tecnico, articolate nelle diverse specializzazioni riferite alle materie oggetto della presente legge attraverso le seguenti fondamentali modalità:

a) valutazioni tecniche per lo studio dell'impatto ambientale per i nuovi interventi;

b) verifica, indagini ed analisi sugli impianti e sulle strutture esistenti nonché valutazione dei loro effetti sull'ambiente;

c) indagini finalizzate al recupero o alla riqualificazione ambientale dei siti degradati.

2. Nello svolgimento delle attività di competenza le strutture dell'ARPAL privilegiano l'interdisciplinarietà e il lavoro per obiettivi.

3. Le strutture provinciali di cui al comma 1 svolgono il supporto tecnico per le attività di prevenzione collettiva secondo quanto previsto dalla convenzione di cui all'art. 2 comma 4.

4. Presso il dipartimento provinciale di Genova opera altresì il Centro di riferimento regionale per il controllo della radioattività ambientale (C.R.R.), di cui all'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964 n. 185 (sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego dell'energia nucleare).

5. La Giunta regionale individua le attività ad alto contenuto tecnologico e a rilevante impegno di risorse cui assegnare valenza multinazionale.

## Art. 7.

*Programmi di controllo ambientale*

1. Le Province, sentiti i Comuni singoli o associati e le Comunità montane, formulano annualmente programmi di controllo ambientale sulla base della programmazione regionale e li comunicano all'ARPAL entro il 31 ottobre. L'ARPAL tenuto conto delle esigenze espresse in tali programmi e sentito il Comitato di cui all'art. 13, predisporre il proprio piano operativo.

2. Le Province possono comunque richiedere, per situazioni di emergenza o per eccezionali esigenze, accertamenti tecnici specifici anche al di fuori dei programmi di cui al comma 1.

## Art. 8.

*Sistema informatico*

1. Ai fini di consentire all'ARPAL di registrare in tempo reale su supporto informatico collegato col sistema informatico regionale ambientale (SINA) le risorse, le azioni effettuate e i metri impiegati, la Giunta regionale stabilisce le direttive tecniche e le specifiche informatiche necessarie. Le Province verificano sul SINA quanto registrato dall'ARPAL e forniscono alla Regione proprie determinazioni.

2. L'ARPAL può utilizzare i programmi e le attrezzature informatiche delle strutture regionali per lo svolgimento della propria attività.

## Art. 9.

*Organi dell'ARPAL*

1. Sono organi dell'ARPAL:

a) il Direttore generale;

b) il Collegio dei revisori.

## Art. 10.

*Direttore generale*

1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARPAL ed adotta tutti gli atti necessari a garantirne la gestione; adotta la pianta organica, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, verifica la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, sulla base delle indicazioni programmatiche e delle linee di indirizzo della Giunta regionale di cui all'art. 4 e partecipa alle riunioni del Comitato di cui all'art. 4, comma 2.

2. Il Direttore generale è nominato, a seguito di avviso pubblico, dalla Giunta regionale fra i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non superiore a sessantacinque anni;

b) diploma di laurea e specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in Enti o strutture pubbliche o private dove abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità, con esperienza dirigenziale acquisita per almeno cinque anni e comunque non oltre i due anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge.

3. Non possono essere nominati Direttore generale coloro che ricorrono nei casi di esclusione previsti per i Direttori generali nella legge regionale 8 agosto 1994 n. 42 (disciplina delle Unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere del Servizio sanitario regionale in attuazione dei decreti legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993).

4. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile e non può protrarsi oltre il settantesimo anno di età.

Il Presidente della Giunta regionale stipula il contratto e può risolverlo previa formale contestazione e acquisite le eventuali controdeduzioni.

5. La retribuzione mensile lorda non può eccedere l'importo della retribuzione mensile lorda dei Direttori generali delle U.S.L.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1993 n. 517 (modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421).

## Art. 11.

*Decadenza del Direttore generale*

1. La Giunta regionale, previa diffida, risolve il contratto di lavoro del Direttore generale, dichiarandone la decadenza e provvedendo alla sua sostituzione nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, in caso di violazione di legge o dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione.

2. Con le modalità previste al comma 1 si procede altresì alla risoluzione del contratto ed alla dichiarazione di decadenza del Direttore generale, nel caso in cui siano venute meno le condizioni previste dalla legge per la nomina.

3. La risoluzione del contratto e la dichiarazione di decadenza operano con effetto «ex nunc».

4. In attesa della nomina del nuovo Direttore generale le relative funzioni sono svolte dal più anziano di età fra i Direttori di dipartimento provinciale.

## Art. 12.

*Direttore scientifico e Direttore amministrativo*

1. Il Direttore generale si avvale, per l'espletamento delle funzioni di competenza, del Direttore scientifico e del Direttore amministrativo.

## 2. Il Direttore Generale nomina:

a) il Direttore scientifico tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche e di età inferiore ai sessantacinque anni, abbiano svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnica in materia di tutela ambientale presso Enti o strutture pubbliche e private e dove abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità;

b) il Direttore amministrativo tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche e di età inferiore ai sessantacinque anni, abbiano svolto per almeno cinque anni qualificata attività in materia di direzione amministrativa presso Enti o strutture pubbliche e dove abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità.

3. Il Direttore scientifico e il Direttore amministrativo coordinano le attività dei direttori dei dipartimenti provinciali e forniscono parere obbligatorio al Direttore generale sugli atti di rispettiva competenza. Il Direttore scientifico e i Direttori dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende unità sanitaria locale ricordano le attività di rispettiva competenza anche attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro.

## Art. 13.

*Comitato provinciali di coordinamento*

1. Al fine di garantire il necessario coordinamento tecnico delle attività dei Dipartimenti provinciali dell'ARPAL con i Servizi delle rispettive Amministrazioni provinciali e comunali, nonché con i Dipartimenti di prevenzione delle U.S.L., presso ciascuna Provincia è costituito un comitato tecnico provinciale di coordinamento con il compito di:

a) elaborare proposte relative al programma attuativo annuale delle attività del dipartimento provinciale;

b) formulare proposte e pareri in ordine ai programmi di controllo ambientale di cui all'art. 7;

c) effettuare periodiche verifiche sullo svolgimento delle attività programmate e sui risultati conseguiti.

## 2. Tale comitato è composto da:

a) un dirigente dell'Amministrazione provinciale individuato dall'Assessore provinciale all'ambiente che lo presiede;

b) un dirigente dei servizi competenti per materia del comune individuato dall'A.N.C.I. nel territorio provinciale di riferimento;

c) il Direttore del dipartimento provinciale dell'ARPAL;

d) il Direttore del dipartimento di prevenzione delle Aziende unità sanitaria locale competenti per territorio.

3. Il comitato provinciale di coordinamento è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno ovvero su motivata richiesta dell'Amministrazione provinciale o del direttore provinciale dell'ARPAL ovvero su richiesta di uno dei suoi componenti.

## Art. 14.

*Collegio dei revisori*

1. Presso l'ARPAL è istituito un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi, di cui un presidente e due componenti, nominati dalla Giunta regionale e scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 (attuazione della direttiva (CEE) n. 253/84, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).

2. La Giunta regionale procede alla nomina dei revisori di cui al comma 1 e dei relativi supplenti, fra coloro che hanno presentato domanda. A tal fine, la Giunta regionale emana un avviso pubblico entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Si osservano, in quanto applicabili, le norme in materia di ineligibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.

4. Il collegio dei revisori dei conti resta in carica per tre anni. I membri del collegio possono essere revocati per giusta causa e possono rinunciare all'incarico; in tal caso la rinuncia è comunicata al Direttore generale dell'ARPAL e alla Giunta regionale.

5. I membri supplenti sostituiscono i membri decaduti, revocati, decaduti o che abbiano definitivamente rinunciato all'incarico fino a quando non si provveda alla nomina del nuovo membro effettivo.

6. Il collegio dei revisori dei conti delibera con la presenza della maggioranza dei componenti.

7. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ARPAL, valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attività dell'Agenzia, ai programmi, ai criteri e alle direttive della Regione e ai principi di buon andamento della Pubblica Amministrazione principalmente per quanto attiene alle esigenze di efficacia e di economicità.

## 8. In particolare, il collegio:

a) verifica, di norma almeno ogni trimestre, la situazione di cassa nonché l'andamento finanziario e patrimoniale dell'Agenzia;

b) esprime un parere sul bilancio di previsione, sull'assestamento e sulle variazioni allo stesso;

c) redige la relazione al conto consuntivo;

d) vigila anche attraverso l'esame amministrativo-contabile di atti già efficaci, sulla regolarità dell'amministrazione e in particolare controlla la regolarità delle procedure per i contratti e le convenzioni.

9. Il Presidente del collegio comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza prevista dal comma 8, lettere a) e d) al Direttore generale e alla Giunta regionale.

10. La Giunta regionale determina l'indennità spettante al Presidente e ai componenti del collegio dei revisori dei conti all'atto della nomina del collegio.

Si applicano le disposizioni della legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1 (rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa).

## Art. 15.

*Direttore di dipartimento provinciale*

1. Il Direttore di dipartimento provinciale è nominato dal Direttore generale tra i dirigenti dell'ARPAL aventi i seguenti requisiti:

a) età inferiore ai sessantacinque anni;

b) possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata attività professionale.

## Art. 16.

*Regolamento*

1. Il Direttore generale definisce con regolamento l'assetto organizzativo dell'ARPAL, prevedendo anche strutture organizzative a livello regionale, i compiti, le dimensioni, le forme di direzione e di coordinamento delle strutture di cui all'art. 6, l'istituzione di servizi territoriali.

## 2. Il regolamento è adottato sulla base dei seguenti criteri:

a) costituzione di strutture amministrative articolate a livello provinciale;

b) articolazione dell'attività secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 1;

c) previsione di funzioni ispettive da parte dell'ARPAL.

3. Resta ferma la facoltà della Regione di fornire ulteriori indirizzi e criteri per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

## Art. 17.

*Vigilanza e controllo*

1. Ai fini dell'esercizio della vigilanza di cui all'art. 3, comma 1 della legge 61/1994, il Direttore generale dell'ARPAL fornisce alla Giunta regionale, nei termini dalla stessa stabiliti, tutte le informazioni, i dati e le notizie richieste.

2. Sono soggetti al controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti:

a) il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio consuntivo di esercizio;

b) la pianta organica;

c) i piani operativi di cui all'art. 7;

d) l'attuazione dei contratti collettivi di lavoro;

e) il regolamento di organizzazione.

3. Ai fini del controllo gli atti di cui al comma 2 sono inviati entro dieci giorni dalla loro adozione alla Giunta regionale.

4. La Giunta regionale può annullare gli atti di cui al comma 2, lettera a) entro novanta giorni dal ricevimento e gli atti di cui alle lettere b), c), d), e), entro sessanta giorni dal ricevimento. Trascorsi tali termini gli atti diventano esecutivi.

5. I termini di cui al comma 4 sono interrotti per una sola volta se prima della loro scadenza sono richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ARPAL. In tal caso il termine per l'annullamento decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.

6. La Giunta regionale svolge altresì attività di ispezione e verifica nei confronti dell'ARPAL.

#### Art. 18.

##### *Potere generale di annullamento*

1. La Giunta regionale può annullare in ogni momento, d'ufficio o su segnalazione, atti amministrativi ritenuti illegittimi.

A tal fine il Presidente della Giunta regionale può richiedere all'ARPAL l'invio di atti non sottoposti a controllo.

#### Art. 19.

##### *Controllo sostitutivo*

1. In caso di ritardo o di inadempimento da parte dell'ARPAL nell'attuazione di atti di indirizzo, di direttive vincolanti regionali, nonché in tutti i casi di inadempimento ad obblighi di legge, la Giunta regionale, previa diffida, provvede in via sostitutiva anche mediante la nomina di commissario «ad acta».

#### Art. 20.

##### *Finanziamento*

1. Costituiscono fonte di finanziamento dell'ARPAL:

- a) una quota del Fondo sanitario nazionale nella misura stabilita annualmente dalla Giunta regionale;
- b) proventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera d);
- c) ulteriori finanziamenti previsti dal bilancio regionale;
- d) finanziamenti finalizzati dallo Stato per le attività svolte dall'ARPAL;
- e) ulteriori finanziamenti delle Province e dei Comuni non compresi nelle quote di cui all'art. 4 comma 1 lettera d);
- f) eventuali finanziamenti dell'Unione europea per progetti specifici;
- g) proventi derivanti da attività svolte nei confronti di terzi. Tali rimborsi sono determinati secondo tariffe fissate da apposite normative ovvero in base a tariffe determinate dall'ARPAL sulla base dei costi diretti e indiretti attribuiti alle prestazioni rese.

#### Art. 21.

##### *Assegnazione di personale*

1. All'ARPAL è assegnato:

- a) il personale dei Presidi multizonali di prevenzione;
- b) il personale delle Unità operative dell'area dipartimentale di prevenzione delle U.S.L. adibito alle attività di cui alla presente legge;
- c) il personale eventualmente trasferito dalla Regione, dalle Province e dai Comuni.

#### Art. 22.

##### *Attribuzione di beni*

1. All'ARPAL sono attribuiti:

- a) i beni mobili ed immobili e le attrezzature già in uso presso i Presidi multizonali di prevenzione e presso le Unità operative dell'Area dipartimentale di prevenzione delle U.S.L. adibiti alle attività di cui alla presente legge;
- b) i beni mobili ed immobili e le attrezzature eventualmente attribuiti dalla Regione, dalle Province e dai Comuni.

2. Sono altresì trasferiti i contratti e le convenzioni in atto stipulate dagli enti di cui al comma 1 relativi alle finalità previste dalla presente legge.

#### Art. 23.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:

a) con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa iscritti al capitolo 5296 «Ripartizione della quota del Fondo sanitario nazionale per le spese correnti e dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502» del bilancio regionale per l'anno finanziario 1995;

b) con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa iscritti ai capitoli del bilancio regionale per l'anno finanziario 1995 utilizzabili ai fini della presente legge.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

#### Art. 24.

##### *Norme transitorie*

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le Unità Sanitarie Locali trasmettono al Presidente della Giunta regionale:

a) l'elenco del personale in servizio alla data del 28 gennaio 1994 distinto per profili professionali, livello retributivo e sede di servizio nonché la pianta organica vigente per le strutture ed i servizi di cui all'art. 21, comma 1, lettere a) e b);

b) l'elenco dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature delle dotazioni finanziarie, delle strutture e dei servizi di cui all'art. 22, comma 1, lettere a) e b) con indicazione dei responsabili dei servizi stessi e dei consegnatari degli stessi beni, alla data del 28 gennaio 1994.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) la Regione individua il personale regionale ed i relativi fondi da trasferire all'ARPAL, con conseguente riduzione della pianta organica regionale, ai sensi art. 3, comma 1 della legge 61/1994.

b) le Province e i Comuni trasmettono alla Regione l'elenco del personale da trasferire all'ARPAL, nonché le quote dei relativi fondi, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge 61/1994.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale elabora uno schema di contratto tipo per la disciplina dei rapporti fra il Direttore generale e l'ARPAL e nomina il Direttore stesso.

4. Entro trenta giorni dall'insediamento del Direttore generale la Giunta regionale provvede all'assegnazione del personale di cui ai commi 1 e 2 all'ARPAL nonché all'attribuzione dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature, degli archivi e della dotazione finanziaria dei presidi multizonali di prevenzione, dell'attrezzatura e della dotazione finanziaria dei servizi delle U.S.L., già adibiti alle attività di cui alla presente legge e delle Province, della Regione e dei Comuni che eventualmente dovessero essere attribuiti all'ARPAL.

5. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 45 comma 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 (razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992 n. 421) e successive modificazioni ed integrazioni, al personale assegnato all'ARPAL è confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento.

6. Entro sessanta giorni dall'insediamento del Direttore generale la Regione stipula le convenzioni con le Province di cui all'art. 5 comma 2 ed elabora la convenzione tipo di cui all'art. 2 comma 4.

7. In sede di prima applicazione della presente legge il Direttore generale adotta il regolamento di organizzazione di cui all'art. 16 entro novanta giorni dal suo insediamento.

8. In fase di prima applicazione della presente legge, il personale trasferito all'ARPAL mantiene le funzioni di polizia giudiziaria già attribuite, limitatamente alle materie oggetto della presente legge.

9. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede ad effettuare la ricognizione di cui all'art. 3, comma 2 della legge 61/1994.

## Art. 25.

*Disposizioni finali*

1. È soppresso il nucleo operativo «Sicurezza impiantistica ed antinfortunistica» dell'Unità operativa «Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro» dell'area dipartimentale «Prevenzione» previsto nella Tabella A allegata all'art. 50 della L.R. 42/1994.

2. Le funzioni in materia impiantistica ed antinfortunistica in ambiente di lavoro restano di competenza delle Aziende unità sanitarie locali che possono avvalersi, per l'espletamento delle relative attività, del regime convenzionale di cui all'art. 2, comma 4.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 27 aprile 1995

MORI

(*Omissis*).

95R1030

**REGOLAMENTO REGIONALE 26 aprile 1995, n. 2.**

**Regolamento del Consiglio dei sanitari delle Unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere del Servizio sanitario regionale ai sensi degli articoli 15 e 29 della legge regionale 8 agosto 1994, n. 42.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 17 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

CONSTATATA L'ESECUTIVITÀ DEL PROVVEDIMENTO

PROMULGA

il seguente regolamento regionale:

Art. 1.

*Consiglio dei Sanitari delle U.S.L. e delle Aziende ospedaliere*

1. Il Consiglio dei Sanitari è organismo elettivo con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria.

2. Il Consiglio dei Sanitari esprime in via preventiva i pareri obbligatori previsti dall'art. 15, comma 2, lettera a) della legge regionale 8 agosto 1994 n. 42, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta del Direttore generale. Trascorso tale termine essi si intendono espressi favorevolmente.

3. Il Consiglio dei Sanitari, oltre ai pareri sulle attività di assistenza sanitaria, su richiesta del Direttore generale o del Direttore sanitario, fornisce pareri in ordine:

- alle determinazioni riguardanti i regolamenti di organizzazione nonché le piante organiche;
- ai provvedimenti in materia di organizzazione, di istruzione o modificazione dei servizi e delle relative attività;
- ai piani pluriennali, ai programmi annuali e ai progetti per specifiche attività di assistenza sanitaria.

4. Il Consiglio dei Sanitari può esprimere proposte per il miglioramento della funzionalità e della efficienza dei servizi sanitari e della loro organizzazione.

5. Il Direttore generale deve congruamente motivare i provvedimenti adottati in difformità alle proposte formulate dal Consiglio dei Sanitari.

## Art. 2.

*Composizione del Consiglio dei Sanitari delle U.S.L.*

1. Presso ciascuna U.S.L. è prevista una componente elettiva composta dalle categorie sotto elencate:

1) componente «ospedaliera medica» - non meno di nove rappresentanti suddivisi tra le seguenti categorie:

- responsabili delle unità operative degenziali;
- altri medici in servizio presso le unità operative degenziali;
- medici dei servizi non degenziali ivi compresi i dirigenti sanitari dei presidi ospedalieri;

2) componente «territoriale medica» - non meno di un rappresentante per ognuna delle seguenti categorie:

- medici appartenenti all'area dipartimentale «Assistenza sanitaria di base, socio sanitaria e specialistica»;
- medici appartenenti all'area dipartimentale «Prevenzione»;
- medici veterinari;
- medici convenzionati con la U.S.L.;

3) componente «operatori sanitari laureati» - non meno di tre rappresentanti appartenenti alla categoria operatori sanitari laureati non medici;

4) componente «personale infermieristico e personale tecnico sanitario» - non meno di quattro rappresentanti suddivisi tra le seguenti categorie:

- personale infermieristico;
- personale tecnico-sanitario ivi compreso quello della riabilitazione.

2. Nel rispetto dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 7 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni, nonché delle proporzioni previste al comma 1 tra le diverse componenti, il regolamento di cui all'art. 6, comma 1, può stabilire una maggiore presenza numerica dei rappresentanti delle categorie di cui al comma 1. La componente elettiva nel suo complesso non può, comunque, superare le ventisei unità.

3. È membro di diritto del Consiglio dei Sanitari il Direttore sanitario che lo presiede.

## Art. 3.

*Consiglio dei Sanitari delle Aziende ospedaliere*

1. Il Consiglio dei Sanitari delle Aziende ospedaliere svolge le funzioni previste dall'art. 1; il Direttore generale richiede, altresì, il parere del Consiglio nel caso previsto dall'art. 7, comma 4, della legge regionale 42/1994.

2. Il Consiglio dei Sanitari è formato da una componente elettiva e da membri di diritto.

## Art. 4.

*Composizione del Consiglio dei Sanitari delle Aziende ospedaliere «Santa Corona» di Pietra Ligure e «Sampierdarena» di Genova*

1. Nella componente elettiva del Consiglio dei Sanitari delle Aziende ospedaliere è assicurata la rappresentanza delle seguenti categorie:

1) componente «medica» - non meno di nove rappresentanti suddivisi tra le seguenti categorie:

- responsabili delle unità degenziali;
- medici in servizio presso le unità degenziali;
- medici dei servizi non degenziali;

2) componente «operatori sanitari laureati» - non meno di tre rappresentanti appartenenti alla categoria operatori sanitari laureati non medici;

3) componente «personale infermieristico e personale tecnico sanitario» - non meno di quattro rappresentanti suddivisi tra le seguenti categorie:

- a) personale infermieristico;
- b) personale tecnico sanitario ivi compreso quello della riabilitazione.

2. Il regolamento all'art. 6, comma 1, può prevedere una maggiore presenza numerica dei rappresentanti delle categorie elencate al comma 1 garantendo, tuttavia, il rispetto delle proporzioni ivi previste tra le diverse componenti. La componente elettiva nel suo complesso non può, comunque, superare le venti unità.

3. Sono membri di diritto del Consiglio dei Sanitari il Direttore sanitario che lo presiede e i responsabili di ciascun dipartimento ospedaliero.

#### Art. 5.

##### *Composizione del Consiglio dei Sanitari dell'Azienda ospedaliera «S. Martino» di Genova*

1. Nel Consiglio dei Sanitari dell'Azienda ospedaliera «S. Martino» di Genova è assicurata una rappresentanza elettiva, universitaria ed ospedaliera, delle seguenti categorie:

1) componente «medica» - complessivamente non meno di dieci rappresentanti suddivisi tra le seguenti categorie:

- a) responsabili delle unità degenziali;
- b) altri medici in servizio presso le unità degenziali;
- c) medici dei servizi non degenziali;

2) componente «operatori sanitari laureati» - complessivamente non meno di quattro rappresentanti appartenenti alla categoria operatori sanitari laureati non medici;

3) componente «personale infermieristico e personale tecnico sanitario» - complessivamente non meno di quattro rappresentanti suddivisi tra le categorie:

- a) personale infermieristico;
- b) personale tecnico sanitario ivi compreso quello della riabilitazione.

2. Nell'ambito delle componenti di cui al comma 1 è garantito il rapporto paritario tra la rappresentanza ospedaliera e quella universitaria.

In particolare nell'ambito della «componente medica» il numero dei membri delle rappresentanze universitaria ed ospedaliera è determinato tenendo conto dei membri di diritto, di cui al comma 5, ascrivibili a ciascuna delle due rappresentanze.

3. In attesa della costituzione dei dipartimenti ospedalieri ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge regionale 42/1994, il rapporto paritario è garantito nell'ambito della sola componente elettiva di cui al comma 2.

4. Il regolamento di cui all'art. 6, comma 1, nel rispetto delle proporzioni previste tra le diverse componenti e del rapporto paritario tra la rappresentanza universitaria ed ospedaliera indicati ai commi precedenti, può prevedere una maggiore presenza numerica dei rappresentanti delle categorie elencate al comma 1. La componente elettiva nel suo complesso non può, comunque, superare le ventisei unità.

5. Il Consiglio dei sanitari è presieduto dal direttore sanitario. Sono membri di diritto del Consiglio i responsabili dei dipartimenti ospedalieri.

#### Art. 6.

##### *Elezioni del Consiglio dei Sanitari*

1. Il numero complessivo dei rappresentanti per ciascuna categoria e le modalità di elezione del Consiglio dei Sanitari sono disciplinati da un apposito regolamento adottato dal Direttore generale.

2. Tale regolamento è adottato previo esume con le Organizzazioni sindacali e gli Ordini dei medici territorialmente competenti ed è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.

3. Nel disciplinare le modalità di elezione il Direttore generale tiene conto dei seguenti principi:

a) i componenti non di diritto del Consiglio dei Sanitari sono eletti sulla base di liste distinte per ciascuna delle categorie individuate agli articoli 2, 4 e 5;

b) i componenti non di diritto sono eletti dal personale appartenente alle corrispondenti categorie riunite in unico collegio. Gli aventi diritto al voto possono esprimere una sola preferenza;

c) sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. A parità di voti risulta eletto il candidato con una maggiore anzianità di servizio nella qualifica;

d) in caso di cessazione dalla carica, dovuta a qualsiasi motivo, di uno dei componenti elettivi, subentra il candidato che, nella medesima lista, risulta primo tra i non eletti;

e) le elezioni per il rinnovo del Consiglio dei Sanitari sono indette dal Direttore generale dell'Azienda, almeno quaranta giorni prima della scadenza del Consiglio stesso. All'atto dell'indizione delle elezioni, il Direttore generale fissa la data, le sedi e gli orari delle votazioni;

f) sulla base dei risultati delle elezioni il Direttore generale provvede alla nomina del Consiglio dei Sanitari.

4. Il Direttore generale dell'U.S.L. prevede, nel regolamento di cui al comma 1, modalità di elezione della rappresentanza dei medici convenzionati analoghe a quelle previste per il personale dipendente.

#### Art. 7.

##### *Modalità di funzionamento del Consiglio dei Sanitari*

1. Il Consiglio dei Sanitari si riunisce su richiesta del Direttore generale o del Direttore sanitario. Il Consiglio è altresì convocato dal suo Presidente almeno una volta ogni tre mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Nella convocazione, da effettuarsi per iscritto almeno cinque giorni prima della data fissata, è indicato l'ordine del giorno della seduta.

2. Per la validità delle sedute del Consiglio dei Sanitari occorre la maggioranza dei componenti. Il Collegio si esprime a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

3. Il Presidente può invitare a partecipare alle sedute, senza diritto di voto, in relazione a specifiche questioni, altri dipendenti del ruolo sanitario dell'Azienda.

4. La composizione e modalità di funzionamento del Consiglio dei Sanitari, per quanto non previsto dal presente regolamento, sono stabilite dal Direttore generale.

#### Art. 8.

##### *Norma transitoria*

1. In sede di prima applicazione i Direttori generali delle Aziende sanitarie, entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento, adottano il regolamento previsto dall'art. 6, comma 1 e nei successivi quindici giorni indicano le elezioni del Consiglio dei Sanitari.

#### Art. 9.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria ai sensi dell'art. 55 del vigente Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Dato a Genova, addì 26 aprile 1995

MORI

95R1031

## REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1995, n. 30.

**Disciplina delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di commercio su aree pubbliche (legge 28 marzo 1991, n. 112).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 56 del 22 maggio 1995)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione Puglia con la presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite dalla legge 28 marzo 1991, n. 112 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, in conformità di quanto disposto dall'art. 118, ultimo comma, della Costituzione.

## Art. 2.

*Funzioni della Regione*

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a:

a) fissare i criteri programmatici, anche numerici, previsti dall'art. 2, comma 3, della legge n. 112 del 1991, previo ricevimento delle indicazioni dei Comuni di cui all'art. 3, comma 5, della legge medesima;

b) emanare gli indirizzi regionali previsti dall'art. 3, comma 12, sentita la commissione di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 112 del 1991.

## Art. 3.

*Commissioni*

1. Il Presidente della Giunta regionale nomina, con proprio decreto, le Commissioni a livello provinciale e la Commissione regionale per il commercio su aree pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, commi 2 e 3, della legge n. 112 del 1991, entro i termini e con le modalità stabilite dal D.M. 248/1993.

2. Le Commissioni di cui al precedente comma 1 sono nominate ugualmente qualora siano pervenute le designazioni di almeno due terzi dei componenti, salva l'integrazione con le successive designazioni.

3. La Commissione regionale è sentita per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della legge n. 112 del 1991, nel rispetto dei criteri programmatici, anche numerici, e degli indirizzi fissati dalla Regione.

4. Ai componenti della Commissione regionale competono il gettone di presenza, le indennità di missione e il rimborso spese di viaggio previsti dalla legge regionale 12 agosto 1981, n. 45 ed eventuali successive modifiche e integrazioni.

5. L'Assessore al ramo designa il rappresentante della regione, competente per materia, che presiede la Commissione regionale.

## Art. 4.

*Funzioni delegate ai Comuni*

1. I Comuni sono designati a esercitare le funzioni concernenti:

a) la conversione delle autorizzazioni già concesse ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 398 in una delle tipologie previste dalla legge n. 112 del 1991;

b) il rilascio delle autorizzazioni, anche stagionali, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, lettere b) e c), della legge n. 112 del 1991;

c) l'estensione, la riduzione o la sostituzione delle tabelle merceologiche;

d) l'autorizzazione al trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda;

e) la revoca dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, la decadenza della concessione del posteggio e la revoca della stessa concessione.

## Art. 5.

*Conversione dell'autorizzazione di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 398*

1. La conversione della autorizzazione di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 398 è effettuata:

a) dal Comune ove viene esercitata l'attività per le autorizzazioni di competenza comunale di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 112 del 1991;

b) dal Comune di residenza dell'operatore per le autorizzazioni di competenza regionale di cui all'art. 2, commi 3 e 4, della legge n. 112 del 1991;

c) dal Comune, a scelta dell'operatore, qualora l'autorizzazione, in forma itinerante, da convertire sia stata rilasciata da Comuni appartenenti ad altre Regioni con validità anche nella Regione Puglia;

d) dal Comune scelto dall'operatore, nel quale sia concessionario almeno di un posteggio, qualora l'autorizzazione sia stata rilasciata da Comuni appartenenti ad altre Regioni con validità anche nella Regione Puglia.

2. L'operatore deve fornire al Comune di cui al precedente comma 1, entro i termini e con le modalità previste dall'art. 19 del D.M. 248/1993 e successive modificazioni:

a) copia autenticata del titolo autorizzativo da convertire;

b) copia del titolo concessorio del posteggio o una dichiarazione rilasciata dal Comune sede di posteggio ovvero dichiarazione sostitutiva di notorietà prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risultino i posteggi di cui è concessionario con la chiara indicazione della ubicazione del mercato, della localizzazione e delle dimensioni dei posteggi occupati e della giornata di svolgimento del mercato.

3. I Sindaci, entro centotanta giorni dalla data di ricezione dei titoli citati al precedente comma 2, rilasciano la nuova autorizzazione riportante l'annotazione di tutti i posteggi di cui ciascun operatore è concessionario o l'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della legge n. 112 del 1991, inviandone copia alla Regione.

## Art. 6.

*Applicazione dell'art. 1, comma 2, della legge n. 112 del 1991*

1. I Comuni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, almeno entro il 31 dicembre di ogni anno, comunicano alla Regione la superficie disponibile delle aree di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 112 del 1991, l'ubicazione del mercato, la localizzazione e la dimensione dei posteggi con la indicazione delle aree riservate agli agricoltori.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al ramo, almeno con cadenza annuale, approva apposito bando riportante le superfici disponibili di cui al precedente comma 1, distinte per Comuni, disponendone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. La domanda di autorizzazione per la occupazione del posteggio di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 112 del 1991, completa di dati e notizie previsti dagli articoli 2 e 3, comma 5, del D.M. 248/1993 e con la precisa indicazione dei posteggi di cui ciascun operatore sia eventualmente già concessionario, deve essere presentata al Comune ove si intende ottenere il posteggio indicato nel bando regionale.

4. Il Comune esamina le domande di cui al precedente comma 3 secondo l'ordine cronologico di presentazione risultante dalla data di spedizione della raccomandata. Nel caso di più domande aventi la stessa data ha titolo di priorità il richiedente con maggiore anzianità di iscrizione al Registro esercenti commercio (REC) e, nel caso di parità, il più anziano di età, fatto salvo quanto previsto dall'art. 24, comma 9, lettera b), del regolamento di esecuzione della legge n. 112 del 1991, emanato con D.M. 248/1993. Ciascun operatore può essere concessionario di non oltre sei posteggi settimanali, comprendenti sia i mercati settimanali sia i mercati quindicinali e, di conseguenza, il Comune, ai fini della formulazione della graduatoria, deve escludere gli operatori titolari del numero massimo di posteggi dandone apposita comunicazione all'interessato.

5. Il Comune appronta la graduatoria e comunica l'assegnazione dei posteggi ai richiedenti, fino alla copertura di quelli disponibili previsti dal bando regionale. Gli assegnatari di posteggio, entro venti giorni dalla data di ricezione dell'avviso, devono far pervenire, a mezzo raccomandata, al Comune medesimo, la dichiarazione di accettazione del posteggio, pena la decadenza del diritto. Il Comune concedente il posteggio deve darne notizia al Comune di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera b) e può rilasciare nuova autorizzazione con l'annotazione del posteggio concesso qualora l'operatore interessato ne faccia esplicita richiesta.

6. Qualora si tratti di nuovo operatore viene rilasciata contestualmente, dal Comune indicato dal precedente art. 5, comma 1, lettera b), l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 112 del 1991, in uno con l'annotazione del posteggio.

7. Copia della graduatoria e delle autorizzazioni rilasciate con l'indicazione dei posteggi assegnati sono trasmesse dai Comuni interessati alla Regione al fine dell'aggiornamento dei posteggi disponibili.

8. Si intendono respinte le domande intese a ottenere il rilascio della autorizzazione per la occupazione dei posteggi, inviate ai Comuni della Regione o alla Regione stessa, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge non siano state già accolte.

#### Art. 7.

*Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all' art. 1, comma 2, lettera c), in forma itinerante*

1. La domanda di autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della legge n. 112 del 1991, completa di dati e notizie di cui all'art. 2 del D.M. 248/1993, deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente. Coloro che risiedono in altre Regioni possono presentare la domanda medesima a un Comune della Puglia a scelta dell'interessato.

2. Il Comune, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, espleta l'istruttoria e richiede al Settore commercio dell'Assessorato regionale all'industria, commercio, e artigianato apposito parere, che deve essere espresso dalla Commissione regionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della presente legge entro i successivi sessanta giorni.

3. Acquisito il parere favorevole di cui al precedente comma 2, l'Assessorato al ramo lo trasmette ai Comuni interessati che, previo accertamento dei requisiti soggettivi, rilasciano la relativa autorizzazione dandone comunicazione agli enti previsti dal successivo art. 10.

4. Le domande di cui al precedente comma 1 presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.M. 248/1993 sono esaminate dalla Regione tenendo conto della data originaria della domanda inviata ai Comuni e alla Regione ovvero della data di assunzione al protocollo del Comune o della Regione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 24, comma 5, del D.M. 248/1993.

#### Art. 8.

*Estensione, riduzione e sostituzione delle tabelle merceologiche*

1. Alle domande intese a ottenere l'estensione, la riduzione e la sostituzione delle tabelle merceologiche provvede il Comune che ha in carico il titolo autorizzativo, nel rispetto delle disposizioni della legge n. 112 del 1991 e del relativo regolamento di esecuzione.

2. Per le domande di cui al precedente comma 1 riguardanti l'esercizio del commercio in forma itinerante, vanno rispettate le indicazioni e le procedure di cui all'art. 7 della presente legge.

#### Art. 9.

*Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e decadenza della concessione del posteggio*

1. Il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione provvede:

a) alla revoca dell'autorizzazione stessa nei casi previsti dall'art. 5 della legge n. 112 del 1991;

b) alla sospensione e alla revoca conseguenti alle violazioni previste dall'art. 6 della legge n. 112 del 1991.

2. L'avvenuta decadenza dalla concessione del posteggio deve essere comunicata al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

3. La decadenza della concessione del posteggio in un determinato mercato non comporta automaticamente la revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività negli altri mercati in cui l'operatore è titolare di altri posteggi.

#### Art. 10.

*Comunicazione alla Regione e agli enti interessati*

1. I Comuni danno notizia alla Regione, alle Camere di commercio competenti per territorio e ai Comuni interessati, entro trenta giorni, dell'adozione dei seguenti provvedimenti:

a) conversione del titolo autorizzativo;

b) rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 2, commi 3 e 4, della legge n. 112 del 1991, nonché della estensione, riduzione, sostituzione di tabelle merceologiche;

c) concessione del posteggio;

d) revoca dell'autorizzazione;

e) decadenza della concessione del posteggio di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 112 del 1991;

f) cessazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui alla legge n. 112 del 1991.

2. La medesima comunicazione deve essere fatta al Questore territorialmente competente, secondo modalità e termini previsti dall'art. 8 della legge 12 agosto 1993, n.310.

#### Art. 11.

*Vigilanza e potere sostitutivo*

1. La funzione di vigilanza spetta al Settore commercio dell'Assessorato regionale all'industria, commercio e artigianato, il quale effettua, tra l'altro, particolari controlli sulle graduatorie approntate dai Comuni e sulle autorizzazioni rilasciate dagli stessi.

2. Nei casi di accertata inerzia o ingiustificato ritardo per ciò che attiene agli atti obbligatori relativi alle funzioni amministrative delegate, la Giunta regionale nomina un Commissario per l'adozione dei necessari provvedimenti, che si avvale delle strutture dei Comuni delegati.

Art. 12.

*Norme transitorie*

1. I Comuni che, alla data di entrata in vigore della legge n. 112 del 1991, non avessero ancora provveduto alla emissione degli atti di concessione dei posteggi di mercati esistenti, possono procedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'attribuzione definitiva del posteggio a favore dell'operatore che lo occupava alla data di entrata in vigore della legge n. 112 del 1991 (23 aprile 1991), a condizione che la frequenza del mercato sia attestata da regolare pagamento dell'occupazione del suolo pubblico o da altra documentazione rilasciata dal Comune.

2. Per l'anno 1995 possono essere rilasciate non più di cinquecento autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della legge n. 112 del 1991, in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia. Durante lo stesso anno sono, altresì, rilasciate le autorizzazioni già programmate per il 1994 e per le quali non si è reso possibile, alla data del 31 dicembre 1994, l'effettivo rilascio, non essendosi completata entro la data medesima la procedura istruttoria.

3. Il numero delle autorizzazioni in forma itinerante da rilasciare per gli anni successivi al 1995 sarà determinato con i criteri programmatici, anche numerici, di cui all'art. 2 della presente legge.

4. Le domande di autorizzazione in forma itinerante presentate alla Regione dopo il 1° gennaio 1994 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno trasmesse ai Comuni della Regione, i quali provvederanno a esaminarle e istruirle secondo la procedura di cui al precedente art. 7.

Art. 13.

*Tasse di concessione e copertura finanziaria*

1. Le tasse di concessione per il rilascio e per il rinnovo delle autorizzazioni previste della presente legge sono stabilite dalle leggi statali in vigore in materia.

2. Alla copertura finanziaria delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni i Comuni provvedono con la riscossione della tassa di rilascio delle rispettive autorizzazioni.

3. La tassa annuale deve essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno direttamente alla Regione. Il rinnovo annuale è dimostrato allegando le ricevute di versamento alle relative autorizzazioni.

4. Deve essere versata alla Regione la maggiorazione del cento per cento sulle tasse previste dal precedente comma 1, come prescritto dalla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 2 maggio 1995

MARTELLOTTA

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1995, n. 31.

**Art. 14 legge 8 giugno 1990, n. 142: Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni degli scarichi.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 56 del 22 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 36 della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24*

1. L'art. 36 della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24 è così sostituito:

«Art. 36 - *Funzioni delle Province in materia di disciplina e controllo degli scarichi*

1. Oltre alle funzioni amministrative di cui all'art. 8 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, le Province esercitano:

a) le funzioni inerenti le autorizzazioni per immettere direttamente in mare i rifiuti liquidi provenienti da insediamenti produttivi, dalle pubbliche fognature, anche pluviale, e dagli insediamenti civili, demandate alla Regione dall'art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;

b) le funzioni inerenti le autorizzazioni degli scarichi consistenti nella reiniezione nella stessa falda delle acque di infiltrazioni di miniere o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, demandate alla Regione dall'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132.

2. Ai sensi del comma 1, lettera g), dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le Province esercitano le funzioni inerenti le autorizzazioni allo scarico degli insediamenti civili, produttivi e delle pubbliche fognature, anche pluviale, a eccezione degli scarichi di cui al successivo art. 42.

3. Le Province attuano e organizzano la vigilanza e il controllo degli scarichi di cui al presente articolo».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 42 della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24*

1. L'art. 42 della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24 è così modificato:

«1. I Comuni esercitano le funzioni inerenti le autorizzazioni per gli scarichi sul suolo, nelle aree potenzialmente idonee così come individuate dal piano regionale di risanamento delle acque, dei reflui provenienti da insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 metri cubi, da campeggi e villaggi turistici ubicati in aree non servite da pubblica fognatura.

2. Le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni allo scarico nelle pubbliche fognature sono esercitate dagli enti gestori delle stesse».

Art. 3.

*Rinnovo autorizzazioni agli scarichi*

1. I titolari degli scarichi, autorizzati ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24, così come modificato dall'articolo unico della legge regionale 5 dicembre 1993, n. 28, devono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, provvedere al rinnovo dell'autorizzazione inoltrando la richiesta alle autorità competenti così come determinato dagli articoli 1 e 2 della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 2 maggio 1995

MARTELOTTA

95R1061

## LEGGE REGIONALE 2 maggio 1995, n. 32.

**Indicazioni programmatiche per il rilascio di nullaosta relativo alle grandi strutture di vendita previsto dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Norme di attuazione.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 56 del 22 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Contenuto*

1. La presente legge stabilisce le indicazioni programmatiche alle quali la Regione deve uniformarsi per il rilascio del nullaosta per le grandi strutture commerciali di vendita al dettaglio, previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, «Disciplina del commercio», agli articoli 26 e 27. Esse hanno validità di quattro anni.

Art. 2.

*Oggetto*

1. Il «nullaosta» regionale è richiesto nei seguenti casi:

a) per l'apertura di esercizi di vendita e di centri commerciali al dettaglio, quando la superficie di vendita, esclusi magazzini e depositi, è superiore a mq. 1.500. Per i centri commerciali al dettaglio, ai sensi del comma 6 dell'art. 47 del D.M. 4 agosto 1988, n. 375, gli esercizi di vendita non possono essere in numero inferiore a otto e devono essere inseriti in una struttura specifica provvista di spazi di servizio comuni gestiti unitariamente; la superficie di vendita da prendere in considerazione ai fini del rilascio del «nullaosta» è rappresentata dalla somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi ubicati nel centro commerciale;

b) per l'apertura di esercizi al dettaglio di generi di largo e generale consumo con superficie di vendita superiore a mq. 400, nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, secondo le risultanze anagrafiche;

c) per il trasferimento di sede di un esercizio o centro commerciale sottoposto a nullaosta regionale al di fuori del territorio comunale;

d) per l'ampliamento della superficie di vendita già concessa con nulla-osta, quando si superano i limiti dimensionali previsti per ciascuna tipologia indicata al successivo art. 6;

e) per la variazione merceologica dell'esercizio o del centro commerciale, quando la variazione interessa i generi di largo e generale consumo.

2. Le tabelle di largo e generale consumo di cui al presente articolo sono quelle di cui all'allegato 5 del D.M. 375/1988 e precisamente: Tab. I - IA - II - VI - VIII - IX.

Art. 3.

*Procedura per la richiesta del nullaosta*

1. La procedura per la richiesta del nullaosta è la seguente:

a) per singoli esercizi:

La richiesta di nulla-osta previsto dagli articoli 26 e 27 della legge n. 426 del 1971 va effettuata dagli interessati contestualmente alla presentazione della domanda di apertura e va trasmessa dal Sindaco alla Giunta regionale unitamente a tali domande;

b) per centri commerciali:

Colui che intenda creare un centro commerciale al dettaglio mediante l'apertura di più esercizi può presentare al Sindaco un'unica domanda, che sarà esaminata secondo un criterio unitario, in conformità alle norme e direttive del Piano commerciale comunale e delle presenti indicazioni regionali.

Ai soli fini della presentazione della domanda può non essere iscritto al Registro esercenti commercio (REC).

Coloro che intendono creare un centro commerciale al dettaglio, con eventuali infrastrutture e servizi comuni, mediante l'apertura di esercizi di cui vogliono conservare la distinta titolarità, possono chiedere al Sindaco che l'esame delle domande sia fatto congiuntamente secondo un criterio unitario, in conformità alle norme e direttive del Piano commerciale comunale e delle presenti indicazioni regionali.

2. La domanda di nullaosta deve essere corredata della seguente documentazione:

a) descrizione delle caratteristiche dell'iniziativa indicante:

1) nel caso di un singolo esercizio: superficie di vendita, tabelle merceologiche, iscrizione nel REC;

2) nel caso di centro commerciale: numero degli esercizi previsti, superficie di vendita complessiva, superficie di vendita per ciascun esercizio e relative tabelle merceologiche, nonché numero e superfici di eventuali attività paracommerciali ed extracommerciali;

b) cartografia progettuale da cui risulti la corografia della zona relativa all'area interessata, la collocazione della iniziativa rispetto alla viabilità, la documentazione relativa alla destinazione urbanistica dell'area medesima;

c) dimensione dell'area interessata alla iniziativa con la precisa indicazione del terreno disponibile, della superficie coperta e di quella afferente il parcheggio di pertinenza;

d) relazione tecnico-economica sull'iniziativa proposta, indicante:

1) stima dei residenti nell'area di attrazione prevista e delle eventuali presenze turistiche;

2) elenco delle strutture (o centri commerciali) della stessa tipologia esistenti nell'area di presunta attrazione;

3) ogni altro elemento utile di giudizio.

Art. 4.

*Obblighi dei Sindaci*

1. Il Sindaco trasmette alla Giunta regionale tutte le richieste di apertura di esercizi e centri commerciali sottoposte a nullaosta, purché gli interessati abbiano i requisiti di legge, e cioè:

a) in caso di centro commerciale: che il richiedente dichiara di essere «promotore di centro commerciale»;

b) in caso di singoli esercizi: che il richiedente sia iscritto al REC per le attività corrispondenti;

c) che l'area o l'immobile indicato abbia la prescritta destinazione urbanistica.

2. Unitamente alle richieste di nullaosta, il Sindaco deve trasmettere alla Giunta regionale copia di tutti gli atti relativi alle domande entro tre mesi dalla data di presentazione delle domande stesse.

## Art. 5.

*Iter procedurale per il rilascio del nullaosta*

1. La decisione sul nullaosta deve essere adottata dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte del Comune.

2. La decisione sul nullaosta deve essere comunicata dal Presidente della Giunta regionale, entro sette giorni dalla data della sua adozione, al Sindaco e, per conoscenza, al richiedente.

3. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2, il Sindaco adotta i provvedimenti di sua competenza ai sensi dell'art. 24 della legge n. 426 del 1971, nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, igienico-sanitari e delle norme relative alla destinazione urbanistica.

4. Trascorsi sei mesi dalla data di presentazione al Sindaco delle domande di apertura senza che la Giunta regionale abbia deciso sul nullaosta o, in caso di diniego, senza che il Sindaco abbia adottato i provvedimenti di sua competenza, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 426 del 1971, la domanda si intende respinta e, ai sensi dell'art. 28, ultimo comma, della legge n. 426 del 1971, è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di diniego o dalla scadenza dei sei mesi di cui al presente comma.

5. I Sindaci devono trasmettere alla Giunta regionale copia del provvedimento di autorizzazione all'apertura delle strutture di vendita sottoposte a nullaosta regionale entro trenta giorni dalla data di emissione, nonché, entro gli stessi termini, trasmettere eventuali cessazioni di strutture di vendita munite di nullaosta e ogni variazione di superficie di vendita e di superficie di servizi eventualmente intervenute in data successiva al rilascio del nullaosta.

## Art. 6.

*Tipologia*

1. Le attività di vendita al dettaglio sottoposte a nullaosta regionale sono classificate nelle seguenti tipologie:

a) primo livello: comprendono esercizi despecializzati aventi superficie di vendita superiore a mq. 7.000;

b) secondo livello: comprendono esercizi specializzati e despecializzati aventi superficie di vendita compresa tra 4.000 e 7.000 mq.;

c) terzo livello: comprendono esercizi specializzati e despecializzati aventi superficie di vendita inferiore a mq. 4.000.

2. Le tipologie di primo livello relative alla tabella VIII devono essere autorizzate solo in «Centri commerciali» così come definiti dal comma 6 dell'art. 47 del D.M. 375/1988.

## Art. 7.

*Modifiche merceologiche*

1. Il nullaosta regionale viene concesso per le tabelle merceologiche indicate nella domanda.

2. La modifica della composizione merceologica dell'esercizio o del centro commerciale, qualora comporti il superamento delle superfici di vendita concesse, deve essere autorizzata dal Comune se riguarda tabelle merceologiche non contingentate. Il Sindaco, nei termini previsti per l'apertura di nuovi esercizi, comunica l'accettazione al richiedente, nel rispetto dei regolamenti locali igienico-sanitari e di destinazione urbanistica, comunicando alla Giunta regionale le modifiche assentite.

3. Per modifiche riguardanti l'inclusione nell'esercizio commerciale o nel centro commerciale di prodotti di largo e generale consumo è necessario il preventivo nullaosta regionale, seguendo l'iter di cui ai precedenti articoli 3 e 4.

## Art. 8.

*Ampliamento delle strutture di vendita sottoposte a nullaosta*

1. L'ampliamento della superficie di vendita di una struttura sottoposta a nullaosta già in attività è subordinato a nullaosta regionale nei limiti, per le tabelle contingentate, delle quote assegnate a ciascuna area in cui il Comune è compreso.

## Art. 9.

*Concentrazione di esercizi commerciali preesistenti*

1. Più esercizi in attività nella stessa area, anche se ubicati in Comuni diversi, possono trasferirsi in un unico punto di vendita, con superficie complessiva massima inferiore alla somma del doppio di quella posseduta da ciascun esercizio, purché gli esercizi siano in attività da almeno tre anni nell'area.

2. La superficie è concessa in deroga a quella stabilita nelle presenti norme. Al momento dell'inizio dell'attività del nuovo esercizio gli esercenti devono cessare l'attività nei punti di vendita da cui è stato richiesto il trasferimento.

3. In caso di concentrazione in centro commerciale, a ciascun esercente sarà rilasciata una nuova autorizzazione dal Comune nel cui territorio è ubicato il centro commerciale.

4. Se la concentrazione avviene in un esercizio singolo, le precedenti autorizzazioni saranno sostituite da un'unica autorizzazione rilasciata dal Comune in cui è ubicato il nuovo esercizio.

## Art. 10.

*Quote di superficie ammissibile a nullaosta regionale*

1. Nel periodo di validità delle presenti indicazioni programmatiche, per ciascuna area in cui è stato suddiviso il territorio regionale, distintamente per livello di attrazione commerciale, sono concedibili i nullaosta per le strutture di vendita di prodotti di largo e generale consumo sino al raggiungimento delle superfici-obiettivo, al lordo dell'esistente, indicate nelle tavole allegate alla presente legge.

2. In caso di richieste riguardanti tabelle merceologiche alimentari diverse dalla tabella VIII, le quote di superficie-obiettivo sono quelle indicate nella colonna «alimentare» delle tavole allegate alla presente legge.

3. Per «esistente» si intende l'effettiva estensione delle grandi strutture commerciali operanti, oggetto della competenza regionale riguardo al rilascio del nullaosta. A tal fine, la Regione, in relazione alle richieste di nullaosta, trasmette ai Comuni interessati le notizie in suo possesso circa l'effettività dell'estensione delle strutture di cui al precedente comma 1, invitando a fornire eventuali integrazioni entro trenta giorni, trascorsi i quali, in mancanza di risposta da parte dei Comuni, si intenderà confermato il dato in possesso della Regione.

4. Per esercizi da autorizzare con tabelle merceologiche non definite di largo e generale consumo non viene stabilita alcuna quota.

5. Ai fini del rilascio del nullaosta per esercizi di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, all'interno dell'area di Capitanata vengono individuate le seguenti sub-aree:

## SUB-AREA PUNTA DEL GARGANO

Comuni	Abitanti
Cagnano Varano	9.075
Carpino	4.784
Ischitella	4.126
Peschici	4.319
Rodi Garganico	3.890
Sannicandro G.	19.677
Vico del Gargano	8.381
Vieste	12.991

## SUB-AREA MONTI DELLA DAIUNIA

Comuni	Abitanti
Alberona	1.269
Carlantino	1.449
Casalnuovo M.	2.374
Casalvecchio di P.	2.420
Celenza V.	2.299
San Marco la Catola	1.794
Vulturara Appula	744

## SUB-AREA CERVARO

Comuni	Abitanti
Bovino	4.456
Candela	2.809
Celle di San Vito	297
Deliceto	4.304
Orsara di Puglia	3.530
Accadia	3.101
Anzano di Puglia	2.365
Chieuti	1.803
Faeto	1.009
Monteleone di Puglia	1.461
Panni	1.082
Rocchetta S. Antonio	2.292
Roseto Valfortore	1.513
Sant'Agata di P.	3.050
Castelluccio Valmaggiore	1.547

6. Il nullaosta regionale è concedibile per le seguenti quote di superficie di vendita:

Sub-area Punta del Gargano:

Tabella I-I/A-II-VI-VIII: mq. 1500 complessivamente;

Tabella IX: mq. 810.

Sub-area Monti della Daunia:

Tabella I-I/A-II-VI-VIII: mq. 810 complessivamente;

Tabella IX: mq. 410.

Sub-area Cervaro:

Tabella I-I/A-II-VI-VIII: mq. 1300 complessivamente;

Tabella IX: mq. 810.

7. Il nullaosta è concedibile, sino alla concorrenza delle quote sopra indicate, in tutti i Comuni compresi nelle sub-aree, con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

## Art. 11.

*Centri storici*

1. Qualora gli interventi siano proposti in «centri storici» così come delimitati negli strumenti urbanistici comunali, il nullaosta è rilasciato in deroga alle quote stabilite nel precedente art. 10 alle seguenti condizioni:

a) che almeno il 50% della superficie di vendita sia rappresentata da esercizi già operanti nel Comune;

b) che il numero degli operatori commerciali al dettaglio non sia inferiore a otto e siano integrati da esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

c) che siano inseriti in una struttura a destinazione specifica provvista di spazi comuni gestiti unitariamente; l'intervento può essere realizzato anche in locali distinti ubicati in una via o piazza o altra area aperta al pubblico, purché con caratteristiche omogenee e con gestione unitaria degli spazi comuni;

d) che l'area in cui ubicare gli esercizi sia oggetto di interventi in materia di arredo urbano che configurino l'insieme degli esercizi come un tutto unitario e conferiscano a esso una specifica individualità.

2. In deroga a quanto stabilito dal successivo art. 14, le aree private destinate a parcheggio sono così stabilite: mq. 1,5 per 1 mq. di superficie di vendita complessiva e possono essere disponibili in un raggio di mt. 300 dal perimetro dell'area dell'intervento.

## Art. 12.

*Quote residue*

1. Nel caso di quote residue che, per effetto di assorbimento parziale di quelle previste, risultino insufficienti all'attivazione di un esercizio del livello corrispondente, è possibile destinare le superfici residue al livello inferiore adottando la seguente relazione:  $S \times 1,2$ , ove «S» rappresenta la superficie residua.

2. La nuova quota di superficie si aggiunge a quella eventualmente disponibile con il livello inferiore ed è concedibile in uno dei Comuni in cui è prevista la superficie del livello corrispondente.

## Art. 13.

*Esame richieste*

1. Le richieste di nullaosta saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione alla Giunta regionale.

2. In caso di domande concorrenti nello stesso Comune, l'esame sarà effettuato in conformità di quanto stabilito dall'art. 30 della legge n. 426 del 1971. Le priorità sono:

a) trasferimento nella stessa area;

b) ampliamenti;

c) accorpamento di esercizi preesistenti;

d) nuove iniziative comprendenti una quota di esercizi da trasferire;

e) nuova iniziativa.

## Art. 14.

*Aspetti urbanistici*

1. L'esame della domanda di nullaosta in sede regionale avviene solo se l'ubicazione della struttura commerciale è prevista in area o immobili compatibili per insediamenti commerciali al dettaglio. In difetto, la domanda si intende respinta.

2. La dotazione di aree private a parcheggio è prevista nelle seguenti misure minime:

a) centri commerciali mq. 2 per 1/mq. di superficie di tab. VIII + mq. 1,5 per 1/mq. di superficie di vendita e di somministrazione degli altri esercizi e dei servizi, oltre quelli di legge statale;

b) esercizi singoli: mq. 1,5 per 1/mq. di superficie di vendita per esercizi di tipologia di secondo e terzo livello, oltre quelli di legge statale.

3. Il possesso delle aree destinate a parcheggio, nelle misure indicate, è requisito essenziale, venuto meno il quale il nullaosta deve essere revocato.

4. I requisiti relativi al parcheggio devono sussistere anche a seguito di modifiche della superficie di vendita, di somministrazione o di servizi commerciali e paracommerciali, a qualunque titolo intervenute.

## Art. 15.

*Validità del nullaosta*

1. Il nullaosta regionale ha validità di anni due dalla data della comunicazione all'interessato da parte del Sindaco.

2. In caso di comprovata necessità, la Giunta regionale concede una proroga per un periodo massimo di due anni, decorsi i quali il nullaosta si intende decaduto.

3. Il titolare del nullaosta decaduto potrà presentare nuova domanda, seguendo l'iter previsto nelle presenti norme.

## Art. 16.

*Norme finali*

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, prima della scadenza del quadriennio di validità, potrà apportare modifiche alle presenti norme con le stesse procedure previste per l'approvazione.

2. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge, si rinvia alla legge n. 426 del 1971, al D.M. 375/1988 e ad altre disposizioni applicabili in materia.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 2 maggio 1995

MARTELLOTTA

(Omissis).

95R1062

## REGOLAMENTO REGIONALE 27 aprile 1995, n. 1.

**Norme sanitarie per il personale che viene a contatto con i fanghi.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 51 del 15 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'art. 6, punto 6, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, le norme sanitarie per il personale che viene a contatto con i fanghi derivanti dai processi di depurazione.

Art. 2.

*Applicazione*

1. Le norme sanitarie del presente regolamento si applicano agli addetti alle operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento e utilizzazione dei fanghi.

Art. 3.

*Informazione e istruzione del personale*

1. Il personale deve essere informato, da parte del datore di lavoro o da chi sovraintende alle attività, su tutto quanto concerne i rischi che possono derivare a seguito del contatto con i fanghi. Gli addetti devono, inoltre, essere adeguatamente addestrati all'uso dei mezzi personali di protezione, alla osservanza delle specifiche norme di igiene personale, alla esecuzione in sicurezza delle varie operazioni nonché al pronto soccorso.

Art. 4.

*Rischi*

1. I fanghi residuati dai processi di depurazione sono parzialmente dannosi per il personale addetto.

2. I rischi si riferiscono alla possibilità di contrarre malattie infettive i cui agenti patogeni possono essere presenti nei fanghi.

Art. 5.

*Prevenzione*

1. Per evitare i rischi di cui al precedente art. 1 è necessario osservare norme di igiene personale. In particolare:

a) utilizzare obbligatoriamente guanti di gomma o di materiale analogo;

b) evitare di avvicinare le mani, che abbiano toccato anche accidentalmente i fanghi, al corpo e specialmente alle mucose; lavare accuratamente le mani con acqua e sapone al termine di ogni operazione e farsi la doccia al termine di ogni turno di lavoro; particolare cura deve essere posta nella pulizia delle unghie, che devono essere mantenute corte e lavate con acqua e sapone facendo uso di apposito spazzolino;

c) tenere separati gli indumenti di lavoro dal vestiario usuale onde evitare il contatto;

d) rispettare ogni altra disposizione prevista dalle norme sanitarie vigenti.

2. È fatto espressamente divieto al personale addetto di accedere a locali pubblici in genere indossando gli indumenti di lavoro e senza aver preventivamente adempiuto agli obblighi di igiene personale di cui al presente articolo.

Art. 6.

*Mezzi di protezione personali*

1. Gli operatori devono avere a disposizione e utilizzare:

a) indumenti individuali idonei, preferibilmente in p.v.c. o materiali simili;

b) mascherina protettiva per polveri e aerosoli;

c) guanti di lattice naturale senza fodera o guanti di neoprene senza fodera o guanti di vinile «usa e getta»;

d) stivali in p.v.c. o sovrascarpe impermeabili a perdere, nonché quant'altro eventualmente previsto dalle norme sanitarie in vigore.

Art. 7.

*Presidi sanitari*

1. Ciascun addetto alle attività di cui all'art. 2 del presente regolamento deve avere a disposizione un «pacchetto di medicazione» contenente almeno:

a) una confezione di sapone disinfettante;

b) un flacone da 250 gr. di alcool denaturato;

c) tre fiale da 2 cc. di alcool iodato all'1%;

d) due fiale da 2 cc. di ammoniac;

e) un rotolo di cerotto adesivo da m 1 × cm 2;

f) due bende di garza idrofila da m. 5 × cm. 5 e una da m. 5 × cm. 7;

g) due buste da 5 compresse di garza idrofila sterilizzata da cm. 10 × cm. 10;

h) tre pacchetti da 20 gr. di cotone idrofilo;

i) tre spille di sicurezza;

l) un paio di forbici;

m) istruzioni sul modo di usare i materiali contenuti nel pacchetto di medicazione (allegato A del decreto ministeriale 28 luglio 1958, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1958, n. 189).

Art. 8.

*Visite mediche e analisi cliniche*

1. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti di lavoro, gli addetti devono:

a) essere visitati, prima della loro ammissione alle attività di cui all'art. 2 del presente regolamento, da un medico abilitato, per legge, a constatare i requisiti di idoneità;

b) essere sottoposti ogni anno a visita medica e a eventuali esami clinici strumentali e di laboratorio ritenuti necessari per accertare lo stato di salute e confermare l'idoneità.

**Art. 9.**  
*Vaccinazioni*

1. Gli addetti alle operazioni di cui all'art. 2 del presente regolamento devono essere sottoposti a vaccinazione antitetanica, antiftifica, antiepatite A e B.

**Art. 10.**  
*Libretto sanitario*

1. Gli addetti alle lavorazioni di cui all'art. 2 del presente regolamento devono essere forniti di «libretto sanitario» su cui vanno registrate le visite mediche e le analisi cliniche e le vaccinazioni di cui agli articoli 8 e 9; a tale libretto deve essere allegato «certificato di idoneità» alla mansione svolta, di cui al precedente art. 8.

**Art. 11.**  
*Vigilanza*

1. La vigilanza sull'applicazione del presente regolamento è affidata al Dipartimento di prevenzione della USL competente per territorio.

**Art. 12.**  
*Sanzioni*

1. Per l'inosservanza delle norme del presente regolamento si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in tema di protezione igienico-sanitaria dei lavoratori.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 27 aprile 1995

MARTELOTTA

95R1087

**REGOLAMENTO REGIONALE 27 aprile 1995, n. 2.**

**Guardie giurate particolari della Regione Puglia.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 51 del 15 maggio 1995)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

il seguente regolamento:

**Art. 1.**

*Mansioni delle Guardie giurate*

1. La Regione Puglia ha istituito, con la legge regionale 30 agosto 1979, n. 61, modificata e integrata dalla legge regionale 4 maggio 1990, n. 21, per l'esercizio delle funzioni di sicurezza, il «Nucleo Guardie giurate particolari», funzionalmente dipendente dall'Ufficio provvidorato ed economato.

2. Si intende «sicurezza» il complesso di prestazioni di rilevante interesse collettivo che la Regione Puglia intende garantire alle Istituzioni e territori demaniali regionali.

3. Le Guardie giurate particolari appartenenti all'area di vigilanza e custodia, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 3076/1991, e che in appresso verranno chiamati «agenti» prestano i seguenti servizi:

- a) vigilanza;
- b) controllo;
- c) servizio di tutela;
- d) rappresentanza.

**Art. 2.**  
*Vigilanza*

1. Gli agenti per il servizio di vigilanza assicurano le seguenti prestazioni:

a) vigilanza agli ingressi delle sedi delle strutture regionali, ivi compresa l'apertura e la chiusura degli stessi, se necessaria. I dipendenti regionali possessori delle chiavi di accesso alle sedi regionali dovranno essere regolarmente autorizzati dal responsabile del Settore da cui dipendono e le generalità degli stessi dovranno essere annotate su apposito registro, vidimato dal dirigente del Nucleo;

b) custodia, esclusivamente ai fini di sicurezza, di tutte le chiavi dei locali degli uffici regionali;

c) controllo all'inizio e alla fine di ogni turno che all'interno dell'immobile, per ogni singolo piano, sia tutto regolarmente in ordine, segnalando verbalmente o per iscritto, a seconda della consistenza del fatto, al responsabile del Nucleo guardie giurate, ogni tipo di inconveniente constatato. Resta inteso che l'agente non potrà rispondere, tranne nei casi di flagranza, della sottrazione di beni o atti che avvengono durante l'orario di lavoro, nè di furti che dovessero avvenire dopo l'orario di chiusura degli uffici. Salvo nei casi in cui sia comprovata una responsabilità riveniente alla propria funzione o incuria o inosservanza delle norme del presente regolamento;

d) controllo a vista che l'accesso delle autovetture nei garage regionali avvenga solo per quelle dell'Amministrazione regionale o di persone regolarmente autorizzate;

e) richiesta di documento di riconoscimento e trascrizione di generalità su apposito registro vidimato dal dirigente del Nucleo di tutti i cittadini che accedono agli uffici regionali. L'agente di servizio, al termine delle predette operazioni, rilascerà apposito «pass» su cui verrà indicato l'ufficio presso cui il cittadino ha richiesto l'accesso. All'uscita dello stesso, l'agente di servizio, prima di restituire il documento di riconoscimento, accetterà, dalla dichiarazione apposta sul «pass» dall'ufficio interessato, che il visitatore è stato presso l'ufficio per il quale aveva richiesto l'accesso. Sono fatti salvi da dette formalità tutti gli amministratori regionali e gli impiegati muniti dell'apposito tesserino o conosciuti dall'agente addetto, nonché le personalità pubbliche note o accompagnate da persone identificate; in quest'ultimo caso, l'agente trascriverà ugualmente il nominativo sull'apposito registro, indicando il motivo della mancata richiesta di documento. Inoltre, l'agente di servizio avrà cura di fornire informazioni e notizie a coloro che le richiedono, sempre che il dovere del servizio non si opponga, nonché di far osservare l'orario di accesso al pubblico, soprattutto per quegli uffici per i quali, con regolare disposizione di servizio, lo stesso sia limitato a giorni e/o orari prestabiliti;

f) controllo all'entrata e all'uscita di pacchi, buste o borse ingombranti e qualsiasi altro oggetto o involucro sospetto che possa contenere oggetti di insicurezza o pericolo per l'Amministrazione regionale, nonché materia di proprietà regionale, per la quale non sia stata autorizzata, da parte del responsabile dell'ufficio, l'utilizzazione all'esterno della sede regionale e/o il trasferimento ad altre sedi regionali; in quest'ultimo caso, un elenco del materiale trasferito, sottoscritto dal dirigente dell'ufficio al quale apparteneva, deve essere trattato dall'agente di servizio e inviato con una propria relazione di servizio al Nucleo guardie giurate;

g) osservanza che l'accesso, in caso di riunioni, incontri, assemblee o altre circostanze che comportino ingressi di persone in massa, avvenga solo dopo l'autorizzazione del responsabile del Settore interessato. Inoltre, l'agente di servizio trascriverà sull'apposito registro i dati personali di uno o più elementi del gruppo e, qualora il posto di vigilanza sia sufficientemente presidiato, accompagnerà il gruppo stesso nel luogo di riunione e, se espressamente richiesto dal dirigente responsabile dell'incontro, si tratterà sino alla conclusione per ogni evenienza e necessità attinente la propria funzione;

h) osservanza di territori, sottopassaggi, portoni, autorimesse e cortili che si trovano nel raggio della propria azione;

i) osservanza delle norme di civile comportamento, educazione e rispetto nei confronti di tutti (Amministratori, dipendenti, cittadini ecc.), nonché garbato rifiuto a prestazioni di natura diversa da quelle previste dal presente regolamento;

l) osservanza delle norme del Codice penale e di Procedura penale e richiesta di intervento delle Forze dell'Ordine per le competenze di Polizia giudiziaria, in casi di verifica di compimento di reato;

m) riservatezza e professionalità, in caso di reato, sugli elementi e notizie raccolte, per far sì che non siano manomessi o alterati;

n) stesura di rapporti, verbali o relazioni di servizio al dirigente del Nucleo in caso di qualsiasi situazione anormale verificatasi durante il servizio;

o) altri servizi di vigilanza, purché attinenti le proprie funzioni, richiesti dagli uffici e disposti dal dirigente del Nucleo, che pertanto si assume ogni responsabilità nei confronti degli organi superiori.

#### Art. 3.

##### Controllo

1. In riferimento all'art. 2 della L.R. 61/1979, sostituito dall'art. 2 della L.R. 21/1990, con provvedimento della Giunta regionale, che ne stabilisce anche la durata, possono essere affidati agli agenti, ai fini specifici della sicurezza, i seguenti incarichi:

a) controllo sull'osservanza delle disposizioni di legge su territori demaniali della Regione Puglia;

b) controllo, in ausilio ai funzionari preposti e previo corso di formazione professionale, sui pagamenti delle tasse relative alle concessioni regionali o società commerciali interessate e a quelle ad autorizzazione regionale.

#### Art. 4.

##### Servizio di tutela

1. Su richiesta del Presidente del Consiglio regionale e della Giunta regionale, potrà essere organizzato un servizio di tutela per la salvaguardia di beni mobili o atti che esigono particolari garanzie di sicurezza e riservatezza.

#### Art. 5.

##### Servizio di rappresentanza

1. Per gli agenti appartenenti al «Nucleo guardie giurate partecolari», giusta quanto disposto dal punto d) dell'art. 2 della L.R. 61/1979, modificato dall'art. 2 della L.R. 21/1990, sono previsti i servizi di rappresentanza.

2. Tali servizi si svolgono in base alle direttive impartite al dirigente del Nucleo dal Presidente della Giunta regionale.

#### Art. 6.

##### Epletamento del servizio

1. Nelle more dell'accorpamento degli uffici regionali in uniche sedi provinciali, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, indicherà i plessi da sottoporre a vigilanza, controllo e servizio di tutela, determinando anche il numero dei componenti le relative pattuglie, che non potrà essere inferiore a due unità.

2. Man mano che si concretizzerà l'accorpamento degli uffici regionali, gli agenti in servizio presso la Sezione provinciale interessata dovranno assicurare il servizio di vigilanza nell'unica sede, con migliore distribuzione anche nell'interno del plesso ed estensione del servizio nell'arco dell'intera giornata, se e quando il numero degli agenti a disposizione lo consentirà.

3. Nell'attuale situazione di pluralità di sedi, il servizio verrà espletato prevalentemente all'esterno degli immobili e nei vani di accesso degli stessi, fatti salvi i casi di cui agli articoli precedenti e quando gli Uffici non occupano l'intero stabile ma parte di esso; in tale circostanza gli agenti dovranno stazionare prevalentemente all'interno e in prossimità dei relativi ingressi dei piani.

#### Art. 7.

##### Orario di lavoro e turni

1. I turni di servizio del personale di vigilanza appartenente al «Nucleo guardie giurate», relativamente alle province con più sedi d'Ufficio, sono divisi in due servizi di 6,30 ore ciascuno, come appreso specificato, con recupero di 3,30 ore nella giornata prevista dall'accordo decentrato vigente:

1) Turno: Ore 7,00/7,30 - 13,30/14,00;

2) Turno: Ore 13,30/14,00 - 20,00/20,30.

2. Qualora per motivi di servizio dovesse verificarsi la necessità di prestare servizio notturno o festivo, verranno chiamati in forza gli appartenenti al turno di pronta reperibilità relativa di cui al successivo art. 10.

3. Allorquando si concretizzeranno gli accorpamenti degli uffici regionali in unica sede provinciale e il numero degli agenti di servizio consentirà la vigilanza 24 ore su 24 ore, i turni di servizio saranno determinati di conseguenza.

4. Per le esigenze di servizio che si rendessero necessarie al di fuori del normale orario lavorativo, potranno essere autorizzate, nell'ambito dell'eventuale monte-ore previsto dall'Amministrazione per ciascun dipendente, dal dirigente del Nucleo, prestazioni straordinarie; a tal uopo, lo stesso indicherà l'ora di inizio e la presumibile ora di fine servizio.

5. Nel caso in cui, per lo svolgimento di sedute della Giunta regionale, Assemblee del Consiglio regionale, riunioni di Amministratori, dovesse essere necessario protrarre la chiusura degli uffici regionali oltre le ore 20,00/20,30, soprattutto ove manchi il personale di custodia, gli agenti di turno rimarranno in servizio tutti o in parte e, comunque, in numero non inferiore a due, a seconda delle circostanze, sino al termine delle riunioni, fatti salvi i controlli dell'immobile previsti dal precedente art. 2.

6. Tranne che non siano di ausilio durante le predette riunioni, i dipendenti regionali dovranno lasciare gli uffici regionali entro le ore 19,00, fatti salvi alcuni particolari casi nei quali, però, il personale dovrà farsi autorizzare dal dirigente dell'ufficio da cui dipendono.

7. Nei casi previsti dal presente articolo, gli agenti che rimarranno in servizio oltre le ore 20,00/20,30 dovranno relazionare al dirigente del Nucleo in ordine ai motivi per i quali si è reso necessario prolungare il servizio oltre il normale orario lavorativo, allo scopo di segnalare al competente Ufficio del Settore personale le ore eccedenti come lavoro straordinario, sempre che lo stesso rientri nel monte-ore autorizzato.

#### Art. 8.

##### Referenti dei turni

1. Ai fini del rapporto con il dirigente del Nucleo guardie giurate, fungerà da referente in ogni turno e in ogni plesso l'agente della pattuglia più anziano nel servizio e, a parità di servizio, quello più anziano anagraficamente.

2. Detti agenti avranno cura dei fogli di presenza e annoteranno sugli stessi i motivi delle eventuali assenze.

3. La regolarità di detti fogli, fatti salvi le varie autorizzazioni e i controlli per congedi ordinari e straordinari, permessi, ecc., verrà verificata e sottoscritta in ogni caso dal responsabile del Nucleo.

#### Art. 9.

##### Composizione dei turni

1. Sino all'accorpamento degli uffici regionali in uniche sedi provinciali e una volta individuate le sedi da sottoporre a vigilanza e il numero dei componenti le relative pattuglie nei modi previsti dal precedente art. 6, le composizioni delle stesse verranno determinate dal dirigente del Nucleo, considerata l'esperienza maturata e valutate eventuali necessità logistiche.

2. La composizione delle pattuglie, così determinata, durerà di norma 12 mesi; dopo di che si provvederà a ricomporle tenuto conto di eventuali altre esigenze. Resta inteso, però, che potrà essere consentito lo scambio di uno o più componenti le pattuglie di vigilanza, purché gli interessati siano d'accordo.

3. Infine, è consentita la sostituzione, a cura del dirigente del Nucleo, di uno o più componenti le pattuglie con altri agenti in caso di emergenza o defezioni (malattia, congedi, dimissioni, ecc.).

#### Art. 10.

##### Reperibilità

1. È istituito il Servizio di pronta reperibilità nell'ambito del Corpo, allo scopo di assicurare il proprio intervento nei casi straordinari o non prevedibili (calamità, occupazioni e altri gravi avvenimenti che comportino pericolo per l'Amministrazione) che dovessero verificarsi in qualsiasi momento della giornata.

2. Sono formate squadre di pronta reperibilità, ciascuna pari ad un quarto della forza disponibile e, quindi, operanti una per settimana.

3. Per reperibilità si intende l'obbligo dell'agente incluso nel relativo turno di essere in grado di ricevere prontamente e costantemente, per l'intero arco delle 24 ore, le eventuali chiamate e di provvedere in conformità raggiungendo il posto di servizio in tempo utile.

4. È fatto obbligo a tutto il personale interessato al Servizio di pronta reperibilità di comunicare per iscritto al dirigente del Nucleo l'indirizzo presso il quale sarà reperibile e l'eventuale numero di telefono.

5. Il dipendente non potrà essere posto in servizio di pronta reperibilità per un periodo superiore a giorni sette per ogni mese.

6. Il servizio sarà remunerato come da contratto.

7. Il dipendente che, essendo in servizio di pronta reperibilità, risultasse non reperibile nei modi previsti dal precedente comma 3, salvo giustificato motivo, può essere soggetto a procedimento disciplinare.

#### Art. 11.

##### *Controllo attività e vigilanza esterna*

1. Per lo svolgimento di attività di vigilanza e/o rappresentanza che comporti spostamenti di servizio, gli agenti utilizzeranno, previa autorizzazione del Dirigente, le autovetture che l'Amministrazione metterà a disposizione del Nucleo.

2. A tale scopo, tutti gli agenti in possesso di patente di guida in regola sono autorizzati alla guida delle autovetture summenzionate.

#### Art. 12.

##### *Personale privo di decreto di nomina*

1. Gli agenti non ancora in possesso del decreto di nomina prefettizio dovranno, durante il servizio, accompagnare gli agenti regolarmente autorizzati per impraticarsi sulle mansioni da espletare ed essere, quindi, disponibili per un immediato autonomo impiego, non appena definita, nei modi di legge, la loro posizione.

#### Art. 13.

##### *Armamento*

1. Con provvedimento della Giunta regionale verrà individuato il tipo di armamento di cui le Guardie giurate dovranno essere dotate.

#### Art. 14.

##### *Deposito armamento*

1. Allorquando si accorperanno gli uffici regionali in uniche sedi provinciali e per consentire agli agenti il deposito delle armi quando non ne ritengono necessaria la detenzione, potrà essere istituito presso dette sedi un deposito per la custodia delle armi in idoneo locale, che comprenderà anche una serie di armadi spogliatoio per le necessità di ogni agente.

#### Art. 15.

##### *Caratteristiche e vigilanza del deposito armi*

1. Quando si verificheranno le condizioni di cui al precedente art. 14, le armi potranno essere depositate in casseforti blindate, con doppio congegno di sicurezza, qualora non contrasti con le norme vigenti in materia di armi ed esplosivi.

2. Il vano destinato a contenere la succitata cassaforte dovrà essere munito di una sola porta d'ingresso blindata, con spioncino.

3. Lo stesso vano non dovrà essere ubicato prospiciente a strade perimetrali o confinante con abitazioni private.

4. Per l'annotazione in uscita e in entrata il movimento delle armi in dotazione degli agenti è istituito un registro numerato, timbrato e siglato dal Dirigente del Nucleo in ogni pagina della sua composizione.

5. Verrà effettuata assidua vigilanza e controllo 24 ore su 24 ore al vano destinato a contenere la cassaforte e l'agente incaricato conserverà le chiavi di accesso e quella relativa alla cassaforte.

#### Art. 16.

##### *Corsi di aggiornamento e riqualificazione*

1. Per il personale appartenente al Nucleo guardie giurate sono previsti, ai sensi della L.R. 21/1990 corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale.

2. Detti corsi saranno effettuati almeno una volta l'anno e saranno a partecipazione obbligatoria.

3. A tal proposito, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, indicherà di volta in volta le modalità di attuazione dei predetti corsi, compresa la durata, le materie e i docenti, da individuare preferibilmente in dipendenti regionali esperti nelle varie materie.

#### Art. 17.

##### *Vestituario*

1. Gli agenti durante il servizio dovranno obbligatoriamente indossare la divisa prevista dall'apposito regolamento sul vestiario al personale regionale.

2. Nel caso in cui, per motivi eccezionali, gli agenti siano sprovvisti di divisa, durante il servizio dovranno obbligatoriamente portare ben visibile il tesserino regionale di riconoscimento personale.

#### Art. 18.

##### *Modifica regolamento*

1. Il presente regolamento potrà essere modificato ogni qual volta nuove norme legislative, contrattuali o accordi sindacali lo impongano.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 27 aprile 1995

MARTELOTTA

95R1088

## REGIONE SICILIA

LEGGE 13 luglio 1995, n. 51.

**Contributo annuale alla Fondazione Museo Mandralisca di Cefalù, all'Associazione Istituto internazionale del papiro di Siracusa, alla Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari Museo delle Marionette di Palermo ed alla Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella a Capo d'Orlando.**

*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 38 del 22 luglio 1995)*

### REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a corrispondere annualmente un contributo di lire 300 milioni alla Fondazione Museo Mandralisca di Cefalù, di lire 100 milioni alla Associazione Istituto internazionale del papiro di Siracusa, di lire 300 milioni alla Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari Museo delle Marionette di Palermo e di lire 300 milioni alla Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella a Capo d'Orlando per il perseguimento dei fini istituzionali.

## Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari a lire 1.000 milioni per l'anno 1995, si farà fronte mediante utilizzo del capitolo 21257 del bilancio della Regione che presenta le relative disponibilità.

## Art. 3.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 luglio 1995

GRAZIANO

95R1140

## LEGGE 21 luglio 1995, n. 52.

**Disposizioni urgenti per il settore forestale.**

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 38 del 22 luglio 1995)

## REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE REGIONALE

## PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Proroga del termine di cui all'articolo 11 della legge regionale 18 maggio 1995, n. 41.*

1. Il termine del 30 giugno 1995, previsto dall'articolo 11 della legge regionale 18 maggio 1995, n. 41, è prorogato al 31 ottobre 1995.

## Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 luglio 1995.

GRAZIANO

95R1141

## DECRETO PRESIDENZIALE 12 aprile 1995, n. 53

**Regolamento concernente lo statuto del Centro regionale di formazione della polizia municipale.**

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 38 del 22 luglio 1995)

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche;

Vista la legge 7 marzo 1986, n. 65;

Visto l'art. 11 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17;

Visto il decreto dell'Assessore per gli enti locali n. 117 del 13 dicembre 1990, con il quale è stato istituito il Centro regionale di formazione per la polizia municipale;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il parere favorevole, espresso sullo schema di statuto predisposto dall'Amministrazione, della Commissione legislativa Affari istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana, giusta nota prot. n. 18010/ALCP del 3 agosto 1993;

Visto il parere n. 547 del 1993, reso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in data 19 ottobre 1993;

Visto il D.P.Reg. n. 903 del 12 novembre 1993, con cui veniva approvato lo statuto del Centro di formazione per la polizia municipale, che non citava nelle premesse il parere, tra l'altro già acquisito, dalla Commissione legislativa per gli affari istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana, secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 5, della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17, e che era stato emanato senza la previa deliberazione della Giunta regionale, così come previsto dalle vigenti norme;

Visto il D.P.Reg. n. 209 del 3 maggio 1994, con il quale si è provveduto ad emanare lo statuto del Centro di formazione per la polizia municipale a convalida del D.P.Reg. n. 903 del 12 novembre 1993;

Viste le osservazioni n. 114 del 22 giugno 1994 formulate dalla Corte dei conti in sede di riscontro di legittimità del predetto D.P.Reg. n. 209 del 3 maggio 1994;

Viste le proposte di modifiche statutarie e regolamentari avanzate dall'Assessore per gli enti locali con nota prot. 3941 del 5 settembre 1994;

Visto il parere prot. n. 24681 del 5 dicembre 1994 espresso dalla 1<sup>a</sup> Commissione legislativa dell'Assemblea regionale nella seduta del 30 novembre 1994;

Visto il parere n. 92/95 del 14 marzo 1995 espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa;

Vista la delibera n. 213 adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 5 aprile 1995;

Ritenuto, pertanto, di dovere convalidare il predetto D.P.Reg. n. 903 del 1993 di emanazione dello statuto del Centro regionale per la formazione della polizia municipale, convertendolo, con modifiche, nel successivo testo, in sostituzione del precedente D.P.Reg. n. 209 del 3 maggio 1994;

Su proposta dell'Assessore per gli enti locali;

EMANA  
il seguente regolamento:

## Art. 1.

**Finalità**

Il Centro di formazione per la polizia municipale è organismo dell'Assessorato degli enti locali con autonomia organizzativa e gestionale.

Esso ha sede in Palermo.

Il Centro cura e realizza la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento professionale degli appartenenti ai servizi e ai corpi di polizia municipale della Sicilia.

## Art. 2.

**Attività**

Per il raggiungimento dei propri fini il Centro:

a) organizza corsi e seminari di formazione e aggiornamento professionale di tirocinio e di addestramento anche avuto riguardo alla previsione di cui alla lett. b) del quarto comma dell'art. 12 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17, relativa alle iniziative del Comitato tecnico regionale per la polizia municipale in ordine alla promozione di studi e di iniziative ed alla formulazione di suggerimenti per il miglioramento del servizio di polizia municipale; organizza e tiene i convegni;

b) elabora e produce materiale didattico;

c) instaura contatti e rapporti con enti locali e istituzioni italiani e esteri nel campo della polizia municipale allo scopo di acquisirne le esperienze e le conoscenze.

Per lo svolgimento delle sue attività il Centro può promuovere la collaborazione di università e istituti scientifici pubblici specializzati delle scuole di polizia di amministrazioni statali e centri di formazione di polizia municipale regionali o di enti locali.

I corsi, i seminari e i convegni possono essere organizzati e tenuti in località diverse dalla sede del Centro.

#### Art. 3.

##### *Gestione finanziaria e contabile*

Il Centro predispone annualmente il programma di spesa.

La gestione finanziaria e contabile è disciplinata dallo speciale regolamento di cui al 6° comma dell'art. 11 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17.

Al finanziamento del Centro si provvede con il fondo di cui al 4° comma dell'art. 11 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17.

#### Art. 4.

##### *Organi*

Sono organi del Centro:

- il consiglio di amministrazione;
- il direttore.

#### Art. 5.

##### *Il consiglio di amministrazione*

Il consiglio di amministrazione è composto da un presidente, da cinque consiglieri e dal direttore del Centro. Un dirigente degli uffici partecipa con funzioni di segretario.

Il consigliere più anziano assume le funzioni vicarie del presidente nei casi di assenza o di impedimento.

Il presidente convoca e presiede il Consiglio e ne stabilisce l'ordine del giorno.

Il consiglio dura in carica quattro anni dall'insediamento e i suoi componenti non possono essere riconfermati più di una volta.

Il consiglio di amministrazione:

##### *a) delibera:*

le direttive programmatiche del Centro, il programma annuale di attività e il relativo programma di spesa;

l'organizzazione di corsi, seminari e convegni e i relativi incarichi di docenza;

*b) approva la relazione annuale sull'attività svolta predisposta dal direttore, da presentare all'Assessore regionale per gli enti locali ai sensi del 7° comma dell'art. 11 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17;*

*c) delibera le spese superiori a lire dieci milioni;*

*d) propone all'Assessore per gli enti locali la stipula di convenzioni per l'organizzazione di corsi, seminari e convegni con le università e istituti pubblici specializzati.*

#### Art. 6.

##### *Il direttore*

Il direttore sovrintendente ai servizi del Centro.

In particolare, il direttore:

esegue le direttive programmatiche e le deliberazioni del consiglio di amministrazione;

dirige e coordina le attività del Centro;

predispone per l'approvazione del consiglio e, in armonia con le sue direttive programmatiche, il programma di spesa, i piani esecutivi di attività e la relazione annuale all'Assessore regionale per gli enti locali;

promuove e coordina i rapporti del Centro con enti e istituzioni esterne;

dispone le spese d'importo fino a lire dieci milioni;

dirige e coordina gli uffici del Centro;

emette gli ordinativi di pagamento;

provvede nelle materie a lui delegate dall'Assessore per gli enti locali.

#### Art. 7.

##### *Nomina degli organi*

Il consiglio di amministrazione è nominato dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali che sceglie tra funzionari pubblici in servizio o a riposo con qualifica dirigenziale.

Almeno due dei consiglieri sono scelti tra i comandanti in servizio di corpi di polizia municipale con la qualifica non inferiore alla 1<sup>a</sup> dirigenziale.

Il consiglio dura in carica quattro anni.

Il direttore è nominato con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali che lo sceglie tra pubblici funzionari in servizio o a riposo con qualifica di direttore regionale o dirigente superiore amministrativo.

Il direttore dura in carica cinque anni e può essere riconfermato per una sola volta.

#### Art. 8.

##### *Uffici*

Gli uffici del Centro hanno la seguente dotazione organica: 4 dirigenti, 6 assistenti, 2 stenodattilografi, 4 dattilografi, 3 archivisti, 2 commessi, 2 agenti tecnici, 2 operai.

L'Assessore regionale per gli enti locali con proprio decreto assegna al Centro il personale necessario.

#### Art. 9.

##### *Controlli*

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono trasmesse entro cinque giorni dalla loro adozione all'Assessore regionale per gli enti locali, il quale, entro i successivi venti giorni, può sospenderne l'efficacia con provvedimento motivato. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, per gravi e persistenti violazioni di legge o per impossibilità di funzionamento, scioglie il consiglio di amministrazione con proprio decreto e ne affida contestualmente le funzioni ad un commissario straordinario in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere. Il direttore può essere sollevato dall'ufficio per gravi motivi con decreto motivato dall'Assessore per gli enti locali.

#### Art. 10.

##### *Compensi*

I compensi al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione del Centro sono stabiliti con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la Giunta regionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 12 aprile 1995.

MARTINO

95R1142

## DECRETO PRESIDENZIALE 12 aprile 1995, n. 54

**Norme regolamentari applicative relative al Centro regionale di formazione per la polizia municipale.***(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 38 del 22 luglio 1995)***IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche;

Vista la legge 7 marzo 1986, n. 65;

Visto l'art. 11 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17;

Visto il decreto dell'Assessore per gli enti locali n. 117 del 13 dicembre 1990, con il quale è stato istituito il Centro regionale di formazione per la polizia municipale;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il parere n. 547 del 1993 reso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in data 19 ottobre 1993;

Visto il D.P. n. 903 del 12 novembre 1993, che nelle premesse indica sia lo schema di statuto che quello di regolamento del Centro di formazione per la polizia municipale, ma nel dispositivo pronuncia solo l'approvazione dello statuto, e che è stato adottato, tra l'altro, senza la deliberazione della Giunta regionale che esprime parere vincolante ai sensi delle vigenti norme;

Vista la deliberazione n. 135, con la quale la Giunta regionale, nella seduta del 13 aprile 1994, ha espresso parere favorevole all'adozione dello statuto e del regolamento del Centro regionale per la polizia municipale;

Visto il D.P.Reg. n. 210 del 3 maggio 1994, con il quale si è provveduto ad emanare il regolamento del Centro regionale di formazione per la polizia municipale;

Viste le osservazioni formulate dalla Corte dei conti in sede di riscontro di legittimità del predetto D.P.Reg. n. 210 del 3 maggio 1994;

Viste le proposte di modifiche statutarie e regolamentari avanzate dall'Assessore per gli enti locali con nota prot. n. 3941 del 5 settembre 1994;

Visto il parere n. 92/55 del 14 marzo 1995 espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa;

Vista la delibera n. 213 adottata dalla Giunta regionale in data 5 aprile 1995;

Ritenute di dover adottare il regolamento del Centro regionale di formazione per la polizia municipale di cui all'art. 11 della legge regionale n. 17/90;

Su proposta dell'Assessore per gli enti locali;

EMANA

il seguente regolamento:

**TITOLO I****ORGANIZZAZIONE****Art. 1.****Autonomia**

L'autonomia organizzativa, amministrativa e contabile del Centro regionale per la formazione della polizia municipale si esplica, in conformità allo statuto e nei limiti di dotazione del fondo di cui all'art. 11, comma 4, della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17, secondo la disciplina contenuta nel presente regolamento.

**Art. 2.****Consiglio di amministrazione**

Il consiglio di amministrazione è convocato dal suo presidente in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e in via straordinaria su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti o del direttore del Centro.

Il consiglio delibera con la maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

**Art. 3****Competenze del consiglio di amministrazione**

Il consiglio di amministrazione, fermo restando quanto disposto dall'art. 5 dello statuto:

**1) delibera:**

a) il programma annuale di attività indicandone, in via presuntiva, la spesa complessiva;

b) eventuali variazioni alle previsioni di spesa per ciascuna delle voci in cui si articola il programma annuale;

c) gli incarichi d'insegnamento a ufficiali di corpi di polizia municipale in possesso di titoli di laurea e di riconosciuta esperienza e professionalità, nonché per le materie di prevalente contenuto teorico, a magistrati ordinari, amministrativi e contabili, docenti in università dello Stato e funzionari dello Stato e della Regione, avvocati e procuratori dello Stato;

d) le spese entro i limiti delle apposite previsioni di programma per:

1) acquisto di materiale e attrezzature didattiche necessarie per l'attività del Centro;

2) contatti e rapporti con enti locali e istituzioni italiani ed esteri operanti nel campo della polizia municipale, ai sensi dell'art. 2 dello statuto, finalizzati all'aggiornamento professionale del personale di vigilanza urbana;

2) propone all'Assessore regionale per gli enti locali l'affidamento esterno dell'organizzazione e della tenuta dei seminari, convegni e corsi mediante l'approvazione di uno schema di convenzione predisposto dal direttore.

La convenzione dovrà indicare: il luogo, la durata e il tempo in cui sarà tenuto il seminario (o convegno o il corso); le materie d'insegnamento e il personale docente; gli utenti del seminario (convegno o corso); l'importo della convenzione; la clausola che ogni spesa e responsabilità connesse all'organizzazione e alla tenuta del seminario (convegno o corso) restano a carico dell'ente o istituto organizzatore.

**Art. 4.****Il direttore del Centro**

Fermo restando quanto disposto dall'art. 6 dello statuto, il direttore del Centro:

sovrintende all'attività e al funzionamento del Centro mediante ordini di servizi e circolari;

esegue gli indirizzi programmatici e le deliberazioni del consiglio adottando i necessari provvedimenti esecutivi;

dispone nei limiti delle previsioni del programma, le spese del Centro sia di propria competenza che in esecuzione delle deliberazioni del consiglio;

è delegato dall'Assessore regionale per gli enti locali a stipulare le convenzioni proposte dal consiglio ai sensi dell'art. 5 dello statuto.

**Art. 5****Gli uffici**

L'Assessore per gli enti locali, con proprio decreto, sentito il consiglio di direzione, organizza gli uffici del Centro in servizi amministrativi, servizi di ragioneria e servizi tecnico-scientifici, ne stabilisce le competenze e assegna il relativo personale ai sensi dell'art. 8 dello Statuto.

Il direttore destina il personale assegnato ai vari servizi e ne autorizza le prestazioni di lavoro straordinario entro i limiti dell'autorizzazione mensile ordinaria.

## TITOLO II GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

### Art. 6

#### *Il programma di spesa*

Il direttore predispone il programma di spesa e il consiglio di amministrazione lo approva entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo.

Il programma va riferito al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il programma di spesa, accompagnato dalla relazione a consuntivo del programma realizzato nell'anno precedente, è autorizzato con decreto dell'Assessore per gli enti locali.

### Art. 7.

#### *Fondo di dotazione*

L'Assessore per gli enti locali, con proprio decreto, assegna al fondo di cui all'art. 11, comma 4, della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17, mediante ordini di accreditamento, le somme occorrenti per il funzionamento e la gestione del Centro.

Le somme accreditate sono rendicontate dal direttore secondo le vigenti norme di contabilità.

### Art. 8.

#### *Articolazioni del programma di spesa*

Il programma di spesa, si articola nelle seguenti voci i cui stanziamenti costituiscono limite all'assunzione di impegni da parte del direttore:

- n. 1 - organizzazione corsi, seminari e convegni;
- n. 2 - organizzazione di corsi, seminari e convegni in affidamento ad istituzioni esterne;
- n. 3 - organizzazione di contatti e rapporti con enti locali e altre istituzioni italiani ed esteri;
- n. 4 - spese per elaborazione, produzione e divulgazione di materiale didattico;
- n. 5 - acquisto di attrezzature e di materiale per la didattica;
- n. 6 - manutenzione attrezzature e impianti;
- n. 7 - affitto e pulizia locali;
- n. 8 - spese impreviste.

### Art. 9.

#### *Ordinativi di pagamento*

Il pagamento di qualsiasi somma si effettua mediante ordinativi di pagamento.

Gli ordinativi devono essere emessi in ordine cronologico e con numerazione progressiva per capitolo.

Se nella compilazione di un ordinativo di pagamento si dovesse incorrere in qualche errore si provvederà scritturalmente all'annullamento con annotazione della causale e non alla distruzione del titolo errato.

Gli ordinativi di pagamento devono contenere le seguenti indicazioni:

- a) esercizio finanziario;
- b) capitolo di bilancio;
- c) ordine di accreditamento;
- d) numero d'ordine;
- e) nome e cognome del creditore ovvero di chi è autorizzato a dare quietanza;
- f) la causale del pagamento con l'indicazione della relativa voce del programma;
- g) la somma lorda, le ritenute e la somma netta;
- h) la data di emissione;
- i) la firma del direttore del Centro nonché la sigla del responsabile del servizio contabilità-ragioneria.

In sede di emissione degli ordinativi di pagamento il responsabile del servizio contabilità-ragioneria provvede alle indicazioni di cui al precedente articolo e, prima di inoltrarli alla tesoreria con apposito elenco di trasmissione, sottopone alla firma del direttore del Centro gli ordinativi, elencati in altro documento redatto in duplice esemplare.

Una copia degli elenchi di trasmissione e gli ordinativi di pagamento restituiti dalla tesoreria, vengono conservati dal responsabile del servizio contabilità-ragioneria insieme a tutti i documenti giustificativi della spesa.

Nel caso di smarrimento o distruzione di un ordinativo, il direttore del Centro, ottenuta dalla tesoreria una dichiarazione relativa all'avvenuto o non avvenuto pagamento, autorizza l'emissione del duplicato. Sul nuovo ordinativo deve figurare ben visibile la dicitura «duplicato».

### Art. 10.

#### *Relazione sull'attività svolta*

La relazione annuale sull'attività svolta di cui all'art. 5 dello statuto è il documento predisposto dal direttore del Centro con il quale il consiglio di amministrazione rende conto dell'operato del Centro.

In essa sono dettagliatamente descritti gli obiettivi perseguiti, l'attività svolta e i risultati ottenuti nell'anno, nonché indicate le somme avute accreditate e le spese effettuate.

Resta fermo l'obbligo del rendiconto ai sensi del precedente art. 7.

## TITOLO III

## GESTIONE PATRIMONIALE

### Art. 11.

#### *I beni patrimoniali del Centro*

I beni del Centro appartengono alla Regione che glieli concede in uso. Essi sono assunti in carico dal Centro mediante iscrizione nei relativi inventari.

I beni mobili e immobili sono presi in consegna da un funzionario nominato dall'Assessore per gli enti locali tra il personale del Centro.

Il consegnatario è personalmente responsabile dei beni a lui affidati e ne risponde secondo le norme della contabilità di Stato.

I beni di rapido consumo sono annotati in apposito registro da cui dovrà risultare chiaro il loro movimento.

Per la nomina del consegnatario, l'inventariazione, il carico e il discarico dei beni e quant'altro attenga alla gestione e conservazione del patrimonio, si applicano le norme vigenti nell'Amministrazione regionale.

L'Assessore regionale per il bilancio provvede con propri funzionari ad effettuare periodiche ricognizioni per accertare l'esistenza dei beni mobili in conformità agli inventari di consegna e successive variazioni, il loro utilizzo e la necessità di manutenzione.

Il consegnatario procede a sistematiche verifiche dello stato d'uso dei beni, a seguito delle quali propone di dichiarare fuori uso quei beni che risulteranno inservibili.

Tali dichiarazioni devono risultare da oppositi verbali.

### Art. 12.

#### *Conto patrimoniale*

In allegato al rendiconto va prodotto il conto patrimoniale nel quale figurano:

- a) il valore, all'inizio dell'esercizio finanziario, dei beni immobili e mobili, suddivisi nelle categorie previste dalla normativa vigente;
- b) l'importo degli aumenti in più o in meno verificatisi nel corso dell'esercizio;
- c) il valore complessivo, alla fine dell'esercizio, che si ottiene sommando (o sottraendo, in caso di variazione in meno) le voci corrispondenti alle precedenti lettere a) e b).

## Art. 13.

*Norma di rinvio*

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme previste dalle leggi e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e della Regione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 12 aprile 1995.

MARTINO

95R1143

## REGIONE SARDEGNA

## LEGGE REGIONALE 21 giugno 1995, n. 16.

**Interventi urgenti per l'agricoltura conseguenti alla siccità.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 21 del 24 giugno 1995)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Interventi di enti pubblici per l'approvvigionamento idrico*

1. Al fine di far fronte alle gravi conseguenze derivate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1994-1995, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali e ad altri enti pubblici contributi fino al 100 per cento della spesa ammessa per:

a) la realizzazione, l'acquisto e la ristrutturazione di strutture pubbliche leggere per l'adduzione dell'acqua a favore delle aziende agricole;

b) l'attuazione di trasporti idrici collettivi per l'abbeveraggio del bestiame.

Gli interventi di cui al punto b) sono attuati anche mediante convenzioni con privati.

## Art. 2.

*Interventi per l'approvvigionamento idrico nelle aziende agricole*

1. Ai fini di cui al precedente articolo l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a valere sulle disponibilità esistenti sul fondo di solidarietà regionale in agricoltura, contributi nella misura prevista dalla vigente normativa regionale a favore delle opere di miglioramento fondiario, per la realizzazione di opere e l'acquisto di attrezzature per un migliore utilizzo delle risorse idriche, per la captazione e la raccolta delle acque per l'abbeveraggio del bestiame e per le altre necessità aziendali. Nelle zone definite svantaggiate ai sensi della direttiva CE n. 75/268 il contributo è elevato fino al 75 per cento della spesa ammessa.

2. Nelle opere previste dal comma 1 è compresa la realizzazione di opere per la raccolta e l'accumulo di acque e di trivellazioni a condizione che queste siano autorizzate ai sensi della legislazione in materia di acque pubbliche.

3. I relativi progetti sono istruiti da tutti gli uffici competenti con priorità. A richiesta degli interessati hanno precedenza le domande già presentate ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 20 marzo 1989, n. 11, e definite dai competenti uffici, ivi compresi eventuali stralci su progetti generali di opere di miglioramento fondiario.

4. Le stesse provvidenze sono concesse anche per gli interventi realizzati a partire dal 1° gennaio 1995 in assenza del nulla osta del competenti uffici dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro pastorale, a condizione che tali interventi siano stati autorizzati ai sensi della legislazione in materia di acque pubbliche.

## Art. 3.

*A agevolazioni per il trasporto di granaglie e foraggio*

1. Al fine di far fronte alla diminuita disponibilità di granaglie e foraggio a seguito della eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1994-1995, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo sulle spese sostenute per il trasporto di granaglie, foraggio (fieno, paglia e pellettati) e cereali a uso zootecnico fino al 90 per cento delle spese ammesse e documentate.

2. Il contributo concesso in attuazione del comma 1 è rapportato alla consistenza aziendale e alla effettiva esigenza dell'azienda e viene considerato come periodo di riferimento l'arco temporale intercorrente tra il 1° marzo 1995 e il 31 ottobre 1995.

## Art. 4.

*Indennizzi per mancate coltivazioni nelle zone irrigue*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli a titolo principale le cui aziende ricadono all'interno dei comprensori di bonifica, contributi in conto capitale fino a tre milioni di lire, elevabili a dieci milioni di lire per le aziende che abbiano subito danni a impianti di colture specializzate protette, per la ricostituzione dei capitali di conduzione, da erogarsi con le modalità di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1968, n. 1088.

2. Il contributo è concesso a condizione che l'imprenditore agricolo non abbia potuto effettuare la coltivazione per diniego dell'acqua di irrigazione.

## Art. 5.

*Interventi a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli a titolo principale*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli a titolo principale le cui aziende, in conseguenza della siccità della annata agraria 1994-1995, hanno subito danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile le seguenti provvidenze:

a) contributi in conto capitale fino a tre milioni di lire, elevabili a dieci milioni di lire per le aziende che abbiano subito danni a impianti di colture specializzate protette, per la ricostituzione dei capitali di conduzione, da erogarsi con le modalità di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1968, n. 1088;

b) prestiti, a tasso agevolato ed ammortamento quinquennale, per la ricostituzione del capitale di conduzione, compreso il lavoro del coltivatore, che non trovino reintegrazione o compenso per effetto della perdita della produzione, riferita a qualsiasi ordinamento colturale, mediante abbuono di quota parte del capitale mutuato, nei limiti e con le modalità dell'art. 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1968, n. 1088;

c) proroga, per una sola volta e per non più di 24 mesi, della scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi;

d) prestiti quinquennali di esercizio a tasso agevolato finalizzati al consolidamento delle rate delle operazioni di credito agrario prorogate ai sensi del precedente punto c).

## Art. 6.

*Interventi a favore delle cooperative di commercializzazione e trasformazione e delle associazioni di produttori*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere prestiti quinquennali di esercizio, a tasso agevolato, a favore delle cooperative di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e associazioni riconosciute dei produttori agricoli che abbiano subito danni finanziari a causa delle minori entrate conseguenti alle riduzioni dei conferimenti dei soci, titolari di aziende danneggiate dalla siccità della annata agraria 1994-1995, pari almeno al 35 per cento della media dei conferimenti e della produzione commercializzata negli ultimi due anni. L'entità del prestito dovrà essere contenuta nei limiti percentuali delle predette minori entrate.

## Art. 7.

*Abbattimento delle esposizioni creditizie*

1. Al fine di alleviare la situazione finanziaria dei produttori agricoli e zootecnici singoli o associati danneggiati dalla siccità 1994-1995 in misura non inferiore al 35 per cento della produzione lorda vendibile, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alle aziende predette un contributo da destinare all'abbattimento delle rate dei finanziamenti pluriennali, dei prestiti di esercizio annuali e delle cambiali agrarie in essere al 1995.

2. La misura dell'abbattimento non potrà superare l'entità dei danni subiti in conseguenza della siccità dell'annata agraria 1994-1995, tenuto conto anche delle altre provvidenze previste dalla presente legge.

## Art. 8.

*Contributo ai consorzi di bonifica in caso di calamità naturale*

1. Ai fini di cui all'art. 11, comma 7, della legge regionale 6 novembre 1992, n. 20, il capitolo 06261-01 del bilancio della Regione è incrementato della somma di lire 5.000.000.000 per l'anno 1995 e di lire 8.000.000.000 per l'anno 1996.

2. Le disponibilità di cui al presente articolo sono ripartite tra i diversi consorzi di bonifica in relazione alla effettiva disponibilità di acqua registrata nella annata agraria 1994-1995.

## Art. 9.

*Incremento delle disponibilità del fondo di solidarietà*

1. Gli interventi di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 hanno attuazione attraverso il fondo di solidarietà regionale di cui alla legge regionale 2 giugno 1974, n. 12, le cui disponibilità sono incrementate, per far fronte agli oneri relativi, della somma di lire 145.000.000.000 nel 1995 e 112.000.000.000 nel 1996 (cap. 06120), e mediante l'utilizzo delle disponibilità finanziarie trasferite dallo Stato in attuazione della normativa vigente in materia di interventi a favore delle imprese agricole danneggiate dalle calamità naturali. Alla iscrizione in bilancio delle disponibilità trasferite dallo Stato si provvede ai sensi della pertinente norma della legge di bilancio.

2. La ripartizione delle disponibilità fra le diverse voci di spesa è deliberata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro pastorale, sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia di agricoltura.

3. I mutui di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 17 luglio 1987, n. 31 e all'art. 23 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, possono essere utilizzati anche per i fini di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della presente legge.

4. L'Amministrazione regionale, in deroga all'art. 37 della legge regionale 5 maggio 1993, n. 11, è autorizzata a contrarre uno o più mutui fino ad un massimo di lire 90.000.000.000 nel 1995 e lire 120.000.000.000 per il 1996 per far fronte alle esigenze operative degli interventi previsti negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della presente legge.

5. Nelle more della contrazione dei precitati mutui, al fine di dare immediata attuazione al presente intervento, può procedersi al versamento della somma di lire 145.000.000.000 per il 1995 e 112.000.000.000 per il 1996 al fondo di solidarietà regionale in agricoltura, in relazione alle accertate esigenze di pagamento a carico dello stesso fondo.

## Art. 10.

*Ammortamento dei mutui*

1. L'ammortamento dei mutui di cui al precedente art. 9, comma 4, non può decorrere da data anteriore al 10 gennaio 1996 e al 1° gennaio 1997, rispettivamente per il mutuo di lire 90.000.000.000 e di lire 120.000.000.000. Gli stessi sono stipulati, per una durata massima di 15 anni, ad un tasso annuo non superiore a quello di riferimento per le operazioni di credito fondiario ed edilizio vigente nel bimestre in cui avviene la stipulazione (capitoli 03120, 03121, 03122).

## Art. 11.

*Prestiti di conduzione*

1. Al fine di contenere l'importo dei tassi a carico dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli a titolo principale danneggiati dalla siccità della annata agraria 1994-1995, in misura non inferiore al 35 per cento della produzione lorda vendibile, lo stanziamento del capitolo 06095 del bilancio della Regione 1995 è incrementato della somma di lire 2.000.000.000.

## Art. 12.

*Interventi per l'irrigazione*

1. Allo scopo di finanziare progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse per l'economia e l'occupazione nel settore delle infrastrutture pubbliche per l'attività agricola, lo stanziamento del capitolo 06250 è incrementato di lire 500.000.000 per l'esercizio 1995.

2. Ai finanziamenti si provvede utilizzando le procedure di cui all'art. 7 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12. I termini previsti dal predetto articolo decorrono dalla data di pubblicazione della presente legge.

## Art. 13.

*Limiti di impegno*

1. Il limite di impegno di lire 23.000.000.000, autorizzato dall'art. 20, comma 2, della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, è ridotto a lire 19.640.000.000 ferme restando le relative annualità (cap. 06073).

## Art. 14.

*Copertura finanziaria*

1. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in lire 134.360.000.000 per l'anno 1995, in lire 134.360.000.000 per l'anno 1996 ed in lire 30.835.000.000 dall'anno 1997 all'anno 2010 e in lire 17.615.000.000 per l'anno 2011.

Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1995-1996-1997 sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai sopraccitati capitoli del bilancio regionale per l'anno 1995, ai capitoli 03120, 03121, 03122, 06120 e 06261/01 del bilancio regionale per l'anno 1996 ed ai capitoli 03121 e 03122 dei bilanci regionali per gli anni dal 1997 al 2011.

## Art. 15.

*Urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 21 giugno 1995

PALOMBA

95R1090

## REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1995, n. 33.

**Istituzione dell'Agenzia per la promozione e l'educazione alla salute, la documentazione, l'informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario, denominata Sedes.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 43 del 23 agosto 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

### Art. 1.

#### Istituzione

1. È istituita l'agenzia per la promozione e l'educazione alla salute, da documentazione, l'informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario, denominata Sedes (Servizio di documentazione per l'educazione sanitaria).

2. L'Agenzia, ente pubblico dotato di autonomia amministrativa e gestionale, è disciplinata dalla presente legge e dal regolamento interno.

### Art. 2.

#### Finalità e settori di attività

1. La Giunta regionale dispone annualmente gli indirizzi operativi e gli obiettivi che l'Agenzia deve conseguire.

2. L'Agenzia:

a) svolge funzioni di supporto e consulenza, informazione e promozione culturale nell'ambito della prevenzione, promozione della salute, educazione sanitaria;

b) svolge per il servizio sanitario regionale, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 1 e delle funzioni di cui alla lettera precedente le seguenti attività:

raccolta e conservazione di materiali di informazione sanitaria;  
documentazione;  
osservazione e monitoraggio;  
rilevazioni, studi e ricerche;  
editoriale.

3. Le funzioni e attività di cui al comma 2 si esplicano in:

attività formativa ed informativa;  
gestione banca dati automatizzata, biblioteca, videoteca, eme-  
roteca specializzate;  
iniziative specifiche di indagine, anche con l'attivazione di  
appositi gruppi di ricerca;  
organizzazione di convegni, seminari e workshop;  
produzione di materiale educativo ed informativo.

4. L'Agenzia può svolgere le attività indicate al comma 2 lettera b) su richiesta dei servizi sanitari delle altre Regioni, del Ministero della sanità e della pubblica istruzione, delle amministrazioni scolastiche, dei soggetti operanti in attività di comunicazioni di massa, dei soggetti che esercitano attività socio-assistenziali e di istituzioni private accreditate dalla Giunta regionale con proprio atto.

### Art. 3.

#### Accordi di programma

1. L'Agenzia realizza la propria attività anche mediante la partecipazione ad accordi di programma promossi da enti pubblici e privati competenti nelle materie di suo interesse.

### Art. 4.

#### Organi dell'Agenzia

1. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il Direttore;
- b) il Collegio dei revisori contabili.

### Art. 5.

#### Il Direttore

1. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, fra persone dotate di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, con competenza in materia di sanità pubblica, prevenzione ed educazione sanitaria, in possesso del diploma di laurea, con qualifica di dirigente presso amministrazioni o enti pubblici, ovvero presso aziende private e con esperienza acquisita per almeno un triennio nel ruolo di appartenenza.

2. L'incarico dura tre anni, è rinnovabile ed è disciplinato, per il personale estraneo alla pubblica amministrazione, da contratto di diritto privato.

3. Il direttore ha la responsabilità organizzativa e gestionale dell'Agenzia, assume la rappresentanza legale della stessa e risponde alla Giunta regionale della sua attività.

4. Al direttore compete il trattamento economico nei limiti previsti per i dirigenti regionali computando, a tal fine, anche l'indennità di coordinamento.

5. Il direttore adotta gli atti necessari al conseguimento degli scopi dell'Agenzia, ed in particolare predispone il bilancio preventivo, il rendiconto annuale, il programma delle attività ed il regolamento interno, da sottoporre alla Giunta regionale per l'approvazione.

### Art. 6.

#### Collegio dei revisori contabili

1. Il Collegio dei revisori contabili è composto da tre membri effettivi tra cui il presidente e due supplenti eletti, con voto limitato, dal Consiglio regionale fra coloro che sono iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2. I revisori durano in carica tre anni e sono riconfermabili.

3. Il Collegio dei revisori verifica la regolare tenuta della contabilità e controlla la gestione economica e finanziaria dell'Agenzia e trasmette alla Giunta regionale una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia.

4. Ai membri del Collegio dei revisori contabili spetta il compenso previsto dalla tariffa professionale dei dottori commercialisti entro i limiti minimi e massimi della stessa. Il compenso viene determinato all'inizio di ogni triennio con lo stesso decreto di nomina.

### Art. 7.

#### Regolamento interno

1. L'organizzazione, il funzionamento e la contabilità dell'Agenzia sono disciplinati da un apposito regolamento interno adottato dal direttore ed approvato dalla Giunta regionale.

2. L'Agenzia si avvale di personale comandato dalla Regione e da altri enti firmatari degli accordi di programma, di cui all'art. 3, tenuto conto delle specifiche professionalità e competenze.

### Art. 8.

#### Sedi operative

1. L'Agenzia, per la propria organizzazione e le proprie finalità, si avvale di sedi ed uffici posti a disposizione direttamente dalla Regione o dagli enti firmatari degli accordi di programma o di immobili presi in locazione.

2. L'acquisto di beni mobili e di attrezzature, nonché l'ordinaria manutenzione, sono a carico del bilancio dell'Agenzia.

**Art. 9.**

*Gestione economica*

1. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto annuale costituito dal conto finanziario consuntivo e dal conto del patrimonio.

2. Al conto consuntivo è allegata una relazione che evidenzia i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun programma, servizio ed intervento, in relazione agli obiettivi contenuti nel bilancio annuale di previsione.

**Art. 10.**

*Controllo sugli atti*

1. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti di interesse generale dell'agenzia:

- a) regolamento interno;
- b) regolamento di contabilità e dei contratti;
- c) bilancio preventivo e conto consuntivo;
- d) affidamento del servizio di tesoreria;
- e) alienazione ed acquisto di immobili;
- f) assunzione di prestiti e di mutui;
- g) spese che impegnano il bilancio per oltre tre anni;
- h) contratti di consulenza.

**Art. 11.**

*Controllo sugli organi*

1. Il direttore può essere rimosso per gravi violazioni di legge o per inadempienze contrattuali con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa.

2. Con apposito decreto nell'ipotesi di cui al comma 1 il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa, provvede alla nomina di un commissario straordinario fino alla nomina del nuovo direttore, che deve essere disposta entro il termine di novanta giorni.

**Art. 12.**

*Vigilanza*

1. La Giunta regionale compie verifiche annuali finalizzate alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'Agenzia, in relazione agli indirizzi ed agli obiettivi di cui al comma 1 dell'art. 2. Della verifica è redatta e trasmessa al Consiglio regionale entro il 31 marzo di ogni anno circostanziata relazione ai fini del solo esame.

2. La Giunta regionale, accertato dall'esame dei rendiconti annuali di cui all'art. 9 il mancato conseguimento per due esercizi finanziari consecutivi del pareggio di bilancio, propone al Consiglio regionale entro 45 giorni lo scioglimento dell'Agenzia e la nomina di un commissario liquidatore.

**Art. 13.**

*Finanziamento*

1. La dotazione finanziaria dell'Agenzia è determinata da:

- a) contributo concesso dal Ministero della sanità per la istituzione di un soggetto giuridico risultante dalla sperimentazione del progetto SENDES, come da delibera CIFE del 21 dicembre 1993;
- b) proventi derivanti dalla attività svolta o da sponsorizzazioni;
- c) donazioni e lasciti accettati con deliberazione della Giunta regionale;
- d) ogni bene e contributo comunque apportato od acquisito.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, addì 9 agosto 1995

**GORACCI**

95R1174

**REGOLAMENTO REGIONALE 9 agosto 1995, n. 34.**

**Disciplina degli allevamenti e dei centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 43 del 23 agosto 1995)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

il seguente regolamento:

**SEZ. I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1.**

*Finalità*

1. Il presente regolamento disciplina l'allevamento a scopo alimentare, di ripopolamento, amatoriale e ornamentale e i centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica.

2. Sono consentiti la detenzione e l'allevamento di animali selvatici appartenenti alle specie cacciabili, di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 17 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, previa autorizzazione delle Province e nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento. Nei centri pubblici e di riproduzione di fauna selvatica possono essere autorizzati interventi per la immissione e l'incremento di specie selvatiche protette.

3. La Giunta regionale e le Province possono sospendere per ragioni di tutela del patrimonio faunistico, l'allevamento di determinate specie per periodi definiti.

**Art. 2.**

*Funzioni amministrative*

1. Le funzioni amministrative in materia di allevamenti e di centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica sono esercitate dalle Province.

2. La domanda di autorizzazione all'allevamento deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) cartografia in scala 1:25.000 dell'area per la quale si richiede l'autorizzazione;
- b) certificati o elenchi catastali dei terreni sui quali si intende attuare l'allevamento;
- c) relazione contenente la indicazione delle specie e del numero degli animali da allevare, la provenienza dei riproduttori, il tipo di strutture previste per il relativo disegno tecnico, nonché una analisi dell'ambiente.

3. La domanda di allevamento a scopo amatoriale e ornamentale non necessita della documentazione di cui ai punti a), b) e c) del comma 2, ma deve contenere la indicazione del numero, delle specie e la provenienza degli animali e la località dove si intende detenerli.

4. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla Provincia nel rispetto del presente regolamento.

## Art. 3.

*Autorizzazione*

1. Nel provvedimento di autorizzazione devono essere indicate le generalità dell'allevatore, le specie allevate, il tipo di allevamento, la superficie e gli elementi di identificazione dell'area interessata e la durata dell'autorizzazione.

2. L'autorizzazione è rilasciata per una durata massima di cinque anni ed è rinnovabile a richiesta del titolare.

3. Eventuali variazioni sono concesse con le stesse modalità dell'autorizzazione.

## Art. 4.

*Cessazione*

1. L'autorizzazione può cessare per le seguenti cause:

a) Rinuncia - il titolare può in ogni momento rinunciare all'autorizzazione mediante comunicazione scritta alle province;

b) Decadenza - il titolare decade da ogni suo diritto relativo alla autorizzazione qualora non abbia provveduto a richiedere il rinnovo almeno tre mesi prima della scadenza;

c) Revoca - la revoca della autorizzazione è disposta, previa diffida delle Province o ripetuta inosservanza degli obblighi previsti.

2. In caso di cessazione dell'allevamento le Province possono disporre la destinazione degli animali per ripopolamento e la rimozione delle strutture.

## Art. 5.

*Divieto di caccia*

1. Nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica organizzati in forma di azienda agricola, è vietata la caccia. È consentito al titolare, ai suoi dipendenti ed a persone nominativamente indicate il prelievo di animali allevati, appartenenti a specie cacciabili, con i mezzi di cui all'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. Le persone nominativamente indicate sono registrate prima dell'inizio del prelievo su apposito registro vidimato dalla Provincia, ed agli stessi è rilasciata copia dell'autorizzazione e del numero dei capi acquisiti.

3. Ai sensi dell'art. 12 comma 7, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica ai fini di impresa agricola, di cui all'art. 10, comma 8, lettera d), il prelievo non costituisce esercizio venatorio.

4. Ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento organizzato in forma di azienda agricola singola o associata, è consentito al titolare, nel rispetto delle norme previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, il prelievo degli animali allevati, con i mezzi di cui all'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

5. Negli allevamenti a scopo di ripopolamento il prelievo è consentito con i mezzi di caccia previsti dall'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al solo titolare.

## Art. 6.

*Registro*

1. A cura dei titolari degli allevamenti, esclusi quelli a scopo amatoriale e ornamentale, deve essere tenuto un registro vidimato dalle Province nel quale devono essere annotati tutti i dati dall'allevamento relativi alla consistenza numerica iniziale, alle nascite, ai decessi, agli acquisti, alle vendite e alle cessioni o trasferimenti, la certificazione della provenienza e dello stato sanitario dei Capi acquistati e la certificazione dei capi venduti. Nel registro sono altresì annotati, da parte del veterinario dell'allevamento e del veterinario della unità sanitaria locale competente, gli interventi sanitari e immunizzanti praticati.

## Art. 7.

*Tabellazione*

1. I confini perimetrali degli allevamenti, esclusi quelli a scopo amatoriale o ornamentale, devono essere segnalati da tabelle recanti la scritta «divieto di caccia» e la indicazione del tipo di allevamento, con le modalità previste dal comma 2 e 3 dell'art. 18 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.

## Art. 8.

*Distanza degli allevamenti ornamentali e amatoriali*

1. Gli allevamenti a scopo ornamentale o amatoriale non possono essere contigui fra loro.

## SEZ. II

## CENTRI PUBBLICI E PRIVATI DI RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA

## Art. 9.

*Finalità dei centri di riproduzione di fauna selvatica*

1. I centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, di cui all'art. 17 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, sono istituiti per l'allevamento e l'incremento di fauna autoctona prioritariamente delle specie di particolare interesse naturalistico o venatorio, indicate dal piano faunistico venatorio regionale, ai fini della ricostituzione e dell'incremento del patrimonio faunistico.

2. I centri privati di riproduzione di fauna selvatica sono istituiti per l'allevamento e l'incremento delle seguenti specie: anatidi, lepri comune, fagiano, starna, pernice rossa, coturnice, quaglia, muflone, daino, capriolo, cinghiale e cervo.

## Art. 10.

*Dimensioni dei centri*

1. I Centri privati possono essere istituiti su terreni in corpo unico di superficie non inferiore a 20 ettari e non superiore a 90, devono garantire, trascorsi due anni dalla data di rilascio della autorizzazione, una consistenza delle specie previste nel provvedimento di autorizzazione in equilibrio con le capacità faunistiche del territorio interessato.

2. Il limite minimo di cui al comma 1 può essere ridotto fino al 50 per cento nelle zone montane svantaggiate di cui all'art. 3 paragrafi 3 e 4 della Direttiva comunitaria 28 aprile 1975, n. 268.

3. I riproduttori da destinare ai centri di riproduzione di selvaggina devono preferibilmente provenire dal territorio regionale o da località con caratteristiche ambientali simili. In ogni caso i capi destinati ai centri devono essere muniti di certificazione veterinaria e attestante la loro provenienza.

## Art. 11.

*Commercializzazione*

1. Gli enti pubblici e i privati titolari dei centri sono tenuti a comunicare alle province entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero dei riproduttori disponibili.

2. La selvaggina disponibile è acquistata con diritto di prelazione dagli Enti pubblici ed è utilizzata ai fini del ripopolamento.

3. Gli enti pubblici gestori e i privati titolari dei centri di riproduzione devono uniformarsi alla normativa sanitaria vigente in materia di allevamenti zootecnici e della commercializzazione del prodotto.

## SEZ. III

## ALLEVAMENTI A SCOPO ALIMENTARE

## Art. 12.

*Finalità*

1. Gli allevamenti di selvaggina a scopo alimentare hanno la finalità di produzione di carni di ungulati, galliformi, anatidi, lepri e conigli selvatici.

## Art. 13.

*Individuazione*

1. Il numero minimo di riproduttori consentito negli allevamenti a scopo alimentare è di venti capi per i mammiferi e di cinquanta capi per gli uccelli.

## Art. 14.

*Abbatimento e commercializzazione*

1. L'abbattimento di capi allevati a scopo alimentare è consentito durante tutto il corso dell'anno solare. Per l'abbattimento degli ungulati è consentito anche l'uso di arma da fuoco, purché effettuato da soggetti nominativamente indicati nel provvedimento di autorizzazione. La vendita di capi morti o vivi da destinarsi ad altri allevamenti a scopo alimentare è consentita durante tutto l'anno. I capi di cui sopra devono essere muniti di contrassegni inamovibili o indelebili da cui rilevarne l'esatta provenienza.

2. I titolari degli allevamenti di selvaggina a scopo alimentare possono, di volta in volta, essere autorizzati dalle Province a cedere i propri prodotti a scopo di ripopolamento, previo accertamento delle condizioni sanitarie dei capi e della loro idoneità. All'atto della cessione i capi devono essere accompagnati da un certificato rilasciato dai servizi veterinari delle unità sanitarie locali attestante l'esito favorevole dei controlli sanitari, eventuali interventi di profilassi cui sono stati sottoposti e la provenienza.

## SEZ. IV

## ALLEVAMENTI DI SELVAGGINA A SCOPO AMATORIALE O ORNAMENTALE

## Art. 15.

*Finalità*

1. Gli allevamenti per la produzione di animali selvatici e per fini amatoriali o ornamentali sono autorizzati per gli uccelli provenienti da allevamenti e i mammiferi appartenenti alle specie cacciabili di cui all'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ad eccezione del cinghiale, della lepore, del coniglio selvatico e della coturnice di cui è vietata la detenzione a scopo amatoriale.

## Art. 16.

*Limiti di capi*

1. Il numero massimo di capi di cui è consentito l'allevamento, la detenzione a scopo amatoriale o ornamentale è di sei per ciascuna specie di uccelli e di tre per ciascuna specie di mammiferi.

2. Eventuali piccoli nati devono essere utilizzati per la sostituzione degli adulti o ceduti immediatamente dopo lo svezzamento.

3. La detenzione di uccelli a scopo ornamentale o amatoriale inferiore a sei capi complessivi non è soggetta ad autorizzazione.

## Art. 17.

*Divieti*

1. Sono vietate la commercializzazione e la immissione nel territorio degli animali selvatici allevati a scopo amatoriale o ornamentale. Le Province possono autorizzare l'immissione di soggetti ritenuti idonei con apposito provvedimento.

2. È vietato l'allevamento a scopo amatoriale o ornamentale di animali selvatici in forma estensiva. A tale scopo le strutture di contenimento devono avere dimensioni tali da consentire un agevole controllo a vista degli animali.

## SEZ. V

## ALLEVAMENTI DI SELVAGGINA A SCOPO DI RIPOPOLAMENTO

## Art. 18.

*Finalità*

1. Gli allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento sono autorizzati ai fini della produzione delle specie selvatiche previste dal Piano faunistico venatorio regionale per l'incremento del patrimonio faunistico.

## Art. 19.

*Dimensioni*

1. Gli allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento devono mantenere un numero minimo di riproduttori pari a 20 capi.

## SEZ. VI

## NORME TRANSITORIE

## Art. 20.

*Norme transitorie*

1. Gli allevamenti e i centri di riproduzione di fauna selvatica già esistenti devono essere adeguati alle disposizioni del presente regolamento entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore.

2. I titolari di allevamenti di cinghiale, lepore, coniglio selvatico e coturnice a scopo amatoriale o ornamentale devono cessare l'allevamento entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e comunicare alle Province la destinazione degli animali allevati.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione dell'Umbria.

Perugia, addì 9 agosto 1995

GORACCI

95R1175

## REGOLAMENTO REGIONALE 9 agosto 1995, n. 35.

## Norme per la gestione delle Aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 43 del 23 agosto 1995)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

## Art. 1.

*Definizione*

1. Le aziende faunistico-venatorie di cui all'art. 20 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, hanno lo scopo di salvaguardare e ripristinare l'ambiente naturale e di difendere la fauna autoctona e naturalizzata per consentirne lo sviluppo e l'irradiazione nel restante territorio, nonché di favorire la sosta e la protezione della fauna migratoria.

2. A tal fine, il titolare della concessione di azienda faunistico-venatoria è tenuto ad assicurare gli interventi necessari al ripristino e al mantenimento dell'ambiente, in modo che lo stesso risulti idoneo al perseguimento delle finalità previste dalla vigente normativa per le aziende faunistico-venatorie.

3. In tali aziende la caccia è consentita secondo le norme del calendario venatorio sulla base di piani di abbattimento autorizzati dalle Province.

4. Le aziende agri-turistico-venatorie hanno come scopo la utilizzazione produttiva della fauna selvatica di allevamento. Le aziende agri-turistico-venatorie devono essere situate nei territori indicati dal piano faunistico venatorio provinciale.

5. Su richiesta del concessionario, le Province possono trasformare le aziende faunistico-venatorie in atto alla data del 31 dicembre 1993, anche in deroga al criterio territoriale di cui al comma 4, in aziende agri-turistico-venatorie.

## Art. 2.

*Immissioni*

1. Nelle aziende faunistico-venatorie è consentita la immissione delle seguenti specie:

- fagiano;
- starna;
- pernice rossa;
- lepre;
- anatidi;
- ungulati

secondo le indicazioni contenute nel disciplinare di cui all'art. 13. Tali immissioni potranno effettuarsi nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 agosto di ogni anno nel rispetto del disciplinare di cui all'art. 13.

2. Le immissioni di selvaggina devono avvenire alla presenza di agenti dipendenti dalle Province o dal Corpo forestale dello Stato.

3. Nelle aziende agri-turistico-venatorie è consentita la immissione di fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie di cui è consentita la caccia, anche oltre i limiti di tempo di cui al comma 1 e al di fuori delle modalità di cui al comma 2.

4. In tutte le aziende la selvaggina destinata alla immissione, di cui deve comunque essere certificata la provenienza, deve essere garantita sotto il profilo sanitario e corrispondere alle specie autorizzate o agli ibridi di cui al comma 8 dell'art. 32 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.

## Art. 3.

*Prelievo*

1. Nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie il prelievo di selvaggina, appartenente alle specie di cui è autorizzata la immissione come previsto all'art. 2 è consentito al titolare della concessione ed a chi dal medesimo autorizzato; il titolare ha l'obbligo di verificare se le persone da lui autorizzate ad effettuare prelievi di selvaggina siano munite dei documenti prescritti dalle disposizioni vigenti.

2. Il prelievo delle risorse faunistiche nelle aziende faunistico-venatorie, è autorizzato dalla Provincia sulla base dei piani che il titolare della concessione deve presentare entro il 31 luglio di ogni anno, dai quali deve risultare:

- a) la stima della consistenza faunistica al termine della stagione venatoria precedente;
- b) eventuali immissioni di selvaggina effettuate e risultanti da appositi verbali redatti dagli organi di vigilanza ai sensi dell'art. 2, comma 2;
- c) la stima della consistenza faunistica al termine della stagione di riproduzione.

3. Le Province comunicano entro il 31 agosto di ogni anno al titolare della concessione il prelievo autorizzato ai sensi del comma 6, le eventuali osservazioni e la data di inizio del prelievo. In mancanza di comunicazione entro tale data i piani si intendono operativi a tutti gli effetti e l'inizio del prelievo si intende autorizzato sin dalla data di apertura della stagione venatoria prevista dal calendario venatorio regionale.

4. Per la valutazione sulla consistenza faunistica anche ai fini del prelievo, le Province possono effettuare accertamenti in qualsiasi momento.

5. Il prelievo di selvaggina deve essere rapportato alla densità delle singole specie e all'andamento del relativo ciclo riproduttivo e non deve, salvo casi particolari, compromettere il potenziale riproduttivo della popolazione oggetto del prelievo stesso.

6. Il prelievo di selvaggina a mezzo di abbattimento, nelle aziende faunistico-venatorie, è consentito nei tempi e con le modalità previsti dal calendario venatorio ad eccezione dei limiti di cerniere. Le Province possono autorizzare, anche al di fuori di tali periodi, catture di selvaggina destinata al ripopolamento.

7. Nelle aziende faunistico-venatorie è consentita la caccia al colombaccio da appostamento fisso nel numero di ogni 200 ha di superficie, ed al germano reale o ibridi di tale specie. A tali appostamenti si applica la normativa di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge

regionale 17 maggio 1994, n. 14, quella relativa alle tasse di concessione regionale, nonché il regolamento regionale sulla disciplina degli appostamenti.

8. Nelle aziende agri-turistico-venatorie è consentito solo il prelievo di fauna selvatica di allevamento per tutta la stagione venatoria con la sola esclusione dei giorni di silenzio venatorio; l'esercizio venatorio all'interno delle aziende agri-turistico-venatorie non è soggetto ai limiti di cerniere e di giorni settimanali previsti dal calendario venatorio.

9. Il prelievo nelle aziende faunistico venatorie e agri-turistico-venatorie deve risultare documentato con le modalità previste dalle Province.

## Art. 4.

*Registro*

1. Nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agri-turistico-venatorie deve essere tenuto, a cura del titolare della concessione un apposito registro, vidimato dalle Province, su cui devono essere annotati i capi complessivamente prelevati distinti per sesso, per ogni giornata di caccia, nonché i capi immessi suddivisi per classe di età e sesso e relative date. Tale registro deve essere esibito a richiesta degli agenti di vigilanza dipendenti dalla pubblica amministrazione.

## Art. 5.

*Danni*

1. Sono a carico del titolare della concessione eventuali danni provocati dalla selvaggina o dall'esercizio dell'attività venatoria alle colture agricole all'interno delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie.

## Art. 6.

*Addestramento cani*

1. Nelle aziende faunistico-venatorie le gare cinofile e l'addestramento dei cani sono consentiti tutto l'anno con esclusione del periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 luglio purché non comportino l'abbattimento della selvaggina.

2. Nelle aziende agri-turistico-venatorie le gare cinofile e l'addestramento dei cani sono consentiti tutto l'anno. L'abbattimento di selvaggina, per le prove, è consentito con le modalità previste dal regolamento regionale per la disciplina delle zone per l'addestramento cani.

## Art. 7.

*Raccolta uova e protezione nidiate*

1. Qualora vengano accertati i danni a nidiate di selvaggina, è consentito al titolare della concessione di raccogliere le uova non danneggiate per curarne la schiusa e l'allevamento dei nati; è consentito altresì l'uso del cane per l'individuazione di nidiate al fine di salvaguardarle dal rischio di danni derivanti dallo svolgimento di lavorazioni agricole. Tale prelievo deve essere annotato nel registro di cui all'art. 4.

## Art. 8.

*Idoneità del territorio*

1. Il territorio oggetto della concessione per la costituzione di aziende faunistico-venatorie deve avere continuità di superficie, non presentare, in misura superiore al 10 per cento e in corpo unico, una monocultura agraria annua di qualsiasi tipo e genere e le colture annue devono alternarsi nel tempo e nello spazio; l'ambiente fisico e biotico deve essere in buono stato di conservazione.

## Art. 9.

*Durata*

1. La concessione per la costituzione di aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie ha durata di 5 anni ed è rinnovabile a richiesta del titolare.

2. La concessione può venire meno per le seguenti cause:

- a) rinuncia;
- b) decadenza;
- c) revoca;

**a) RINUNZIA.**

Il titolare può in ogni momento rinunciare alla concessione mediante comunicazione scritta al presidente della provincia.

**b) DECADENZA.**

Il titolare decade da ogni suo diritto ove non abbia proceduto a richiedere il rinnovo della concessione nei modi e termini previsti dall'art. 17.

**c) REVOCA.**

La revoca della concessione è disposta, previa diffida, dalla Provincia per grave o ripetuta inosservanza da parte del titolare degli obblighi previsti.

3. In caso di rinuncia, decadenza o revoca, le Province decidono, entro sei mesi, la destinazione dell'ambito territoriale interessato. In mancanza di tale provvedimento, il territorio è da considerarsi libero da vincoli alla scadenza dei sei mesi. Le Province possono, entro tale data, effettuare la cattura di specie selvatiche previste nel disciplinare della azienda. In attesa della definitiva destinazione del territorio dell'azienda, nell'ambito è istituito d'ufficio il divieto di caccia temporaneo, pur mantenendo la tabellazione esistente.

**Art. 10.***Presupposti della concessione*

1. Il rilascio della concessione di aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie può essere richiesto dal proprietario dei terreni interessati o dal conduttore dei medesimi, se autorizzato dal proprietario. Qualora i terreni per i quali si chiede la concessione appartengano a più proprietari o conduttori ai fini della concessione, gli stessi possono riunirsi in consorzio, la cui durata non deve essere inferiore al periodo per il quale è richiesta la concessione.

**Art. 11.***Limiti di superficie*

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 20 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, la estensione delle singole aziende faunistico-venatorie non può essere inferiore ad ha 300 e la estensione delle singole aziende agri-turistico-venatorie non può essere inferiore ad ha 100.

**Art. 12.***Domanda*

1. La domanda di concessione per la costituzione di azienda faunistico-venatoria e agri-turistico-venatoria va inoltrata, in carta legale, al Presidente della Provincia corredata dei seguenti documenti che devono essere presentati in duplice copia:

- mapa in scala 1:10.000 del perimetro per il quale si richiede la concessione;
- carta topografica in scala 1:25.000 comprendente la zona per la quale si chiede la concessione;
- certificati o elenchi catastali dei terreni oggetto della richiesta;
- atti di adesione, con firma autenticata, dei proprietari o conduttori dei fondi per i quali è richiesta la concessione; in caso di gestione consorziale l'adesione può risultare da copia dell'atto costitutivo recante l'indicazione della durata, degli scopi e del legale rappresentante del consorzio stesso;
- relazione tecnica indicante:

**I) PER LE AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIE:**

- caratterizzazione ambientale del territorio comprendente l'estensione totale, l'altimetria minima e massima, la ripartizione culturale delle aree coltivate con relativo ettarraggio, l'estensione di eventuali aree boschive, bacini artificiali, zone umide, vallive e allagate, aree ad incolto;
- precisazioni, a seconda dei casi, sul modello di conduzione agricola, forestale, zootecnica o ittica;
- descrizione dei programmi pluriennali di ripristino, conservazione e gestione ambientale con particolare riferimento agli interventi di miglioramento ambientale;

4) caratterizzazione faunistica del comprensorio riguardante, oltre che le tipiche popolazioni appartenenti a specie cacciabili, anche specie protette di particolare interesse naturalistico presenti in forma temporanea o permanente all'interno del comprensorio;

5) elenco delle specie per le quali si richiede l'autorizzazione al prelievo venatorio e relativo piano di massima di abbattimento quantitativo. Nel caso degli ungulati il piano di prelievo dovrà essere di tipo quali quantitativo con suddivisione dei capi da abbattere per sesso e classi di età;

6) dati sulla consistenza di popolazione di ciascuna specie sulla quale si intende esercitare il prelievo venatorio. Nel caso si tratti di ungulati andrà riportata anche la struttura di popolazione suddivisa per classi d'età e di sesso;

7) indicazioni inerenti le strutture produttive o di ambientamento esistenti o da realizzarsi con indicazione della o delle specie e del numero di esemplari ospitati e liberati annualmente;

8) eventuali programmi pluriennali di immissione di specie selvatiche indicanti le finalità perseguite, ripopolamento, introduzione o reintroduzione, i quantitativi annui di soggetti che si intende liberare nonché la durata dei programmi stessi;

9) organizzazione della vigilanza.

**II) PER LE AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE:**

- caratterizzazione ambientale del territorio;
- eventuale inclusione dell'azienda in aree ad agricoltura svantaggiata o aree dismesse ai sensi del Regolamento CEE n. 1094/88, concernente il ritiro dei seminativi della produzione;
- precisazione dei modelli di conduzione agricola, forestale, zootecnica o ittica;
- sinetica caratterizzazione faunistica del territorio;
- elenco delle specie per le quali si richiede l'autorizzazione al prelievo venatorio;
- descrizione delle strutture produttive o di ambientamento esistenti o da realizzarsi con indicazione della o delle specie e del numero di esemplari che si intende produrre e immettere annualmente;
- organizzazione della vigilanza.

2. Il provvedimento di concessione o diniego deve essere emesso entro 90 giorni dalla richiesta.

**Art. 13.***Disciplina della concessione*

1. Le Province, sulla base dei piani di assestamento e gestione allegati alla domanda, redigono un apposito disciplinare, che è parte integrante del provvedimento di concessione di azienda faunistico-venatoria; in esso debbono risultare gli interventi che il titolare della concessione deve operare sul territorio, i tempi per la relativa attuazione, le specie di selvaggina per il cui sviluppo ed irradamento è rilasciata la concessione, nonché il rapporto minimo tra selvaggina e territorio.

2. Il provvedimento di concessione di azienda agri-turistico-venatoria deve indicare le specie selvatiche di cui è autorizzata la immissione e il prelievo.

3. Nel provvedimento di concessione delle aziende è anche determinato il numero massimo dei capi di selvaggina di cui è consentita la detenzione in allevamento per gli scopi e con le modalità previste dall'art. 16.

**Art. 14.***Tabellazione*

1. Il perimetro delle aziende deve essere tabellato, a cura del titolare della concessione, con appositi cartelli sui quali deve figurare la seguente scritta: «Azienda faunistico-venatoria o agri-turistico-venatoria». Detti cartelli devono avere la dimensione di cm 25 x 33, con la scritta in nero sul fondo bianco ed essere disposti in modo che dal punto in cui è posto ogni cartello siano visibili il precedente ed il successivo.

2. La tabellazione perimetrale deve essere tenuta costantemente in efficienza.

## Art. 15.

*Vigilanza*

1. Il titolare della concessione è tenuto ad assicurare una adeguata vigilanza sul territorio dell'azienda mediante agenti venatori nella misura almeno di uno ogni 500 ha o frazione pari o superiore a 100 ha. I nominativi degli agenti di vigilanza ed ogni loro eventuale variazione devono essere tempestivamente comunicati alle Province.

2. Il territorio compreso nelle aziende è comunque soggetto alla vigilanza venatoria disposta dagli enti pubblici competenti.

## Art. 16.

*Allevamento in cattività*

1. Il titolare della concessione di azienda faunistico-venatoria nell'ambito dell'azienda può produrre in cattività le specie di selvaggina previste dal disciplinare di cui all'art. 13 nei quantitativi necessari al compimento dei ripopolamenti programmati.

## Art. 17.

*Rinnovo*

1. Le concessioni di azienda sono rinnovabili ad ogni scadenza su richiesta scritta del titolare da presentarsi al Presidente della Provincia almeno sei mesi prima della scadenza.

2. La domanda di rinnovo, redatta in carta legale, deve contenere gli estremi della precedente autorizzazione e la dichiarazione di non avvenuti mutamenti in merito alla configurazione dell'azienda faunistico-venatoria.

3. Il provvedimento di rinnovo o di diniego deve essere emesso entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

4. Ove siano intervenuti mutamenti, alla domanda di rinnovo devono essere allegati documenti idonei a rappresentare i mutamenti stessi ed in particolare una dettagliata relazione sui territori interessati dai mutamenti con la relativa cartografia.

## Art. 18.

*Riduzione o ampliamento*

1. La riduzione o ampliamento dell'area dell'azienda è richiesta e concessa con le stesse modalità della domanda di concessione.

## Art. 19.

*Deroghe al prelievo delle specie autorizzate*

1. Nel territorio delle aziende è fatto divieto di prelevare animali selvatici appartenenti a specie diverse da quelle previste dai provvedimenti di concessione e relativi disciplinari di cui all'art. 13; è fatta eccezione per la volpe e comunque nei modi e tempi prescritti dal calendario venatorio.

2. Eventuali deroghe, da considerarsi eccezionali, sono consentite su espressa autorizzazione delle province.

## Art. 20.

*Deroghe al limite di distanza*

1. Il limite minimo di distanza di 500 metri che deve intercorrere tra le aziende agri-turistico-venatorie e tra di esse e gli ambiti territoriali protetti e le aziende faunistico-venatorie può essere eccezionalmente ridotto dalle province in misura del 30 per cento in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 18 della L.R. 17 maggio 1994, n. 14, al fine di armonizzare i confini per ragioni tecniche.

## Art. 21.

*Norme finali e transitorie*

1. È abrogato il regolamento regionale 7 agosto 1986, n. 2.

2. Fino alla approvazione del Piano faunistico venatorio regionale le Province determinano di volta in volta la idoneità dei territori dove possono essere autorizzate le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie secondo i principi dettati dall'art. 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 152.

3. Su richiesta del concessionario, le province possono trasformare le aziende faunistico-venatorie in aziende agri-turistico-venatorie verificando il possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale, adottando le stesse procedure previste per i rinnovi dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 17.

4. Le aziende faunistico venatorie in atto sono disciplinate in base al provvedimento di concessione fino alla scadenza della concessione stessa.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione dell'Umbria.

Perugia, addì 9 agosto 1995

GORACCI

95R1176

## REGOLAMENTO REGIONALE 9 agosto 1995, n. 36.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni del regolamento regionale 11 agosto 1988, n. 29 - Disciplina della caccia al cinghiale in battuta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 43 del 23 agosto 1995)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

## Art. 1.

1. L'art. 4 è sostituito dal seguente:

## «Art. 4.

*Registri delle squadre*

1. È istituito presso ciascun ambito territoriale di caccia il registro delle squadre ammesse a praticare la caccia al cinghiale.

2. L'iscrizione delle squadre per la caccia al cinghiale deve essere richiesta entro il 31 agosto di ogni anno al comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia competente, dal capo squadra designato, con l'indicazione della denominazione assunta dalla squadra stessa, dell'indirizzo e del distintivo adottato nonché con l'elenco nominativo dei componenti tra i quali devono essere indicati coloro che possono svolgere il ruolo di capobattuta.

3. Le amministrazioni provinciali competenti determinano annualmente il numero massimo di squadre ammissibili in ciascun ambito territoriale di caccia, d'intesa con i relativi comitati di gestione.

4. La iscrizione ai registri delle squadre costituite da cacciatori non residenti in Umbria, è consentita a quelle provenienti da regioni e province con le quali siano state stabilite le intese per l'accesso sulla base di criteri di reciprocità, di cui all'art. 11 del regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19.

5. È comunque consentita nelle squadre umbre l'iscrizione di cacciatori non residenti fino ad un massimo del 10 per cento dei componenti la squadra stessa.

6. La iscrizione al registro dell'ambito territoriale di caccia avviene tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

a) residenza della squadra nei comuni interessati dall'ambito territoriale di caccia;

b) residenza della squadra in comuni umbri limitrofi all'ambito territoriale di caccia;

c) residenza della squadra in Umbria;

d) residenza della squadra in comuni di altre regioni limitrofe all'ambito territoriale di caccia;

e) residenza della squadra in province di altre regioni limitrofe all'ambito territoriale di caccia;

f) residenza in regioni limitrofe;

g) iscrizione negli anni precedenti nei registri regionali per la caccia al cinghiale in battuta, con preferenza per le squadre iscritte da un maggior numero di anni.

In ogni caso la iscrizione è concessa in via prioritaria per la scelta del primo ambito territoriale di caccia. Ai fini delle priorità per la iscrizione, si assume come residenza delle squadre quella di almeno la metà più o meno 1 dei loro componenti, nel rispetto comunque del limite fissato dal comma 5 per il requisito della residenza in Umbria.

7. Possono esercitare la caccia al cinghiale in battuta esclusivamente le squadre che hanno ottenuto la iscrizione ai registri di cui ai commi precedenti.

8. Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra.

9. I comitati di gestione degli A.T.C. assegnano ad ogni squadra un numero distintivo ed un modulario per i verbali delle battute».

#### Art. 2.

1. Il comma 2 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

«2. In ciascuna battuta possono essere inseriti partecipanti non appartenenti alla squadra in misura non superiore ad un quinto dei componenti il gruppo nel rispetto dei limiti stabiliti dal comma precedente. A tali partecipanti non appartenenti alla squadra, non è richiesta la iscrizione all'ambito territoriale di caccia in cui si svolge la battuta».

#### Art. 3.

1. Ai commi 5 e 6 dell'art. 6 le parole «amministrazioni provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia».

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione dell'Umbria.

Perugia, addì 9 agosto 1995

GORACCI

95R1177

### REGOLAMENTO REGIONALE 17 agosto 1995, n. 37.

**Integrazioni del regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19.  
Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 43 del 23 agosto 1995)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

#### Art. 1.

1. All'art. 1 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «2. I territori dei comuni interessati da un'area contigua istituita ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, devono essere ricompresi in un unico A.T.C. La Giunta regionale è autorizzata ad appor- tare le modifiche conseguenti».

#### Art. 2.

All'art. 29 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «4. Per la stagione venatoria 1995/96 è consentita la libera circolazione all'interno delle aree contigue istituite ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, dei cacciatori residenti nei comuni dell'area naturale

protetta e dell'area contigua, anche se appartenenti a più ambiti territoriali di caccia, purché titolari di residenza venatoria in uno di questi».

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione dell'Umbria.

Perugia, addì 17 agosto 1995

GORACCI

95R1178

### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 14 luglio 1995, n. 27.

**Norme per la promozione delle donazioni di organi nel Friuli-Venezia Giulia.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 19 luglio 1995)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione, nell'ambito di una piena tutela della salute fisica e dello stato di benessere dei cittadini, nel rispetto della dignità della persona, promuove la formazione di una più ampia coscienza civile per la donazione degli organi, come momento di solidarietà sociale, essenziale per l'intera comunità regionale.

2. Ferma restando la generale disciplina di cui alla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 e stante la rilevanza delle finalità anche per la riorganizzazione del sistema sanitario, la regione assicura un'azione triennale straordinaria di sostegno, da concludere con una verifica da effettuare con le modalità di cui all'articolo 7.

3. Le finalità di cui al comma 1 sono realizzate tramite le associazioni dei donatori di organi operanti nel territorio regionale e le strutture pubbliche autorizzate.

#### Art. 2.

*Obiettivi prioritari*

1. In attesa della predisposizione ed approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria, per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, è considerato prioritario il perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) promuovere un'adeguata informazione ed educazione sanitaria della popolazione sui trapianti di organi e tessuti, per una piena consapevolezza dell'utilità della donazione, nel rispetto della legislazione nazionale vigente;

b) sostenere la qualificazione, nell'ambito della programmazione regionale di settore, delle strutture ospedaliere che svolgono attività di espanto, prelievo e trapianto di organi e tessuti o che concorrono a tale attività ed in particolare dei Servizi di anestesia e rianimazione e di terapia intensiva;

c) attuare un'adeguata formazione ed aggiornamento del personale impegnato nelle strutture di cui alla lettera b) nonché dei medici di base;

d) assicurare un coordinato funzionamento delle strutture sanitarie autorizzate o comunque interessate all'attività di espanto, prelievo e trapianto di organi e tessuti, nonché la disponibilità dei collegi medici di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 578.

2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono perseguiti con gli interventi di cui agli articoli 4, 5 e 6.

#### Art. 3.

##### *Organizzazione delle strutture*

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Direzione regionale della sanità effettua la ricognizione delle strutture sanitarie pubbliche operanti per le attività di espianto, prelievo e trapianto di organi e tessuti nel territorio regionale, con la individuazione delle specifiche qualificazioni.

2. L'elenco delle strutture di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

3. In ognuna delle strutture suddette deve essere garantita la presenza di personale che informi i soggetti di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 644, e all'articolo 1 della legge 12 agosto 1993, n. 301, circa il diritto di assenso o opposizione al prelievo disciplinato dalla vigente legislazione.

4. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana apposito atto di indirizzo per il perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) e per assicurare omogeneità alle informazioni di cui al comma 3.

#### Art. 4.

##### *Attività per l'informazione e l'educazione sanitaria*

1. Per promuovere un'adeguata opera d'informazione ed educazione sanitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), la Giunta regionale è autorizzata a concedere annualmente sovvenzioni alle associazioni dei donatori di organi operanti nel territorio regionale.

2. Una quota non superiore al 30 per cento di tale sovvenzione può essere destinata al funzionamento delle associazioni medesime.

3. La domanda di sovvenzione di cui al comma 1, accompagnata da una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente nonché da un programma di massima e da un preventivo di spesa delle attività che l'associazione intende sostenere nell'anno, deve essere presentata alla Direzione regionale della sanità entro il mese di febbraio di ciascun anno.

4. È fatto obbligo alle associazioni beneficiarie delle sovvenzioni di presentare, entro il 31 marzo dell'anno successivo, alla Direzione regionale di cui al comma 3, la documentazione attestante l'impiego delle sovvenzioni stesse, secondo la destinazione prevista dal decreto di concessione.

#### Art. 5.

##### *Interventi per il potenziamento ed il miglioramento delle attrezzature*

1. Per assicurare un costante adeguamento e potenziamento delle attrezzature tecnico-scientifiche delle strutture individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e destinate alle attività di prelievo, espianto e trapianto di organi e tessuti, la Giunta regionale destina una quota parte delle risorse annualmente disponibili per gli investimenti nel settore sanitario alle Aziende sanitarie regionali in cui operano le predette strutture.

2. A tal fine i Direttori generali delle Aziende interessate inviano, entro il mese di gennaio di ciascun anno, motivate proposte all'Agenzia regionale della sanità.

3. Entro i successivi sessanta giorni l'Agenzia predispone una proposta di piano regionale d'investimento mirato, eventualmente anche su base pluriennale.

#### Art. 6.

##### *Iniziativa per la formazione e l'aggiornamento professionale*

1. La Giunta regionale, al fine di assicurare una adeguata formazione ed un costante aggiornamento del personale impegnato nelle strutture di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), destina una quota parte delle risorse, finalizzate alla formazione ed aggiornamento del personale dipendente del Servizio sanitario regionale, alla copertura degli oneri derivanti dalle iniziative proposte per tali finalità dalle Aziende sanitarie regionali in cui operano le strutture stesse.

2. A tal fine, i Direttori generali delle Aziende interessate, inviano entro il mese di gennaio di ciascun anno all'Agenzia regionale della sanità le proposte, specificando le finalità, la durata e le modalità di svolgimento, la qualità e la quantità di personale coinvolto e la spesa prevista.

3. Entro i successivi 60 giorni, l'Agenzia predispone una proposta di programma regionale di formazione e aggiornamento professionale mirato, eventualmente anche su base pluriennale.

#### Art. 7.

##### *Relazione sulle attività svolte*

1. I Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali in cui operano le strutture individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, inviano entro il 31 marzo di ogni anno alla Direzione regionale della sanità, che le trasmette alla competente Commissione del Consiglio regionale, una relazione contenente il resoconto delle attività svolte nell'anno precedente con riferimento agli obiettivi di cui all'articolo 2.

#### Art. 8.

##### *Norma transitoria*

1. Le domande di cui all'articolo 4, comma 3, e le proposte di cui agli articoli 5, comma 2, e 6, per l'anno 1995, sono presentate alla Direzione regionale della sanità entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 9.

##### *Norme finanziarie*

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.

2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, è istituito, alla Rubrica n. 19 - programma 2.1.3. - spese correnti - categoria 1.6. - Sezione VIII - il capitolo 4509 (1.1.162.2.08.08) con la denominazione «Sovvenzioni a favore delle associazioni dei donatori di organi» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 450 milioni, suddivisi in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.

3. Sul precitato capitolo 4509 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni per l'anno 1995.

4. Al predetto onere complessivo di lire 450 milioni, in termini di competenza, si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 4500 del medesimo stato di previsione.

5. All'onere di lire 150 milioni, per l'anno 1995, in termini di cassa, si provvede mediante storno dal capitolo 4500 dello stato di previsione precitato.

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 1, fanno carico al capitolo 4398 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 1, fanno carico al capitolo 4371 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

#### Art. 10.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 14 luglio 1995

GUERRA

95R1131

**LEGGE REGIONALE 17 luglio 1995, n. 28.****Sovvenzioni pluriennali al comune di Monfalcone per il recupero del quartiere di Panzano.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 19 luglio 1995)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.***Finalità*

1. L'Amministrazione regionale, nell'ambito del perseguimento dei propri obiettivi di tutela e valorizzazione delle peculiarità ambientali, culturali, economiche e sociali del territorio e di controllo delle dinamiche di trasformazione delle strutture insediative, produttive e relazionali, interviene allo scopo di attuare in maniera unitaria il recupero del quartiere di Panzano di Monfalcone, quale esempio di villaggio industriale del primo novecento, favorendo nel contempo il mantenimento della composizione sociale e la permanenza degli attuali abitanti in tale insediamento.

**Art. 2.***Sovvenzioni pluriennali al comune di Monfalcone*

1. Per le finalità previste dall'articolo 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Monfalcone sovvenzioni pluriennali, nella misura massima di lire 2.000 milioni per gli anni 1996 e 2006 e di lire 4000 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2005, anche a sollievo del costo, in linea capitale e per interessi, ivi compresi gli oneri di preammortamento, derivanti dai mutui da contrarsi da parte dell'Amministrazione comunale medesima per la realizzazione del piano di recupero del quartiere di Panzano a Monfalcone, nonché degli oneri di prefinanziamento derivanti da prestiti a breve termine.

**Art. 3.***Modalità*

1. Per le finalità previste dall'articolo 1, l'Amministrazione comunale di Monfalcone è vincolata alle modalità di esecuzione così come disciplinate dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2.

**Art. 4.***Regime degli alloggi acquisiti*

1. Agli alloggi facenti parte degli immobili acquisiti dalla Fincantieri SpA si applica la disciplina prevista per gli alloggi di edilizia sovvenzionata dalla legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, come da ultimo modificata dalla legge regionale 29 maggio 1995, n. 22.

2. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, gli alloggi di cui al comma 1, possono essere gestiti dallo IACP di Gorizia previa convenzione con il Comune di Monfalcone.

3. Nella convenzione di cui al comma 2 è stabilito che i rientri derivanti dalla cessione in proprietà degli alloggi agli inquilini sono destinati agli interventi, a cura dello IACP, di manutenzione ordinaria e straordinaria e di recupero degli immobili compresi nel progetto di recupero del quartiere di Panzano dati in gestione.

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 69 della legge regionale n. 75/1982 il diritto alla cessione in capo agli inquilini degli alloggi acquisiti dalla Fincantieri SpA sussiste a prescindere dalla condizione di inquilino da oltre dieci anni prevista dal secondo comma dell'articolo 69 della legge regionale n. 75/1982.

**Art. 5.***Norme finanziarie*

1. Per le finalità previste dall'articolo 2 sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dal 1996 e dal 1997, due limiti di impegno di lire 2.000 milioni ciascuno.

2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa nella seguente misura:

a) lire 2.000 milioni per l'anno 1996;

b) lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2005;

c) lire 2.000 milioni per l'anno 2006.

3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997, a decorrere dall'anno 1996, alla Rubrica n. 15 - programma 1.4.2. - spese di investimento - Categoria 2.3 - Sezione VII è istituito il capitolo 3366 (2.1.232.4.07.27) con la denominazione «Sovvenzioni pluriennali al Comune di Monfalcone per il recupero del quartiere di Panzano», e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 6.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1996 e lire 4.000 milioni per l'anno 1997.

4. Le annualità autorizzate per ciascuno degli anni dal 1998 al 2006 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

5. All'onere di lire 6.000 milioni in termini di competenza, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1996 e lire 4.000 milioni per l'anno 1997 si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Partita n. 41 dell'elenco n. 5 allegato alla legge di approvazione del bilancio predetto).

**Art. 6.***Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 17 luglio 1995

GUERRA

95R1132

**LEGGE REGIONALE 17 luglio 1995, n. 29.****Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 recante «Norme integrative in materia di diritto allo studio» ed all'articolo 78 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, in materia di diritto allo studio.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 19 luglio 1995)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. L'Amministrazione regionale si avvale degli uffici delle Amministrazioni provinciali per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni.

## Art. 2.

1. A partire dall'esercizio 1995, la disponibilità prevista dall'articolo 78, commi 5 e 6, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 e successivi rifinanziamenti, è ripartita tra le Province della regione con decreto del Direttore regionale dell'istruzione e della cultura su conforme deliberazione della Giunta regionale.

2. Il riparto di cui al comma 1 tiene conto delle domande accolte per gli anni scolastici 1994-95 e successivi ed istruite dalle rispettive Amministrazioni provinciali in conformità al regolamento di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 14/1991 ed all'articolo 78, comma 3, della legge regionale n. 8/1995, nonché della contestuale determinazione della misura massima degli assegni da concedere, così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 14/1991.

## Art. 3.

1. Le Amministrazioni provinciali sono autorizzate a recuperare alle disponibilità di bilancio le somme eventualmente impegnate sul bilancio 1994 per le finalità della legge regionale n. 14/1991, con riferimento all'anno scolastico 1994-95.

2. Le somme di cui al comma 1 sono utilizzabili quali assegnazioni aggiuntive agli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 8/1995 per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, destinandole preferibilmente a finalità di istruzione e cultura.

## Art. 4.

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale n. 14/1991 sono aggiunti i seguenti commi:

«7. Il limite massimo di reddito complessivo imponibile dichiarato agli effetti dell'IRPEF per la concessione degli assegni di studio è fissato in lire 100 milioni.

8. Ogni due anni, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'istruzione e alla cultura, il limite di reddito di cui al comma 7 viene rideterminato sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'ISTAT e pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, arrotondato per eccesso a lire 100 mila».

## Art. 5.

1. Fermo restando quanto disposto dalla legge regionale n. 14/1991 e dall'articolo 78 della legge regionale n. 8/1995, è abrogato l'articolo 4 della legge regionale n. 14/1991, nonché ogni altra disposizione incompatibili con la presente legge.

## Art. 6.

1. In relazione al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, nella denominazione del capitolo 5029 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 sono anteposte le parole «Assegnazioni alle Province per la concessione di» e il codice di finanza regionale del capitolo è così sostituito «(1.1.153.2.06.04)».

## Art. 7.

1. Per l'esercizio 1995, con riferimento all'anno scolastico 1994-95, le Amministrazioni provinciali adottano i provvedimenti di propria competenza entro il termine che viene fissato dalla delibera giuntale relativa al riparto di cui al comma 1 dell'articolo 2.

## Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 17 luglio 1995

GUERRA

95R1133

---

**LEGGE REGIONALE 17 luglio 1995, n. 30.**

**Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51, recante «Disposizioni finanziarie per favorire l'attuazione del Piano regionale socio-assistenziale ed integrazioni e modifiche a normative del settore» come già sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 20, recante «Disposizioni in materia socio-assistenziale».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 19 luglio 1995)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

**HA APPROVATO**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**PROMULGA**

la seguente legge:

## Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51, come già sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 20, è sostituito dal seguente:

## «Art. 1.

*Attribuzione di funzioni ai Comuni e gestione di servizi in regime di convenzione*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996 ai Comuni sono attribuite le funzioni già di competenza dei sottoindicati enti e sinora esercitate dall'Amministrazione regionale a seguito del trasferimento operato dall'articolo 3 del D.P.R. 19 marzo 1990, n. 70:

- a) Unione italiana ciechi (UIC);
- b) Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS);
- c) Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (ANMI);
- d) Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra (ANFCDG);
- e) Ente nazionale assistenza alla gente di mare (ENAGM);
- f) Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

2. Con effetto dal 1° gennaio 1996 per le prestazioni:

- a) assegno di incollocamento e assegno di incollocabilità per i mutilati ed invalidi del lavoro;
- b) rieducazione fonetica e didattica per sordomuti;
- c) pagamento di rette di ricovero per invalidi del lavoro con grado di invalidità non inferiore al 50 per cento;
- d) pagamento di rette di ricovero per sordomuti ultra sessantenni e sordomuti infrasessantenni, pensionati per invalidità,

la Regione assicura ai Comuni, nei termini e con le modalità indicati dalla Direzione regionale dell'assistenza sociale, la copertura dei relativi oneri; il finanziamento è concesso ed erogato, all'inizio di ciascun anno, in percentuale pari al 50 per cento dell'importo assegnato per le medesime finalità nell'anno precedente ed è soggetto a conguaglio in base all'importo globale destinato agli enti in via definitiva.

3. Per la copertura degli oneri attinenti alle prestazioni diverse da quelle indicate dal comma 2, i Comuni sono autorizzati ad utilizzare i contributi di cui all'articolo 4.

4. Le funzioni attribuite ai Comuni sono svolte nell'osservanza di uno specifico atto d'indirizzo e coordinamento deliberato dalla Giunta regionale, previa consultazione delle sezioni regionali delle associazioni interessate; le domande degli aventi diritto sono inoltrate anche tramite le sezioni, aventi sede nella regione, delle associazioni medesime.

5. A decorrere dal 1996 le domande possono altresì essere inoltrate, con le modalità di cui sopra ed entro i termini previsti, all'ente cui spetta la gestione del servizio sociale di base, che provvede tempestivamente all'eventuale inoltro ai Comuni destinatari.

6. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, le funzioni assistenziali ivi previste e restituite alla competenza delle Province sono esercitate in regime di convenzione con gli enti cui spetta la gestione dei servizi sociali di base, in conformità a quanto già disposto dall'articolo 19, comma 6, della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33; alle relative prestazioni sono destinate risorse finanziarie in misura almeno pari a quelle effettivamente impegnate nel 1990, con l'aumento progressivo delle percentuali di incremento annuale dei trasferimenti erariali».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Data a Trieste, addì 17 luglio 1995

GUERRA

95R1134

## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

### Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 8 maggio 1995, n. 6.

**Modifiche alla legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 recante: «Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 24 del 16 maggio 1995)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 è sostituita dalla seguente:

«*f*) all'animazione culturale in tema ambientale, da realizzarsi in particolare tramite l'informazione ed il supporto alle attività didattiche nella scuola, nonché all'attivazione di iniziative seminariali di studio e di divulgazione e, altresì, attraverso compiti di prevenzione intesi alla salvaguardia e corretta fruizione del patrimonio ambientale e storico-culturale, avvalendosi della figura professionale dell'operatore ambientale».

2. La lettera *m*) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 è sostituita dalla seguente:

«*m*) all'effettuazione di indagini, studi e ricerche nel campo ecologico-ambientale, anche con riguardo al risparmio energetico, all'agricoltura ed alle reti idriche».

Art. 2.

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 è aggiunto il seguente periodo: «Un'apposita sezione del piano è dedicata agli interventi di cui alla lettera *f*) dell'articolo 2».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 8 maggio 1995

ANDREOTTI

Visto: Il Commissario del Governo per la provincia di Trento:

G. SOTILE

95R1073

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 marzo 1995, n. 5-19/Leg.

**Approvazione degli orientamenti dell'attività educativa della scuola d'infanzia.**

*(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 20 del 2 maggio 1995)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2685 del 10 marzo 1995 con la quale sono stati approvati gli orientamenti dell'attività educativa della scuola dell'infanzia;

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi provinciali concernenti l'ordinamento della scuola dell'infanzia della Provincia Autonoma di Trento, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 31 agosto 1990, n. 10072 e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed in particolare gli articoli 53 e 54;

Decreta:

1. Di approvare gli orientamenti dell'attività educativa della scuola dell'infanzia di cui al testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di disporre che gli orientamenti di cui al punto 1 entrino in vigore e trovino conseguentemente applicazione a partire dall'anno scolastico 1995/1996;

3. Di demandare agli organismi ed ai soggetti previsti dal testo unico citato in premessa le conseguenti determinazioni di competenza in materia di orientamenti dell'attività educativa.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare.

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1995

Registro n. 1, foglio n. 112 - VISCA

## ORIENTAMENTI DELL'ATTIVITÀ EDUCATIVA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

PREMESSA

*La scuola dell'infanzia nella realtà trentina*

La scuola dell'infanzia rappresenta uno dei segni più incisivi dell'attenzione di una comunità sociale per l'educazione delle nuove generazioni.

Nel Trentino, il sistema delle scuole dell'infanzia è connotato, sul piano istituzionale, da un effettivo pluralismo e da una reale autonomia. L'organizzazione della scuola, infatti, delineata con una forte

carica innovativa dalla legge provinciale n. 13 del 21 marzo 1977 e modificata dalla legge provinciale n. 34 del 15 novembre 1988, prevede e riconosce due sottosistemi di scuole: quelle provinciali, gestite in concorso tra provincia e comuni, e quelle equiparate, gestite da Enti ed Associazioni diversi dalla provincia.

Questo comune impegno ha favorito il consolidarsi di un'ampia coscienza partecipativa e di una sentita condivisione delle finalità educative delle scuole dell'infanzia, la cui ricchezza e specificità — in termini istituzionali, pedagogici e culturali — dà ragione del fatto che nel Trentino esse sono parte integrante del più comprensivo «progetto-scuola» nel quadro del quale trova collocazione anche l'emanazione, secondo il dettato dell'art. 1 della già citata legge provinciale n. 34/1988, degli Orientamenti dell'attività educativa delle scuole dell'infanzia nella provincia di Trento.

In Trentino si registrano alcuni tratti di specificità socio-culturale: diffusa coscienza del valore dell'autonomia e delle responsabilità di ciascuno nella vita sociale, natura comunitaria della collettività, senso di municipalità nei piccoli centri, attivazione per rispondere ai problemi collettivi, cooperazione, volontariato, istituzione di scuole autonome per l'infanzia, sviluppo di forme di solidarismo organizzato. La stessa graduale incorporazione di modelli culturali provenienti da realtà sociali più ampie (nazionali, europee, mondiali) convive con la caratteristica affermazione di identità transnazionali, incentivata, oltre che dalla prossimità al confine e dalle tradizioni storiche, anche dai gruppi linguistici Ladini, Mocheni e Cimbri interessati a salvaguardare le proprie tradizioni culturali e sociali. La consapevolezza di tali gruppi linguistici di rappresentare un tratto originale all'interno della Provincia, ha preso contorni via via più netti fino a trasformarsi nella sempre più diffusa tendenza a non rinunciare, pur nel raccordo con la cultura trentina, italiana ed europea, alla propria specificità. Non vanno dimenticati, infine, l'azione dei mezzi di comunicazione di massa, l'integrazione nell'economia europea e mondiale ed i recenti processi di immigrazione, che hanno introdotto identità ed appartenenze culturali e religiose diverse da quelle proprie della civiltà europea.

Per quanto riguarda la specificità della condizione dell'infanzia nel Trentino, va riconosciuto che i bambini e le bambine vivono in un mondo sicuramente modernizzato benché lontano dagli eccessi dell'industrializzazione e dell'urbanizzazione. In tale contesto appare attuabile un soddisfacente equilibrio tra modernità e tradizione, pur constatando la necessità che talune aree urbane rispondano in modo sempre più organizzato e sensibile alle esigenze dell'infanzia e, per talune aree rurali, il bisogno di ulteriore sostegno a favore della partecipazione sia via via più facilitato ai vantaggi della vita moderna. Su questo sfondo, assume particolare rilievo il rispetto per l'ambiente naturale. È inoltre da tenere nel debito conto — per gli effetti di omologazione ad usi, costumi e modelli di vita diversi e di conseguente reazione ad essi — il fenomeno turistico.

La Provincia Autonoma di Trento, in virtù della sua competenza primaria in materia di scuola dell'infanzia, ritiene quindi specificatamente essenziale comporre in maniera armonica, tramite l'azione educativa della scuola dell'infanzia, la dimensione culturale locale e l'apertura al mondo. In questa prospettiva le scelte educative che essa indica sono:

- a) assicurare, rimuovendo eventuali difficoltà, le condizioni affinché tutti i bambini e le bambine giungano a svolgere le proprie potenzialità, capacità e competenze cognitive, relazionali, affettive, espressive e sociali, condizione essenziale per l'ingresso nella vita attiva e responsabile di una società democratica;
- b) promuovere il confronto e il dialogo con altri sistemi di senso, con credenze religiose diverse e con nuove espressioni di significato per favorire l'accostamento ai valori umanistico-cristiani intrinseci alla cultura occidentale ed in particolare a quella trentina;
- c) recuperare e potenziare il valore dell'impegno e del senso di responsabilità;
- d) sviluppare i valori della solidarietà, della cooperazione, dell'impegno volontario, della comprensione e dell'accoglienza dell'altro e del diverso;
- e) valorizzare le differenze socio-culturali in quanto segno della pluralità con la quale gli stessi valori possono essere interpretati e vissuti nel tempo, nello spazio e nei diversi gruppi sociali;

f) potenziare la valorizzazione dell'identità dei gruppi linguistici e delle culture locali attraverso percorsi educativo-didattici ideati e strutturati avvalendosi in particolare anche delle risorse offerte dall'Istituto Culturale Ladino e dall'Istituto Culturale Mocheno Cimbri.

## PARTE I: I JERMINI

### Cap. I

#### COMUNITÀ, EDUCAZIONE E SCUOLA

L'educazione dei bambini e delle bambine è contraddistinta dai valori, dai fini, dalle finalità, dalle consapevolezze e dai modi che la cultura e la civiltà delle varie comunità riescono ad esprimere. Pertanto, il riconoscimento della loro piena titolarità educativa definisce la natura ed i compiti delle istituzioni che concorrono a qualificarla.

La scuola dell'infanzia, non più intesa come grado preparatorio della scuola elementare o come sostituto della famiglia, si pone, allora, come scuola che persegue la piena valorizzazione della personalità infantile nella unitarietà ed integralità delle sue dimensioni, promuovendo un processo intenzionalmente finalizzato alla conquista della sua identità e della sua autonomia. In questa prospettiva, essa riconferma la propria rilevanza e specificità istituzionale all'interno della stessa comunità, entro la quale intesse una complessa e variata rete di relazioni, che appaiono vitali al fine del più completo sviluppo personale del soggetto.

Occorre riconoscere, innanzitutto, che ogni bambina ed ogni bambino, quando entra nella scuola ha già una sua storia che va accolta, ed avvertire la preoccupazione di non esporla/o ad una negativa alternanza di influssi e di interventi discontinui fra di loro.

Il compito educativo coinvolge con assoluta priorità la famiglia quale luogo primario di crescita e di sviluppo ma anche, e soprattutto, per la specificità delle sue relazioni formative. L'indispensabile collaborazione dei genitori e degli adulti più prossimi o comunque responsabili apre una circolarità di comunicazione della scuola con l'ambiente più immediato di vita dei bambini.

Accanto alla scuola ed alla famiglia, poi, si delineano — come realtà vitali attraverso le quali si esprimono sia i valori condivisi della tradizione sia la pluralità delle concezioni esistenti — le realtà ecclesiali, i gruppi dei coetanei, il vicinato, le proposte per il tempo libero, i mass media, l'associazionismo, il volontariato, le strutture culturali e quelle socio-sanitarie.

È necessario, pertanto, prendere consapevolezza dell'attuale pluralità di agenzie e di occasioni formative nonché dei problemi che essa solleva.

Anche nel Trentino, ad esempio, la famiglia attraversa un momento problematico per quanto riguarda le sue dinamiche costitutive e, al tempo stesso, si deve misurare con le tante sollecitazioni, indicazioni e suggestioni di ordine informativo e formativo attualmente disponibili; anche per questo, si rivolge alla scuola per trovare risposte funzionali e positive.

La scuola, a sua volta, tenendo conto della presenza delle pluralità delle offerte formative ed avvertendo che il problema più rilevante è costituito dall'esistenza o meno di una coerenza educativa nella differenziazione e nel rispetto dei diversi ruoli e delle rispettive funzioni, si pone in un atteggiamento di collaborazione ed in un rapporto di continuità con la famiglia.

In questa luce si definiscono gli accessi alla partecipazione al progetto educativo della scuola.

Le famiglie concorrono, nei modi e nelle forme riconosciute, alla determinazione dei fini propri della scuola ed alla individuazione delle finalità educative del progetto formativo, indicando gli indirizzi che emergono dalla specificità dei valori e della cultura della comunità di appartenenza e verificandone la corrispondenza negli esiti. La Chiesa concorre, ai sensi delle norme concordatarie, con particolare riguardo alle più consolidate tradizioni locali e nel rispetto dell'autonomia e della specificità istituzionale, pedagogica e didattica della scuola — alla determinazione dei fini educativi. Gli enti locali e le altre istituzioni, realtà e strutture presenti propongono — tramite i loro rappresentanti e secondo le diverse modalità previste — contenuti, esperienze ed indicazioni che si riconnettono alla storia, alla vita ed al diritto delle comunità.

Ogni scuola, in corrispondenza con le istanze provenienti dai diversi soggetti e dai diversi progetti educativi, predispone uno specifico progetto pedagogico in grado di comporre in modo integrato, secondo modelli scientificamente verificati, le valenze pedagogiche, sociali ed istituzionali che connotano oggi l'identità della scuola dell'infanzia nel Trentino, con una particolare attenzione per le istanze e le dinamiche interculturali.

### Cap. 2

#### IL BAMBINO: UNA LETTURA PSICOEVOLUTIVA

I bambini e le bambine, in quanto persone, sono portatori di bisogni il cui soddisfacimento — secondo quanto affermato anche dalla Convenzione Internazionale sui Diritti del Bambino — va considerato un loro diritto inalienabile. Tali bisogni vanno da quelli di ordine materiale a quelli di ordine spirituale, connessi alla vita affettiva e relazionale, alla dimensione esplorativo-cognitiva ed alla ricerca del senso di sé, degli altri e del mondo.

Nella scuola il bambino elabora apprendimenti e vive esperienze di socializzazione che lo coinvolgono come soggetto attivo, costruttivamente impegnato sulla base delle competenze e delle acquisizioni che viene via via sviluppando. Alla scuola spetta il compito di favorire la sua interazione ordinata con la cultura di appartenenza e con le strutture prodotte dall'uomo nelle diverse forme segniche, simboliche e tecnologiche in cui si esprime. I cambiamenti che ne risultano (conquista di strutture di relazione, conoscenza di sé e del mondo, modi nuovi e più complessi di risolvere i problemi, estensione e migliore padronanza di competenze già presenti), connettendosi ed influenzandosi fra di loro, interessano tutte le dimensioni della personalità. Sulla base di tali processi, il bambino cresce e sviluppa, oltre ad un articolato mondo di capacità cognitive, l'attenzione per la differenziazione degli atteggiamenti, dei comportamenti, delle competenze e delle preferenze.

Il bambino di tre anni possiede già una competenza evoluta sul piano dell'azione nei confronti della realtà sociale e di quelle inanimate, che, tuttavia, non è accompagnata da una equivalente capacità di comprensione e di rappresentazione mentale. Sono quindi l'impegno su questi ultimi piani e l'avvio all'attività riflessiva ed alla presa di coscienza, a costituirsi come importanti compiti di crescita.

#### *Pensiero, conoscenza, azione*

Il bambino che entra nella scuola dell'infanzia è caratterizzato dal primo sorgere e manifestarsi degli stili cognitivi, dei modi e dei ritmi di apprendimento e dalle prime esperienze affettivo-cognitive, con le quali comincia ad organizzare le proprie esperienze, così come le informazioni che egli desume dal mondo degli adulti significativi, attorno a dei nuclei concettuali. Su queste basi il bambino ha elaborato delle procedure sulle quali appoggia i suoi modelli di funzionamento della realtà, ha costruito una sua personale teoria di sé e delle persone a lui circostanti e sa interagire con il mondo degli adulti, tramite un processo di selezione delle informazioni e dei contenuti come pure attraverso la scoperta delle prospettive, delle identificazioni, delle relazioni, delle operazioni di confronto e dell'uso funzionale degli elementi. Le abilità motorie acquisite, inoltre, gli permettono di ampliare, fino a poter progettare anche possibili interventi di natura trasformativa, il repertorio disponibile nella manipolazione degli oggetti e nella esplorazione della realtà.

Questo collegamento tra il pensiero e l'azione è comunque racchiuso nella momentaneità dell'esperienza. L'attività cognitiva, infatti, è incentrata su progetti, attività e schemi, ognuno dei quali neclude capacità ed informazioni tali da costituire ancora una unità inscindibile.

Sul piano psicomotorio, il bambino dai tre ai sei anni è impegnato a consolidare ed affinare le competenze maturate e sviluppate nei primi anni di vita, così da diventare sempre più consapevole ed abile nell'uso della propria struttura corporea e da accrescere le capacità di controllo e di coordinamento degli automatismi motori.

In questo periodo di vita, egli affronta il compito di perfezionare, affinare ed arricchire le basilari capacità di sperimentare e conoscere la realtà. Anche i limiti inerenti alle competenze cognitive di base sono affrontabili e, in parte, superabili nel periodo della scuola dell'infanzia, durante il quale, grazie all'esercizio in una varietà di contesti e di circostanze e mediante l'insegnamento, il bambino diventa più

sicuro e più rapido nell'applicare le strategie che possiede e può cimentarsi nel trasferimento delle stesse, venendo così guidato verso la consapevolezza ed il controllo di tali abilità.

Le capacità cognitive composte dalla costruzione di concetti e dalle nozioni di spazio, di tempo e di causa, fondamentali per l'organizzazione e la rappresentazione del reale, non sono ancora padroneggiate dal bambino di tre anni, che, infatti, privilegia rappresentazioni di tipo globalistico relative agli eventi della sua vita di ogni giorno, interiorizzati sotto forma di sequenze e di azioni finalizzate al raggiungimento di uno scopo ristrette a contesti spazio-temporali determinati. Da qui passa a rappresentazioni più analitiche, pervenendo gradualmente alla conoscenza concettuale, consentita dalla individuazione delle proprietà che gli oggetti possiedono indipendentemente dall'evento-contesto in cui sono inseriti.

Riguardo alla nozione di causa, poiché il bambino tende inizialmente a confondere fra le caratteristiche soggettive e quelle oggettive della realtà, risulta importante avviarlo a distinguere fra cause di tipo impersonale e cause di tipo personale.

Nei confronti delle conoscenze formalizzate, ci si avvia alla consapevolezza dell'uso dei segni di vario tipo, organizzati in sistemi per rappresentare la realtà. L'accesso alle competenze cognitive più evolute introduce al pensiero logico-scientifico, mentre l'attenzione per la soggettività degli attori degli eventi, per gli stati intenzionali delle persone, per l'interazione umana e i suoi prodotti, nonché per la dinamicità e la particolarità dei fatti, sviluppa il senso ed organizza la rappresentazione della realtà interpersonale e sociale.

#### *Comunicazione, identità, socialità*

Se all'inizio è presente nel bambino una ristretta possibilità comunicativa, in seguito si accresce in lui la capacità di usare il discorso in maniera sempre più funzionale e di rappresentarsi simbolicamente la realtà, il che gli facilita l'oggettivazione dei propri stati emotivi, la comprensione empatica di quelli altrui e la costruzione di un repertorio comunicativo sempre più articolato, che lo rende capace di inserirsi efficacemente nel circuito culturale.

In quanto soggetto comunicante, infatti, il bambino trae stimolo dal valore che egli attribuisce alla realtà ed alle esperienze che compie per proiettarsi verso nuove dimensioni e per darne un significato insieme più elaborato ed aderente ai fatti. Attraverso l'ascolto, da parte dell'adulto di tutto ciò che egli esprime, si ha la possibilità non solo di capire il mondo infantile ma anche di entrare in quello di ciascun soggetto. Grazie alla pluralità dei sistemi simbolico-culturali che l'insegnante dischiude, si accresce il repertorio comunicativo-espressivo, si offrono gli strumenti ed i supporti necessari per raggiungere livelli sempre più articolati di sviluppo mentale e si mette a frutto l'intera gamma delle dimensioni intellettive.

Sul piano relazionale, il bambino che entra nella scuola dell'infanzia affronta una situazione di maggior varietà ed apertura, che favorisce processi di simpatia, di accettazione e di comprensione delle regole attraverso le quali gli altri organizzano la propria vita e che costituisce un grande aiuto per la maturazione dell'identità personale e lo sviluppo delle competenze individuali. Questa maturazione richiede che l'insegnante assuma atteggiamenti corretti e congruenti, tali da favorire l'ampliamento del senso di sicurezza personale, la stima di sé, la fiducia nelle proprie capacità e la motivazione alla curiosità. Attraverso vissuti di tenerezza, di felicità, di indipendenza e di intraprendenza — nel quadro di una esperienza personale intessuta anche di regole, norme, condizionamenti, insuccessi — si consente lo sviluppo di una visione etica e religiosa della vita, nella quale il bambino può gettare le basi per vivere da attore responsabile e da coautore di esperienze positive, assieme ai suoi compagni e agli insegnanti.

## PARTE II

### II. PROGETTO

#### Cap. 3

#### FINI E FINALITÀ GENERALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

La strategia educativa e di sviluppo della seconda infanzia viene definita attraverso la delineazione dei fini — intesi sia come fini del sistema scuola dell'infanzia nel suo complesso sia come fini propri delle singole scuole — nel quadro della finalità generali della scuola materna e delle finalità educative così come si costituiscono nei diversi ambiti educativo-didattici.

I fini esprimono la determinazione dei valori che si assumono come riferimenti nel promuovere le istituzioni e le attività educative e nell'individuare le modalità secondo le quali rendere operanti le decisioni pedagogiche.

La scuola dell'infanzia si configura, pertanto, come un luogo di educazione in senso formale di promozione culturale e di valorizzazione di ogni singolo bambino nel quadro dei valori comuni della convivenza sociale e civile, dei valori specifici delle diverse culture locali e delle loro reciproche interrelazioni.

In questa prospettiva, essa promuove nel bambino la consapevolezza del proprio corpo della sua identità, dello spazio, del tempo, delle relazioni, dei linguaggi simbolici, lo sviluppo della natura relazionale dell'essere umano, l'acquisizione del patrimonio culturale, le potenzialità pertinenti all'ulteriorità propria della natura umana e la capacità di interpretare, organizzare e trasformare il mondo.

Queste finalità generali vanno perseguite tramite le conoscenze e le linee di tendenza presenti nel patrimonio delle scienze e del sapere, nel rispetto dei principi contenuti nella Costituzione, nei Concordati e nelle Dichiarazioni e Convenzioni internazionali ed in coerenza con i sistemi di valore assunti.

#### Cap. 4

##### IL MODELLO CURRICOLARE

I fattori costitutivi della struttura curricolare degli Orientamenti rimandano ad una dimensione assiologica, ad una personologica e ad una scientifica.

La prima si connette strettamente al carattere intenzionale dell'educazione e rinvia ai valori che ispirano le diverse concezioni dell'uomo.

La dimensione personologica attiene alle fasi evolutive secondo cui si realizza il processo di crescita e di maturazione del bambino, nonché alle dinamiche che regolano tale processo.

La dimensione scientifica, infine, rimanda ai sistemi simbolico-culturali, cioè alla cultura intesa come sintesi ed espressione di saperi e di valori.

Tali dimensioni, che presiedono alla determinazione degli ambiti, vanno tuttavia intese come elementi di tipo interattivo piuttosto che giustappositivo. La loro semplice somma, infatti, non produce una struttura programmatica unitaria e funzionale, alla quale si perviene solo quando valori, saperi e processi di sviluppo vengono coniugati in una logica di interazione: il criterio della congruenza psicologica determina, così, la misura della dimensione scientifica, quello della pertinenza la compatibilità di tale dimensione con il perseguimento delle finalità generali dell'educazione e quello della corrispondenza la funzionalità dei precedenti rispetto agli obiettivi della scuola dell'infanzia.

Tale modello curricolare trova la sua sede di rielaborazione specifica nei progetti pedagogici di scuola e l'applicazione conseguente nella programmazione didattica.

In questa prospettiva, gli ambiti educativo-didattici individuati riguardano:

- la comunicazione;
- l'azione e la conoscenza;
- l'identità personale e relazionale.

#### A - Ambito della comunicazione

Grazie ai linguaggi, verbali e non verbali, il bambino organizza la sua percezione dell'ambiente naturale, apprende a conservare o a modificare l'ambiente sociale, struttura ed esprime il suo pensiero ponendosi in comunicazione con gli altri e costruendo insieme a loro i «suoi» linguaggi: in quanto destinatario di messaggi, infatti, egli riceve informazioni che rielabora, sviluppando il suo pensiero e realizzando le comunicazioni volute. Cogliere la centralità del bambino nel processo di formazione della sua competenza comunicativa significa rispettarne il ruolo di iniziatore del processo di acquisizione, di destinatario-emittente di messaggi e di co-costruttore della sua stessa padronanza dei linguaggi.

All'ingresso nella scuola, il bambino si dimostra capace di usare in un certo modo tali linguaggi, ma il suo sviluppo richiede comunque una serie di interventi educativi intenzionati a renderlo competente negli aspetti funzionali e formali propri di ciascuno di essi.

Educare alla comunicazione pertanto, significa:

aiutare il bambino a scoprire la natura comune di tutti i linguaggi, a divenire consapevole del fatto che essi vengono usati per svolgere le medesime funzioni (competenza funzionale) ed a padroneggiarli in quanto codici di comunicazione (competenza formale);

favorire lo sviluppo di una competenza d'uso e di controllo formale dei vari linguaggi entro l'intera gamma delle potenzialità comunicative della persona.

Si tratta, cioè, di condurre a conoscere ed usare i linguaggi come strumenti e come codici. Sul primo piano, l'impegno della scuola è di aiutare le bambine e i bambini a rendersi conto che ogni atto comunicativo serve al soggetto per parlare di sé, per entrare in relazione con gli altri, per parlare del mondo reale: a queste tre dimensioni (io; io e tu; io e il mondo) si raccordano le varie funzioni che i linguaggi svolgono e che essi devono saper spiegare per comunicare; sul secondo piano la scuola ha il compito di aiutarli a rendersi conto che tutti i segni che costituiscono i linguaggi sono convenzionali.

#### 1. Educazione ai linguaggi verbali

Il bambino entra nella scuola avendo ormai acquisito l'impianto fondamentale della lingua materna e, soprattutto, padroneggiando i meccanismi che gli consentono di perfezionare la sua competenza linguistica e, più in generale, quella comunicativa. Pur ricordando la centralità del bambino come costruttore della propria padronanza linguistica, è necessario che l'insegnante verifichi continuamente se il modo in cui essa si evolve è compatibile anche con quello che la comunità si aspetta. La lingua si configura, infatti, come il più importante ed il più usato dei linguaggi e si caratterizza per il suo valore economico utilitaristico, espressivo, creativo, culturale e affettivo: quest'ultima considerazione assume valore particolare quando si è in presenza di comunità bilingui, che trovano proprio nella lingua la loro principale forma di identificazione e di coesione (occorre prestare la dovuta attenzione, in proposito, sul piano della programmazione e su quello degli apprendimenti, ai problemi connessi alla presenza di due lingue in contatto).

##### 1.1. Criteri metodologici

Le indicazioni possono essere raccolte attorno a cinque poli:

#### a) Educare alla pluralità linguistica.

L'educazione alla pluralità linguistica può assumere la forma di scoperta, di gioco, di puro piacere veicolato da testi poetici o narrativi nelle varie lingue.

Allo scopo di consentire a tutti i bambini di divenire capaci di interagire in entrambe le lingue parlate nella loro comunità, si possono anche attuare sperimentazioni di educazione bilingue.

#### b) Garantire la piena funzionalità.

Sapendo che il bambino possiede già un bagaglio funzionale che si è costruito in relazione all'età, alla cultura ed alla esperienza, occorre integrare tale padronanza arricchendola via via di espressioni, di registri e di generi comunicativi, in modo da porlo in condizione di usare la lingua secondo ognuna delle sue funzioni.

#### c) Rafforzare le abilità.

Saper ascoltare, saper parlare e saper dialogare non sono abilità puramente spontanee e naturali, ma si sviluppano e si rafforzano solo se curate in un ambiente che abbia la consapevolezza dei processi mentali ad essi sottostanti. Occorre, quindi:

educare all'ascolto: far sì che il bambino apprenda a farsi ascoltatore attivo, cioè a prevedere quello che può essere detto in un testo, a coglierne la logica sottostante e quindi a ricavare dal contesto il significato delle parole ignote, ad inferire cause, effetti, scopi;

educare al dialogo: far sì che il bambino apprenda a rispettare le regole di ruolo ed i turni di parola, a governare il suo «testo» in base alle reazioni dell'interlocutore, a negoziare i significati su cui si è incerti;

educare al monologo: far sì che il bambino si abitui a creare un progetto mentale del «testo», a dare il giusto peso alle varie informazioni, a non dare per scontato che le informazioni legate all'esperienza personale siano note a tutti.

#### d) Conoscere e controllare le «grammatiche».

Il bambino va aiutato a scoprire ed acquisire le principali «grammatiche» (complessi di regole che equivalgono a meccanismi di funzionamento) relative alla competenza fonologica, morfosintattica, testuale, lessicale, extralinguistica.

#### e) Passare dalla competenza d'uso alla competenza formale.

Lo sviluppo della competenza formale nella scuola dell'infanzia si incentra soprattutto sulla lingua orale (ad esempio, attraverso l'analisi di significativi e di somiglianze semantiche e fonologiche fra parole, la ricerca di assonanze e rime, l'uso di verbi relativi a dire, significare, pensare). Tuttavia, non si può trascurare il fatto che, già molto prima dell'apprendimento sistematico del leggere e dello scrivere, il bambino incontra nella vita quotidiana diversi usi e funzioni della lingua scritta: nell'attività della scuola non si potrà dimenticare né l'esplorazione spontanea di essa né la riflessione, attraverso opportuni giochi, sul linguaggio parlato.

L'aspetto caratterizzante è sempre dato dalla centralità del bambino che, con l'aiuto dell'insegnante, scopre le regole, le organizza in «grammatiche» e ne coglie il valore convenzionale di patrimonio comune di una cultura, venendo così stimolato ad avviare una prima riflessione sulla natura stessa della lingua.

### 2. Educazione ai linguaggi del suono e della musica

La prima educazione musicale di base va intesa come progressiva acquisizione della padronanza e della conoscenza degli elementi fondamentali e semplici della musica. Si tratta, cioè, di raggiungere la maturazione delle capacità sensoriali, cognitive ed affettivo-emotive che consentono di controllare, riconoscere ed interpretare gli stimoli sonori nelle loro valenze comunicative, espressive ed evocative. In questa prospettiva, la scuola dell'infanzia guida il bambino al progressivo sviluppo delle capacità di discriminazione, produzione e fruizione di eventi sonori e musicali.

Gli aspetti fondamentali del fare musica rinviano da un lato all'esplorazione ed alla scoperta dei suoni e dall'altro alla musica d'insieme. Le esperienze musicali offrono occasioni privilegiate per l'attivazione, tra le altre, della funzione personale, arricchiscono la sensibilità musicale del bambino ed affinano gradualmente il suo gusto per il mondo dei suoni e della musica. Quanto ai rumori in cui si vive immersi, sono le funzioni referenziale e regolativa ad essere espletate. Inoltre, il linguaggio musicale si presta a svolgere funzioni di carattere interpersonale e di trasferimento di contenuti ad altri piani espressivi e comunicativi.

Tenendo conto dell'importanza della connessione fra le varie funzioni, l'educazione musicale richiede, accanto ad eventi occasionali e ludici o di supporto al movimento, interventi specifici programmati, vale a dire esperienze capaci di guidare il bambino a capire le regole che governano il linguaggio musicale.

#### 2.1. Criteri metodologici

Il bambino, circondato fin dalla nascita da un mondo sonoro di intensità e sfumature distinte, acquisisce gradualmente una propria personale esperienza di esplorazione sonora attraverso la possibilità di produrre suoni (ad esempio: col battere le mani, con la voce, con gli oggetti, ecc.). Appare quindi importante organizzare tali esperienze attraverso la percezione dei suoni e dei rumori ambientali e la loro distinzione in ordine alla lontananza, vicinanza, intensità e durata.

A partire dai suoni percepiti e/o prodotti, è possibile avviare i bambini alla conoscenza del linguaggio musicale attraverso l'elaborazione di semplici frasi, utilizzando notazioni convenzionali stabilite con loro. Il ritmo, a sua volta, integra il bisogno musicale con quello motorio: è importante mettere in luce l'aspetto ritmico del movimento con l'ausilio della voce, delle mani e dello strumento musicale; le filastrocche, i giochi, i canti tradizionali, il canto collettivo, le cantilene e le melodie semplici forniscono un materiale prezioso per l'educazione musicale-motoria di gruppo. Infine, suonare all'unisono o a dialogo o ad eco per famiglie di strumenti o con ingressi e uscite differenziate, passare da ritmi verbali a ritmi strumentali ed alternare suoni strumentali al canto e al movimento (orchestrazione) offre una infinità di spunti adatti alle capacità dei bambini e permette di toccare molti elementi della struttura del linguaggio musicale.

### 3. Educazione ai linguaggi del corpo

I linguaggi del corpo possono essere definiti anch'essi sistemi di comunicazione, cioè dei codici che, se pure in misura diversa, presentano potenzialità espressive e comunicative, sono caratterizzati da una struttura sintattica e da una coordinazione interna e rispondono a determinati livelli di convenzionalità.

L'uso di questi linguaggi, al di là di una apparente facilità, esige invece notevoli capacità e competenze, che necessitano di specifici percorsi di apprendimento sia per produrre sia per leggere, capire ed interpretare un «testo» motorio. La scuola dell'infanzia mira a sviluppare nel bambino la capacità di esprimersi e di comunicare attraverso il corpo, utilizzando in particolare la gestualità, l'attività mimica e la danza.

#### 3.1. Criteri metodologici

Partendo dalla conoscenza del corpo, attraverso lo sviluppo della capacità di poterlo usare in modo appropriato ed efficace (competenza funzionale) e la riflessione sulla stessa come base di un codice (competenza formale), si consente al bambino una adeguata padronanza dei linguaggi del corpo. Procedendo secondo criteri di gradualità, si passa dalla capacità di «leggere» quanto espresso dagli altri alla capacità di comunicare situazioni, sensazioni e stati d'animo. Un'ulteriore attenzione deve essere riservata alla costruzione di percorsi che, partendo da un primo livello di carattere prevalentemente imitativo, giungono ad affinare la capacità di muoversi secondo fantasia e creatività.

L'organizzazione funzionale dell'ambiente (arredi, oggetti, materiali) potrà favorire l'iniziativa del bambino sia attraverso il gioco libero sia tramite le attività strutturate. Un ruolo rilevante, in questo contesto, può essere assunto dai giochi tradizionali, che offrono molteplici opportunità di prendere coscienza del proprio corpo e delle sue parti in ordine all'esercizio delle loro funzioni. In relazione a quelle interpersonali, meritano particolare attenzione le attività di drammatizzazione, che costituiscono un'occasione da privilegiare per la loro risonanza affettivo-emotiva e per la possibilità di usare in maniera combinata ed integrata diversi linguaggi, da quello sonoro-musicale a quello verbale.

#### 4. Educazione ai linguaggi visivi, grafico-pittorico-plastici, audiovisivi e multimediali

Il bambino — attraverso l'uso di strumenti come il segno grafico, il colore, i materiali plastici e figurativi, la lettura e la produzione di immagini e di testi iconici — osserva, analizza, conosce e rappresenta l'universo fisico e sociale che lo circonda, giungendo progressivamente a sempre più ricche e complesse forme di rappresentazione e di comunicazione di situazioni e di eventi. L'educazione ai linguaggi che privilegiano l'immagine quale mediazione della realtà si configura quindi come un capitolo fondamentale nell'ambito dell'educazione alla comunicazione, che rinvia alla centralità delle immagini sia come terreno di intervento educativo specifico sia come strumento di conoscenza estensibile a tutto l'universo comunicativo. Le immagini (fisse e in movimento), pertanto, vanno viste come sistemi di segni a disposizione del bambino sul piano sia della rappresentazione sia dell'interazione con l'universo sociale.

L'esperienza dei bambini, da cui partono gli itinerari didattici, è costituita anzitutto da una sorta di «immersione linguistica», che spesso fa da sfondo e da modello a giochi e forme spontanee di produzione comunicativa ed espressiva; pertanto, le attività formative si propongono come momenti di analisi di questo «sincretismo esperienziale».

L'evoluzione del segno grafico infantile e della capacità di modellare il materiale è, in realtà, uno sforzo di mediazione fra l'oggetto e l'interpretazione personale nell'uso di un codice. L'insegnante, quindi, deve far sì che il bambino abbia a sua disposizione strumenti, modi e tecniche per rilevare, scoprire, inventare ed utilizzare, costruendo la propria competenza, il mondo che si apre ai suoi occhi.

#### 4.1. Criteri metodologici

È importante non ridurre le attività a semplici «esercizi» tutto sommato più o meno privi di senso, ma svolgere esperienze dirette relative tanto ai diversi media quanto ai differenti linguaggi, dalle quali ricavare conoscenze (informazioni sulla realtà) e sviluppare abilità (competenza iconica) in ordine tanto agli aspetti funzionali dell'immagine quanto agli aspetti formali dei linguaggi che la riguardano.

Il posto centrale spetta all'abitudine a scegliere per migliorare la comunicazione ed all'esercizio dell'analisi, cioè all'uso critico di ciascuno di questi linguaggi e dei relativi media.

I mezzi di comunicazione sociale — in particolare la televisione — hanno rapidamente trasformato la vita quotidiana e il rapporto del bambino con le diverse forme di espressione iconica, musicale e drammatica, fino a creare un contesto multimediale caratterizzato dalla utilizzazione integrata di diversi linguaggi. A livello di scuola dell'infanzia, dovranno trovare congruo spazio, ed essere programmate e gestite in modo non occasionale o episodico, specifiche attività e dovranno, inoltre, essere sviluppate tutte quelle attività che consentono ai bambini di rielaborare le esperienze massmediatiche nell'interazione con i compagni e con l'adulto.

Quanto al computer, esso può venire utilizzato, con programmi adeguati all'età, allo scopo di conoscere gradualmente, mediante proposte funzionalmente differenziate di comunicazione, i meccanismi di strutturazione e di elaborazione di messaggi non soltanto iconici.

## B - Ambito dell'azione e della conoscenza

Il bambino, come soggetto che conosce, è interessato a capire il mondo nel quale è collocato, ossia ad elaborare un sistema coerente di idee con il quale spiegare il funzionamento delle cose e prevederne conseguenze e possibilità. La costruzione di una teoria, sorgendo da problemi reali, si colora di emozioni e di affetti e si impegna di azioni; è con l'agire in un contesto che il bambino sottopone a verifica quanto ipotizza e fantastica.

Tra queste due modalità esiste un circuito a doppio senso, che va dall'azione al concetto e dal concetto all'azione. Specialmente nel caso del bambino, infatti, la concettualizzazione avviene come conseguenza dell'agire e si afferma con la comparsa dei linguaggi. Sotto questa prospettiva, poi, acquistano una valenza particolare la meraviglia, l'entusiasmo connesso all'impegno, la gratificazione per la riuscita, l'ansia del dubbio. Collegare il pensiero con l'azione, pertanto, permette di valorizzare dimensioni quali il fantasticare, l'immaginare, il provare, il gioire, il socializzare le esperienze.

Le acquisizioni che il bambino trae dal contesto esperienziale inescusano a traguardi educativi riguardanti il corpo, l'intervento sull'ambiente e la strutturazione e organizzazione del pensiero e della realtà.

### 1. Il corpo: movimento e conoscenza

Il bambino che entra nella scuola ha già acquisito alcune strutture fondamentali, che riguardano la conquista dello schema e dell'alfabeto del linguaggio corporeo, con le quali organizza la sua presenza attiva nel mondo circostante, ma che devono essere guidate fino ad evolvere verso forme più coordinate e complesse.

L'intervento educativo mira a sviluppare, mediante la conoscenza dell'io corporeo, l'organizzazione dinamica dell'utilizzazione del sé, l'organizzazione percettiva e la conoscenza degli oggetti, la relazione e la comunicazione con gli altri.

#### 1.1. Criteri metodologici

La conoscenza che si ottiene con il corpo è da intendersi non tanto come conoscenza-pensiero quanto come conoscenza-contatto e conoscenza relazione. L'educazione corporea, pertanto, deve tener conto del piacere di agire e di riuscire, del rinforzo dei desideri sulla base dei primi risultati e del forte legame che la sensorialità degli oggetti possiede sul bambino. Si dovrà predisporre, a tal fine, un ambiente rassicurante, stimolante, educativo, tale da presentare le condizioni per muoversi e per giocare, ma soprattutto per esprimersi, comunicare, impadronirsi delle regole con le quali progettare dei gesti in una certa successione, modificare e trasformare gli oggetti con il proprio corpo. Inoltre, si potranno utilizzare sia materiali strutturati sia spazi vitali.

#### 2. L'intervento sul reale: manipolare e progettare

Il bambino, sia mediante forme imitative sia attraverso le operazioni collegate al maneggiare ed al manipolare, intende conoscere dal di dentro la realtà. Così facendo, compie delle azioni che, pur essendo pratiche, sono dettate da operazioni mentali, comporre/scomporre, aggiungere/togliere, confrontare, modellare, trasformare, cui si aggiungono quelle dell'osservare, dell'ipotizzare, del supporre e dell'immaginare.

Le finalità da perseguire concernono, da un lato, la crescente padronanza dell'azione e della conoscenza e, dall'altro, la riflessione o presa di consapevolezza dell'azione e della conoscenza attraverso la regolazione delle stesse. Attraverso un largo ventaglio di occasioni offerto dal collegamento pensiero-azione, il bambino prende coscienza delle proprie potenzialità organizzative, riorganizzative e progettuali e si rende anche conto di essere in grado di trasformare ciò che lo circonda per adattarlo ai propri ed agli altrui bisogni ed esprimere la propria originalità. Una seconda finalità consiste nel far sì che egli verifichi le conoscenze che sperimenta nell'uso dei materiali, l'attendibilità, la pertinenza e la correttezza dei suoi progetti. Una terza finalità, infine, consiste nel coltivare l'abilità nel trattare i materiali, come gli utensili, mediante i quali il soggetto applica alla realtà naturale, per umanizzarla, i suoi bisogni e le sue idee.

#### 2.1. Criteri metodologici

La progettazione, intesa come processo di soluzione di problemi, si articola per fasi successive. Anche il bambino, di fronte ad un problema ritenuto importante e a cui bisogna trovare una risposta, è messo nelle condizioni di motivarsi e di impegnarsi. Va poi sottolineato che l'elaborazione delle informazioni passa attraverso l'osservare ed il percepire, da cui si sviluppa la capacità di approfondire tutti quei processi sensoriali (visivi, acustici, tattili) che mettono in discussione il quadro informativo posseduto e che consentono di elaborare indizi alternativi e differenziati.

Al fine di generare soluzioni valide, il bambino deve possedere conoscenze adeguate, attivarle, saper accettare l'errore, mostrare intuizione, possedere un certo repertorio di regole, coltivare delle aspettative ed esplicitare un comportamento finalizzato. Particolare importanza assumono, in questa fase, le immagini mentali delle cose e del loro funzionamento. Per quanto riguarda l'uso degli elementi materiali, vanno tenuti presenti soprattutto quelli che possiedono caratteristiche di modificabilità tali da permettere itinerari di ricerca anche creativa, accanto ai quali occorre però costruire e ricostruire ambienti che racchiudano situazioni di vita e che rappresentino momenti di fantasia, di immaginazione e di dialogo con le cose e con il mondo interiore del bambino.

### 3. Il pensiero e la realtà: strutturazione e organizzazione

Il soggetto costruisce il proprio pensiero ed organizza il reale attraverso l'interazione circolare con l'ambiente, in cui impara a conoscere agendo sulle cose, mentre gli oggetti diventano a loro volta conoscibili in funzione delle azioni compiute su e con essi.

La scuola dell'infanzia si propone di sviluppare le capacità di ordine logico e matematico e quelle di organizzazione spaziale, temporale e causale, promuovendo processi evoluti di esplorazione e di interazione con l'ambiente fisico e sociale. In essa le capacità di pensiero logico e matematico vengono prese in considerazione in funzione dello sviluppo della capacità di affrontare e risolvere situazioni problematiche, di elaborare forme di controllo del pensiero e di manipolare mentalmente la realtà. Riguardo alle forme del pensiero logico, vi si sviluppa la capacità di stabilire relazioni, classificare, costruire delle corrispondenze, ordinare. Rispetto ai diversi tipi di relazione, inoltre, si avvia il bambino alla individuazione di alcune proprietà (come la transitiva e la simmetrica) ed al confronto tra di loro sulla base di tali proprietà.

Anche le capacità di organizzazione matematica — che comprendono attività di stima, di comparazione di trasformazione delle quantità e di ordine numerico — sono prese in considerazione come competenze di tipo concettuale e procedurale nell'ambito dei processi di soluzione dei problemi.

Un'ulteriore finalità riguarda il piano della rappresentazione simbolica rispetto al quale la scuola conduce il bambino a porsi il problema di come rappresentare mediante segni le costruzioni logiche e matematiche in cui si impegna (classe, serie, quantità) e di come renderle comunicabili, sollecitandolo a ricercare ed a riflettere sulle forme di rappresentazione ed avviandolo alla comprensione ed all'uso consapevole dei simboli e dei sistemi di simboli formalizzati propri della sua cultura.

Nell'interazione costruttiva con l'oggetto fisico e sociale, il bambino elabora anche le dimensioni dello spazio, del tempo e della causa. Riguardo alla costruzione delle competenze spaziali, emerge l'identificazione di un punto di vista rispetto al quale orientarsi (sopra/sotto, alto/basso, davanti/dietro, destra/sinistra). Quando si passa alla cate-

goria del tempo, grazie all'interazione con i pari e con gli adulti si acquisisce la capacità di coordinare la velocità e la durata; si costruisce la categoria di un tempo comune a più eventi e ci si avvia ad una prima riflessione sulla ciclicità e l'irreversibilità. Per quanto concerne la nozione di causa, l'evoluzione consiste nel progresso verso la capacità di distinguere tra i diversi tipi di causa.

L'ambiente costituisce per il bambino l'interlocutore con cui elabora, sperimenta ed affina i suoi sistemi di azione e di conoscenza e, contemporaneamente, si propone come oggetto di conoscenza e di intervento. Possiamo pertanto considerare «ambiente» l'ambito spaziale, temporale ed antropologico in cui ciascun bambino svolge le proprie esperienze di vita ed a cui può, in condizioni adeguate, estenderle. Poiché gli apprendimenti sono direttamente collegati alla quantità ed alla qualità delle esperienze, è necessario che l'ambiente venga esplorato, sperimentato e conosciuto nella correlazione dei suoi differenti aspetti.

La scuola dell'infanzia, proponendosi di favorire nel bambino lo sviluppo di un approccio di ricerca e di interrogazione sull'ambiente naturale e sociale, è impegnata a sollecitarlo a saper vedere, strutturare, inventare, difendere e sentire l'ambiente.

### 3.1. Criteri metodologici

Gli interventi didattici tenderanno a:

verificare e prestare una continua cura alle capacità di base del bambino ed a facilitare la capacità di scomporre e ricomporre i quadri percettivi di natura diversa, discriminare la parte e il tutto, comparare tra loro i componenti e stabilirvi dei collegamenti secondo criteri differenti;

favorire l'emersione e l'esplicitazione delle conoscenze spontanee e dei livelli di concettualizzazione già posseduti;

utilizzare tali conoscenze come punto di partenza per una evoluzione o modificazione sostanziale delle stesse;

curare che il bambino acquisisca in modo complementare le competenze cognitive e la consapevolezza di se stesso come agente attivo di conoscenza.

I contesti da privilegiare per la sperimentazione e l'elaborazione delle varie competenze sono la vita di ogni giorno e l'ambiente scuola.

### C - Ambito dell'identità personale e relazionale

Domanda implicita del bambino di fronte all'esperienza è il senso da dare alla sua vita; la risposta più pertinente che gli si può offrire è proprio un «senso» che costituisca una piattaforma certa per una risposta autonoma.

A tre anni di età l'apertura dell'io ad altri io avviene attraverso una intensa interazione affettivo-emotiva, in cui le modalità di relazionarsi del bambino e con il bambino ed il clima socio-culturale in cui egli vive incidono sulla capacità di conoscere il mondo, di esserne membro attivo e di appropriarsi dei diversi linguaggi espressivi e comunicativi che lo popolano.

#### I. La costruzione dell'identità

La scuola dell'infanzia sostiene il bambino nel processo di costruzione della propria identità personale (cognitiva, sessuale, sociale, affettiva, morale, religiosa) strutturando esperienze umane ricche di meraviglia, aperte al trascendimento di sé, cariche di interessi per la natura e per gli altri.

Il suo compito consiste nell'educare ad essere autonomi, capaci di iniziativa, in grado di esprimere una relazione sempre più matura nei confronti della realtà, di collaborare con gli altri, di rispettarli e di amarli. Il bambino, infatti, diventa più consapevole, oltre che delle proprie caratteristiche fisiche (identità corporea), anche delle potenzialità del proprio sé nel compiere determinate azioni distinte dai costituenti fisici (identità psicologica). In questo stesso periodo sorgono anche dinamiche molto delicate, come la consapevolezza di sé, il desiderio di autonomia ed il comportamento di opposizione. Nello sviluppo di questo itinerario interviene in termini incisivi la stima di sé, che consiste nell'attribuirsi un insieme di qualità positive e nello sperimentarsi e rappresentarsi quale presenza significativa nel proprio ambiente di appartenenza (desiderio di affermazione).

## 2. Identità e socialità

La vita di relazione, sia nelle forme previste e ordinate che in quelle spontanee, consente al bambino di comprendere le regole, di assumersi delle responsabilità e di organizzare il proprio mondo affettivo, cognitivo e sociale.

Educare la socialità significa condurre ad interiorizzare gradualmente i comuni valori di cultura e di civiltà, a far cogliere le modalità della dinamica sociale per impostarle su basi collaborative, di confronto e di dialogo, a saper elaborare il proprio punto di vista ed a riconoscere quello degli altri, in particolare quello dei più deboli. Lo sviluppo psicoeducativo va visto in una prospettiva aperta ai valori della solidarietà, del dialogo e della pace, proponendo esperienze di incontro con culture diverse, a partire da quelle possibili nella propria famiglia, nel proprio contesto ambientale e nella propria comunità. In un ambiente socio-culturale aperto a nuove relazioni infatti, il bambino può cominciare a cogliere il valore del diverso da sé e dai suoi, di chi proviene da altre culture e altre etnie, di chi parla e si esprime in un'altra lingua, di chi manifesta delle difficoltà.

### 3. Identità e senso morale

Nel bambino di tre anni comincia ad apparire la dimensione valutativa in senso morale.

L'attività educativa nella scuola dell'infanzia è orientata a sviluppare, tenendo presente prima di tutto l'influsso della famiglia, queste prime forme di giudizio, facendole emergere in ordine a condotte diverse e riconducendole gradatamente a criteri sempre più generali. Sia pure in modo iniziale ed adatto alla sua età, l'allunno sarà orientato a distinguere il fondamento dei criteri valutativi da quello delle norme derivanti da pure e semplici situazioni congiunturali.

In un ambiente nel quale è al centro dell'attenzione e dove compie svariate esperienze affettive e socioculturali, il bambino coglie l'importanza di essere con l'altro e il significato dello stare nel gruppo per elaborare, nel rispetto degli altri, le dimensioni della responsabilità, dello stare insieme, dell'amicizia e della situazione in cui ci si trova a vivere. Il raggiungimento di tale obiettivo consente infatti, attraverso esperienze che possono essere compiute a scuola o che hanno luogo comunque nel loro ambiente di vita, di avviare i bambini e le bambine ad una prima comprensione delle diverse scelte etico-morali che possono incidere sul comportamento. La scuola dell'infanzia, a tal fine, non può non attingere ai valori specifici della comunità di appartenenza, per coltivare una positiva sensibilità ai valori comuni e più ampiamente condivisibili in modo da concorrere più efficacemente a far acquisire al bambino insieme la necessaria sicurezza di sé ed una seconda apertura verso l'altro.

### 4. Identità, domanda di senso ed educazione religiosa

Il mondo in cui il bambino è immerso rappresenta una costante fonte di interrogativi, di stimoli e di problemi che egli cerca di inserire in un contesto di significato il più possibile coerente e giustificabile. Tra questi interrogativi assumono specifica rilevanza — come realtà che sollecitano il bisogno ed il desiderio di conferire un senso non provvisorio al proprio ed all'altrui vivere, di sentirsi giustificato di esistere e di interpretare in modo significativo la realtà del cosmo e delle altre persone — il perché del mondo, la presenza del male, della sofferenza, del dolore e della morte, lo stupore davanti alla grandezza, alla bellezza e alla bontà. È evidente, in tutto questo, la richiesta di dare fondamento di senso e, quindi, coerenza e sicurezza, alle esperienze profonde che il bambino vive, segno dell'aspirazione ad un ambiente pacificato e ad una umanità giusta e felice nonché di un bisogno radicale di appartenenza e, al contempo, di accoglienza e di disponibilità, come atteggiamenti relazionali capaci di realizzarla. Fa quindi parte del costituirsi dell'identità anche l'autotrascendenza come apertura all'altro che giunge fino a dilatarsi all'altro nella sua trascendenza.

A questo bisogno del bambino vengono offerte risposte da parte di sistemi plurimi di significato, tra i quali la religione si pone come sistema concreto di risposta alle domande di senso all'interno di un determinato contesto storico, culturale e simbolico che ne consente la strutturazione e ne definisce la peculiarità.

La scuola si propone di valorizzare la capacità di interrogarsi e di stupirsi come condizione per perseguire finalità di accoglienza, disponibilità, conoscenza ed apprezzamento nella ricerca dei perché, in cui il confronto con gli elementi della religione cristiano-cattolica assume i caratteri propri di un'attività educativa della scuola e nella scuo-

la, che si distingue dalle finalità di adesione alla fede tipiche della catechesi ecclesiale e si rapporta agli aspetti fondamentali di altre religioni ed ai sistemi non religiosi di significato.

Nella realtà del Trentino, i valori evangelici — quali la paternità di Dio e la fratellanza universale, l'amore, la speranza nella vita oltre la morte, la solidarietà, il dialogo con Dio e con gli uomini, la salvaguardia del creato — identificano il cattolicesimo come la risposta religiosa più presente e condivisa. Questi valori e significati ed i corrispondenti segni che li esprimono, vanno considerati, in quanto costituiscono un dato effettivamente incluso nella realtà vitale del bambino, come elementi di rilevante importanza del progetto educativo che lo riguarda.

Una particolare attenzione — in relazione anche al mutarsi del clima e del panorama culturale nel campo delle espressioni religiose ed allo scopo di favorire il rispetto ed il dialogo e di evitare, in ogni caso, qualsiasi tipo di discriminazione e di emarginazione — va prestata alla valorizzazione della diversità di posizioni religiose o non religiose presenti nel vissuto dell'interazione educativa. In questo senso, è di centrale importanza promuovere il confronto aperto e la collaborazione fra esperienze culturali e religiose diverse.

### 5. Criteri metodologici

Nei confronti dell'educazione affettiva, sociale, morale, etica e religiosa le indicazioni fondamentali richiamano a:

aiutare il bambino a conoscere se stesso e a costruire la propria identità personale;

favorire il processo di conoscenza del contesto sociale e di inserimento in esso;

valorizzare gli aspetti di apertura, dialogo, collaborazione e condivisione come espressione ed arricchimento della personalità infantile;

potenziare le esperienze di incontro con i coetanei e con gli adulti del proprio e dell'altro sesso, della propria e di altre culture e religioni;

responsabilizzare tutti rispetto alle proprie azioni;

consentire l'incontro con una visione religiosa della vita.

Un proficuo inserimento dell'educazione religiosa nella programmazione educativa della scuola dell'infanzia pone in primo piano: gli eventi fondamentali della vita;

i segni del cristianesimo cattolico che caratterizzano il territorio nella scansione del tempo e nella organizzazione degli spazi, nei richiami alle fonti bibliche e alle persone che in esse rappresentano il nucleo essenziale del cristianesimo, nelle festività e nelle celebrazioni, negli atteggiamenti e nei comportamenti individuali e collettivi, nelle figure e personalità religiose, nelle espressioni poetiche, figurative e musicali.

## PARTE III LE CONDIZIONI

### Cap. 5

#### L'AZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA

L'impostazione operativa, la realizzazione e la ponderazione valutativa dell'intervento educativo — compito che riguarda in primo luogo gli insegnanti ed i coordinatori pedagogici — si struttura come programmazione collegiale. Sulla base del curriculum delineato, la metodologia educativo-didattica, si qualifica, allo scopo di perseguire le finalità assegnate, secondo i punti che seguono.

#### 1. Didattica attiva. la centralità del gioco

Il gioco è una tappa evolutiva necessaria orientata ad esplorare l'ambiente, a cimentarsi con la novità e la complessità in condizioni semplificate, a mettere alla prova emozioni e sentimenti mediante oggetti sostitutivi e comportamenti simulati, ad anticipare l'impegno futuro di affrontare la realtà con sicurezza e padronanza, ad adempiere a compiti ben definiti, finalizzati e socialmente condivisi.

L'attività ludica costituisce una delle dimensioni essenziali dell'esperienza infantile e va assunta, pertanto, tra gli elementi qualificanti di una didattica mirata a fare della scuola un contesto sensibile e ricettivo verso i bisogni evolutivi dei bambini. Tuttavia, — quando non consente a bambini spazi di libero movimento, quando condiziona con la presenza esautorante dell'adulto l'espressione della loro iniziativa, quando lo impiega come espediente per motivare estrinsecamente contenuti di insegnamento non del tutto appropriati — essa può correre il rischio di alienare il potenziale formativo del gioco. Sulla base di queste premesse, l'attività ludica va considerata nella molteplicità irriducibile delle forme in cui si esprime, come una delle componenti privilegiate della progettazione pedagogica.

Gli operatori scolastici sono tenuti a prestare attenzione alle espressioni spontanee del gioco infantile, assicurando le condizioni più adeguate per cogliere puntualmente i momenti in cui si manifestano, i contenuti di esperienza che rappresentano e i significati che veicolano.

#### 2. Didattica indiretta

Si tratta di realizzare un ambiente accogliente e stimolante, finalizzato a suggerire una tipologia articolata di mappe e percorsi, ad evocare ruoli ed eventi ed a disporre territori stabilmente connotati così come aree di libero movimento da adattare flessibilmente anche alle esigenze dell'improvvisazione ludica temporanea.

##### a) - Spazi

Lo spazio progettato dagli insegnanti ed agito dai bambini si qualifica come spazio di relazione spazio di apprendimento e di gioco, spazio di rilassamento: il primo è lo spazio, rappresentato da persone, oggetti e situazioni, che contiene aspetti significativi per ciascun bambino, ordinato su misura dei singoli e dei gruppi, flessibile nella sua organizzazione in modo da favorire l'aggregazione tra bambini e contemporaneamente sufficientemente stabile da assicurare la promozione di abilità sociali; il secondo è lo spazio concepito non come un contenitore di attività ma come contesto attivo, supporto capace per se stesso di suggerire l'azione, composto di arredi, materiali suddivisi ed articolazioni che suggeriscono e favoriscono l'apprendimento di regole e procedure; il terzo è lo spazio del non fare, del pensare, del fantasticare, della riservatezza personale o del piccolo gruppo.

Gli arredi e gli spazi interni non vanno intesi alla stregua di contenitori neutri ma in termini di curriculum implicito, cioè come realtà in grado di mediare le intenzionalità educative, di assecondare interazioni multiple con sussidi e materiali didattici strategicamente preordinati, di promuovere gli scambi orizzontali fra bambini intorno ad oggetti di interesse comune.

##### b) - Tempi

L'organizzazione dei tempi deve essere il grado di coniugare le esigenze di funzionalità con le istanze educative, in modo tale da assicurare al bambino riferimenti temporali stabili ed articolati, che gli consentano di prendere coscienza di eventuali cambiamenti suggeriti dalle situazioni. È importante rispettare i tempi ed i ritmi relativi all'apprendimento (tempi di attenzione e di stanchezza) ed all'esecuzione (caratteristiche temperamental e fisiche), tenere conto anche delle diverse forme di esperienza temporale nel corso della giornata scolastica (anticipo-posticipo, ingresso-uscita), avere cura di passare da momenti di forte coinvolgimento e partecipazione ad altri di intimità e di tranquillità.

##### c) - Materiali

La scuola dell'infanzia potrà avvalersi di vari sussidi didattici — materiali naturali, poveri, informali, strutturati e semistrutturati, di recupero; oggetti costruiti a scuola; produzioni a stampa; materiali audio e video; giochi e giocattoli sia semplici sia tecnologici — il cui impiego deve prevedere un uso diversificato e la possibilità di associarli ad altri mezzi, deve permettere l'accesso non solo ai singoli ma anche alla collaborazione in coppia o in piccoli gruppi e deve consentire al bambino di rendere conto ai compagni ed all'insegnante delle operazioni che compie e del loro significato.

## d) - Interazione sociale

Fermo restando che la sezione conserva la sua funzione di luogo primario di riferimento per i bambini e le bambine, la scuola dell'infanzia si caratterizza anche per la sua flessibilità organizzativa. Occorre quindi superare le modalità puramente amministrative di raggruppare i bambini e di abbinarli agli insegnanti, per cui appare importante la progettazione di attività intersezionali, la previsione di attività individualizzate e la formazione di gruppi eterogenei.

## 3. Didattica «plurale» e «concertata»

L'impianto metodologico-didattico della scuola non può restare indifferente ai segnali che provengono dalle situazioni pedagogico-sociali di maggior rilievo problematico.

## 3.1. L'integrazione dei soggetti con handicap e svantaggi

L'integrazione delle bambine e dei bambini con handicap e svantaggi costituisce un'occasione di maturazione per tutti, dalla quale imparare a vivere la diversità come una dimensione esistenziale e non come una caratteristica di emarginazione.

Per favorire lo sviluppo integrato del soggetto con problemi, la scuola dell'infanzia deve tener conto, in primo luogo, che occorre conoscere il deficit e lo svantaggio per accettarli e l'eventuale handicap per ridurlo, il che si può ottenere se si opera «con» il bambino piuttosto che «su» di lui.

È utile soprattutto considerare che le sue incapacità possono essere dovute in parte a carenze organiche ma in parte derivare da condizionamenti che ha subito e da cui può forse uscire se viene sollecitato ma anche aspettato con fiducia e con pazienza. Il progetto pedagogico-didattico, attraverso la presa in carico collegiale degli operatori della scuola e la collaborazione con la famiglia ed i servizi specialistici, pone un'attenzione particolare alle seguenti strategie:

**facilitazione:** tutto deve mirare a facilitare l'apprendimento, concentrandosi sull'intera personalità del soggetto e non soltanto sui sintomi;

**collegamento:** i rapporti con le realtà socio-sanitarie, psichiatriche, ecc., vanno sviluppati nel senso di una collaborazione per tutto il gruppo dei bambini, evitando l'isolamento e superando l'eventuale negazione mediante occultamento del caso;

**consapevolizzazione:** il bambino viene condotto ad avere consapevolezza sia delle proprie capacità sia delle proprie difficoltà e dei propri limiti;

**ricentraggio educativo:** la prima avvertenza dell'educatore è di apprendere dal bambino stesso, che deve poter proporre e rivelare le sue competenze.

In particolare, la strategia della facilitazione implica la creazione di «condizioni per». Ciò che un soggetto non riesce a realizzare in una determinata situazione, gli è possibile in un contesto diverso. In questa direzione, va tenuto presente che:

a) il punto di partenza è costituito dalle capacità originali del bambino, rispetto alle quali l'educatore ha il compito di organizzare le situazioni e le attività in modo che ciascun soggetto possa sperimentare le proprie competenze ed arrivare all'acquisizione di una autonomia non conseguita «nonostante» il deficit e lo svantaggio ma «in relazione» ad essi;

b) ogni bambino deve essere condotto ad apprendere a servirsi delle proprie risorse: in particolare, il soggetto con difficoltà potrà trovare nel gioco un motivo di integrazione con i coetanei, una modalità esplorativa di mezzi espressivi e conoscitivi e, nello stesso tempo, una occasione fondamentale di gratuità in una vita spesso pesantemente dominata dalla preoccupazione della riabilitazione;

c) il bambino è aiutato dall'adulto, che ricerca insieme a lui e propone le strategie ed i modi per il raggiungimento delle funzioni mancanti: i «compiti» sono gli stessi per tutto il gruppo, ma le soluzioni sono individuali;

d) in alcune situazioni il punto di arrivo, in vista del quale va data molta importanza anche ai momenti di routine, è costituito dalla acquisizione delle autonomie di base.

## 3.2. La continuità

La continuità del percorso educativo non significa né uniformità né assenza di articolazioni; consiste, piuttosto, nel considerare il percorso secondo una logica di sviluppo coerente che valorizzi le competenze già acquisite dal bambino e riconosca la specificità e la parità di dignità di ciascuna scuola e di ciascuna agenzia formativa nella diversità dei rispettivi ruoli e delle differenti funzioni.

In senso longitudinale, è necessario attuare opportune forme di coordinamento, sul piano istituzionale, pedagogico e curricolare, tra i diversi momenti della carriera scolastica. In senso trasversale, la scuola dell'infanzia deve elaborare la propria progettazione tenendo conto anche delle diverse istituzioni extrascolastiche che concorrono alla formazione del bambino, prima fra tutte la famiglia. Al fine di garantire concrete opportunità di integrazione della molteplicità di queste esperienze, è importante attivare forme di collaborazione con enti, associazioni e gruppi operanti nella comunità e con le realtà ecclesiali e civili.

## 4. Didattica «intenzionale» e «consapevole»

Gli interventi didattici, in quanto eventi professionalmente affidabili, rispondono alle fondamentali caratteristiche dell'intenzionalità e dell'autoriflessività.

## 4.1. La programmazione curricolare

La programmazione curricolare si qualifica come strategia metodologica volta ad assicurare al progetto pedagogico-didattico delle singole scuole un'attuazione legittimata, capace di tradurre in azione coerente l'intenzionalità pedagogica del progetto stesso. Essa non procede, però solo in modo lineare ed accumulativo, ma si configura, piuttosto in connessione con il modello curricolare dei presenti «orientamenti», come una mappa in cui è tracciata la rete dei percorsi ipotizzabili per il perseguimento delle finalità, sono individuati i nodi e le tappe principali e sono messi a fuoco i criteri di azione e di valutazione. Pertanto, il fondamentale criterio regolativo è identificabile nell'istanza dell'integralità.

## 4.2. Le procedure didattiche

La professionalità dell'insegnante — al di fuori tanto di un accezione adultocentrica quanto un accezione puerocentrica delle attività della scuola dell'infanzia — si esercita come regia didattica, il cui punto di partenza è costituito dall'esperienza e dal vissuto quotidiano, spontaneo indotto, dei bambini e delle bambine. L'azione didattica si configura quindi come mediazione che utilizza una pluralità di strumenti e si avvale di una ricca e polivalente attività di sezione, di intersezione e di grande e piccolo gruppo, rispetto alla quale è rilevante documentare, conservare e archiviare le unità, i progetti ed i materiali che costituiscono la storia didattica del plesso scolastico.

## 5. La valutazione: significati e livelli

Valutare significa raggiungere espliciti livelli di consapevolezza circa i tempi, le modalità e gli esiti dei processi avviati, così da rispondere ad un preciso impegno di ogni operatore e di ogni organizzazione scolastica. La valutazione si configura, in termini formativi, quale condizione per sostenere il processo educativo al proprio interno e, nel contempo, quale espressione dell'andamento del processo stesso nel suo complesso, nell'intento di adeguarlo progressivamente alle aspettative, alle dinamiche ed ai risultati accertati.

È necessario, per procedere ad un regolare riscontro della progettazione pedagogica e dell'azione educativa, esercitare un atteggiamento critico sostenuto da una affinata capacità di analisi ed utilizzare metodi e tecniche di indagine miranti ad una documentazione accurata dei dati di partenza, delle modificazioni in itinere e degli esiti dell'attività. I livelli da considerare vanno comunque differenziati in base all'oggetto (processi, esiti, plessi, sistema scolastico) ed ai soggetti (operatori scolastici, responsabili gestionali, famiglie, comunità, esperti) della valutazione.

## Cap. 6

## UN SISTEMA UNITARIO DI PROFESSIONI EDUCATIVE

Il progetto educativo delle scuole dell'infanzia trentine postula l'allocatione di ruoli e di compiti distinti entro un sistema unitario di complementarità solidali, ordinate rispetto a finalità comuni e dinamicamente condivise. Le «figure» che compongono il sistema delle professioni educative relative a tali scuole si riconducono, sul versante interno, alla funzione docente — propria dell'insegnante, soggetto focale del progetto pedagogico insieme al coordinatore pedagogico ed al personale ausiliario — e, sul versante esterno, alla funzione formativa di quegli operatori (genitori, responsabili degli organismi di gestione della scuola, rappresentanti delle istituzioni, associazioni, agenzie culturali, esperti) ai quali viene assicurata secondo procedure in grado di salvaguardare, insieme, l'apertura e la scientificità del progetto pedagogico la partecipazione alla programmazione.

## 1. I coordinatori pedagogici

Il circolo di coordinamento è una struttura che — nel rispetto delle diversità istituzionali che contraddistinguono i due sistemi, provinciale ed equiparato, previsti dalla vigente normativa — si configura come sede di raccordo dei progetti pedagogici delle singole scuole e, per le scuole della provincia, anche di amministrazione decentrata.

Una chiara identificazione del circolo di coordinamento e la configurazione istituzionale, pedagogica ed organizzativa delle singole scuole costituiscono le due componenti fondamentali, che terminano la necessità di tracciare la distinta identità del coordinatore pedagogico come figura professionale a cui è richiesta la capacità, per assicurare la migliore elaborazione possibile di progetto di scuola, di fare sintesi tra le intenzionalità educative delle famiglie, le esigenze degli organismi culturali e comunitari, i compiti di sviluppo dei singoli bambini, le proposte degli insegnanti, i modelli sviluppati dalle scienze pedagogiche.

Nell'esercizio di questi compiti, il coordinatore pedagogico opera come una presenza socialmente rilevante, dotata di una professionalità originale, anche nei confronti degli organismi di gestione, degli enti locali e delle realtà extrascolastiche.

In particolare, il coordinatore pedagogico assicura:

la conduzione pedagogico-didattica ed il sostegno tecnico-scientifico necessari a qualificare e supportare i diversi momenti dell'attività della scuola sotto il profilo progettuale, funzionale ed organizzativo;

la promozione di progetti di ricerca, sperimentazione, innovazione;

l'analisi dei bisogni al fine di provvedere in modo qualificato all'aggiornamento e alla formazione in servizio degli operatori;

la circolazione dell'informazione e lo scambio di esperienze tra le scuole del circolo tra la scuola, la famiglia e le altre istituzioni;

l'applicazione costante di metodologie di verifica.

## 2. Gli insegnanti

All'insegnante della scuola dell'infanzia deve essere assicurata una professionalità di base più elevata possibile, in grado di giustificare la rilevanza sociale, di fondarne l'identità culturale, di garantirne la libertà di insegnamento e di legittimarne la piena e riconosciuta capacità di fungere da interprete della cultura e della domanda sociale di formazione, da testimone della cultura e da mediatore tra il bambino ed il mondo di significati che gli vengono proposti nel progetto educativo di scuola. Inoltre, l'insegnante è oggi tenuto a rispettare i criteri della collegialità e della partecipazione.

Si profila, quindi, un educatore che sappia:

preordinare un clima ricettivo e sensibile nei riguardi dei bambini e delle bambine;

interagire con i genitori e gli adulti significativi, approfondire la conoscenza dei bambini nel loro contesto, attivare rapporti di reciproca fiducia;

articolare gli spazi, variare gli stimoli, rendere flessibili gli arredi, procurare condizioni di sicurezza e stabilità di riferimenti;

distribuire i tempi della giornata nei rispetti del benessere psico-fisico e dei ritmi individuali dei bambini;

esercitare la regia didattica attraverso la proposta di giochi ed attività opportunamente composti;

progettare unità di insegnamento finalizzate sostenere itinerari personalizzati di apprendimento;

adottare materiali variamente strutturati e selezionati in rapporto alle esigenze dei bambini;

gestire la responsabilità educativa in comune con il personale ausiliario;

connettere gli interventi educativi condotti dentro e fuori la scuola;

verificare i risultati raggiunti e progettare gli adattamenti necessari;

documentare le azioni eseguite, mettere in comune l'esperienza professionale, rendere trasparente il progetto pedagogico, promuovere l'analisi dei bisogni formativi, incrementare la ricerca didattica.

## 3. Il personale ausiliario

Nell'organizzazione dei momenti cruciali della giornata (l'entrata, la cura del proprio corpo, il pranzo, il riposo, l'uscita) risulta imprescindibile la collaborazione tra insegnanti e personale ausiliario. Da qui l'opportunità di sensibilizzare questi operatori sul significato della loro azione e della loro presenza e di conferire un senso educativo a mansioni solo apparentemente banali come l'assistenza durante i trasporti, l'ingresso, l'uscita dalla scuola, la cura dell'igiene individuale e collettiva, il supporto alle attività didattiche, la mensa, la sorveglianza, la cura degli ambienti e degli arredi (anche in relazione a particolari bisogni connessi a situazioni di handicap e di svantaggio).

95R1126

## Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 marzo 1995, n. 12.

**Modifica ed integrazione del decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 giugno 1991, n. 17, regolamento di esecuzione, concernente le attività artigiane, per le quali è data facoltà di sostenere l'esame di maestro artigiano, rispettivamente di specializzazione professionale.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 18 del 18 aprile 1995)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 624 del 13 febbraio 1995.

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nell'elenco n. 1 del regolamento di esecuzione riguardante la individuazione delle attività artigiane per le quali è data facoltà di sostenere l'esame di maestro artigiano, rispettivamente di specializzazione professionale, emanato con D.P.G.P. n. 17 del 18 giugno 1991 è inserita tra le attività della lavorazione del metallo quella dell'elettronico impiantista, in tedesco «Anlagenelektroniker».

2. L'attività del «segantino», in tedesco «Sägwerker», è cancellato dall'elenco n. 2 del regolamento citato nel precedente comma 1. (D.P.G.P. n. 17/1991) e inserito in ordine alfabetico dell'elenco n. 1 tra le attività di lavorazione del legno.

3. La denominazione tedesca di «Fleischer» tra le attività alimentari dell'elenco n. 1 del D.P.G.P. n. 17 del 18 giugno 1991 è sostituita dalla denominazione «Metzger».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 16 marzo 1995

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti addì 24 marzo 1995  
Registro n. 2, foglio n. 80 - MARINARO

95R1209

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 marzo 1995, n. 13.

**Integrazione del regolamento di esecuzione recante semplificazione del procedimento amministrativo di valutazione di impianto ambientale emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 40 del 5 agosto 1994.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 14 del 4 aprile 1995)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1022 del 27 febbraio 1995.

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'articolo 2 «procedura semplificata» del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 40 del 5 agosto 1994 «regolamento di esecuzione recante semplificazione del procedimento amministrativo di valutazione di impatto ambientale» viene aggiunto il seguente articolo 2/bis:

«Art. 2-bis

1. La procedura semplificata di cui all' articolo 2 si applica anche su progetti esecutivi.

2. Qualora la procedura di VIA sia stata applicata su un progetto di massima il relativo progetto esecutivo dovrà essere sottoposto al comitato VIA che entro il termine di 60 giorni esprime un parere sulla conformità al progetto di massima. Entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del parere del comitato VIA la Giunta provinciale decide di approvare il progetto esecutivo o di sottoporlo alla procedura di VIA».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 16 marzo 1995

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti addì 23 marzo 1995  
Registro n. 2, foglio n. 79 - MARINARO

95R1210

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1995, n. 14.

**Regolamento di esecuzione alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sull'istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ai servizi pubblici di trasporto non di linea.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 24 del 16 maggio 1995)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1302 del 20 marzo 1995.

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea*

1. È istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bolzano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea, che si articola nelle seguenti sezioni:

- conducenti di autovettura,
- conducenti di motocarozzetta,
- conducenti di natanti,
- conducenti di veicoli a trazione animale.

Art. 2.

*Commissione provinciale per l'accertamento dei requisiti di idoneità*

1. È istituita, con sede presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bolzano, la commissione provinciale per l'accertamento dei requisiti di idoneità per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea, composta dai seguenti membri:

- un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bolzano, con funzioni di presidente;
- un rappresentante della ripartizione provinciale Traffico e trasporti;
- un rappresentante della ripartizione provinciale Artigianato;
- un rappresentante dell'ufficio della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della provincia di Bolzano;
- due rappresentanti designati dalle associazioni degli artigiani più rappresentative a livello provinciale.

2. La commissione è nominata dalla Giunta Provinciale e dura in carica tre anni. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bolzano, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta. Essa si riunisce, di norma, mensilmente, per accertare il possesso dei requisiti di idoneità dei richiedenti l'iscrizione nel ruolo di cui all'articolo 1.

Art. 3.

*Esame di idoneità*

1. Coloro che intendono sostenere l'esame di idoneità all'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente debbono presentare domanda alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bolzano, redatta su carta legale, con sottoscrizione autenticata in calce alla medesima ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. In essa il candidato deve indicare le proprie generalità, il luogo e la data di nascita, il numero di codice fiscale, la cittadinanza, la residenza nonché il domicilio presso il quale deve essergli fatta pervenire ogni comunicazione, il possesso del prescritto certificato di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, allegandone copia.

2. L'esame di idoneità consiste in una prova scritta, anche mediante quiz, o orale, e verte sulle seguenti materie:

- a) geografia stradale e fisica e toponomastica della provincia di Bolzano,
- b) regolamentazione dei servizi stradali per viaggiatori,
- c) accesso alla professione e suo esercizio,
- d) norme concernenti il collaudo, l'immatricolazione e la manutenzione dei veicoli, e la tutela dell'ambiente in relazione alla utilizzazione e manutenzione dei veicoli,
- e) sicurezza della circolazione e prevenzione degli incidenti, in base alla vigente normativa,
- f) provvedimenti da prendere in caso di incidenti,
- g) norme comportamentali nei confronti dell'utenza portatrice di handicaps.

3. Il candidato che supera la prova d'esame di cui al comma 1 con un punteggio non inferiore a 36/60 consegue l'attestato di idoneità all'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea, per la sezione corrispondente.

4. I candidati che non abbiano superato l'esame, possono ripresentare domanda di ammissione ad un'altra prova, non prima che siano decorsi sei mesi dalla data della prova negativa.

5. L'attestato di cui al comma 3 è titolo per l'iscrizione nel ruolo di cui all'articolo 1.

#### Art. 4.

##### Norma transitoria

1. Su segnalazione dei Comuni, sono iscritti d'ufficio nel ruolo di cui all'articolo 1, comma 1, nella corrispondente sezione, i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultino titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 27 marzo 1995

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti addì 13 aprile 1995  
Registro n. 2, foglio n. 142 - MARINARO

95R1211

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 aprile 1995, n. 15.

**Regolamento sulle dichiarazioni temporaneamente sostitutive.**

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 25 del 23 maggio 1995)

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1557 del 3 aprile 1995.

EMANA

il seguente regolamento:

#### Art. 1.

##### Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce per quali fatti, stati e qualità personali, oltre a quelli indicati nell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato ed autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della medesima legge, in attuazione

dell'art. 1, comma 3, lettera d), della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, recante la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

#### Art. 2.

##### Dichiarazioni sostitutive

1. I soggetti, persone fisiche o legali rappresentanti di persone giuridiche, che presentino all'amministrazione istanze tendenti ad ottenere provvedimenti che presuppongono l'accertamento o l'assenza di stati, fatti, o qualità indicati al comma 2, in luogo della esibizione della prescritta documentazione, possono rendere una dichiarazione temporanea sostitutiva, anche nel testo dell'istanza, purché quest'ultima, o la dichiarazione separata, rechino la sottoscrizione autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

2. La dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1, può riguardare i seguenti stati, fatti o qualità:

a) inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e di decadenza; elezione a carica pubblica; appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico tedesco, italiano o ladino;

b) iscrizione in pubblici albi, registri, o elenchi; iscrizione presso associazioni di categoria, enti o servizi;

c) titolo di studio o qualifica professionale posseduta; partecipazione a corsi di studio o di istruzione varia, con relativo superamento di eventuali esami finali; titolo di specializzazione, abilitazione, preparazione, formazione, aggiornamento, perfezionamento e qualificazione tecnica; attestato di conoscenza della seconda lingua;

d) esito di partecipazione a concorsi e conseguimento di borse di studio;

e) professione esercitata, attività lavorativa prestata e quanto altro si riferisca a tali elementi ivi compresi gli incarichi assolti, le destinazioni di servizio ricevute; l'apprendistato, il tirocinio ovvero la pratica svolta per l'esercizio della professione; stato di disoccupazione;

f) reddito conseguito, nonché quanto altro riguarda la fonte di sua produzione ed ogni ulteriore elemento ad esso connesso; condizione di pensionato e categoria di pensione; consistenza del patrimonio; ogni attestazione in tema di costituzione, traslazione o estinzione della proprietà o di altri diritti su beni immobili o mobili registrati; proprietario o usufruttuario o locatore o affittuario e ammontare del relativo canone; condizione di sfrattato; erede; legatario;

g) spese effettuate o danni subiti e relativi rimborsi o risarcimenti; contributi o altri vantaggi economici di qualunque tipo ricevuti; mutui o prestiti contratti con istituti di credito o enti pubblici; sussistenza di credito e debito;

h) qualità di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra, per servizio, del lavoro, civile, con relativa specificazione del grado di invalidità; qualità di orfano o stato civile di vedovanza di guerra, per fatto di guerra, per servizio o per lavoro: stato di coniuge superstite o di figlio di vittime del dovere o di azioni terroristiche, di moglie di permanentemente inabile a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per cause di servizio o di lavoro: qualità di profugo, combattente o ferito in combattimento; qualità di partigiano o reduce da prigionia, ovvero conseguimento di medaglia al valor militare, croce di guerra, ovvero il possesso di altra attestazione speciale di merito di guerra; condizione di figlio di mutilato, o di invalido di guerra, per fatto di guerra, per servizio o per lavoro; qualità di madre, fratello o sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra o per fatto di guerra, per servizio o lavoro, nonché stato di figlio o di fratello o di pensionato di guerra o per servizio, con specificazione della relativa categoria di pensione ovvero posizione di primo o secondo figlio maschio o di unico figlio maschio della vedova di guerra o di servizio, di invalido di guerra o per servizio di prima e seconda categoria, ivi comprese le qualifiche equiparate; condizione di portatore di handicap, di non vedente, di sordomuto;

i) stato di infermità; situazione di degenza in ospedale o in casa di cura o di riposo per anziani di parenti, coniuge o suoceri; parente a carico; orfano;

l) adozione, affiliazione, affidamento, riconoscimento di figli naturali; tutela; curatela; parentela; affinità, divorzio, annullamento del matrimonio, separazione personale dei coniugi, abbandono del tetto coniugale;

m) rappresentanza legale di persona, ente o società; cariche sociali ricoperte; assenza di fallimento, di amministrazione controllata, di amministrazione straordinaria senza autorizzazione dell'esercizio dell'impresa, o di procedure equivalenti secondo legislazioni straniere;

n) posizione militare; stato di volontario in servizio civile;

o) possesso o assenza di licenze o autorizzazioni di porto d'armi;

p) stato di incensuratezza o assenza di condanne per determinati reati; assenza di procedure dirette ad irrogare misure di prevenzione della criminalità, fatte salve le disposizioni speciali sulla lotta alla delinquenza mafiosa;

g) assolvimento degli obblighi contributivi, assicurativi e previdenziali nascenti dalla qualità di datore di lavoro; regolare posizione rispetto ad obblighi tributari, nascenti da legislazione italiana o da legislazioni straniere;

r) attività sportiva svolta e iscrizione alla competente federazione.

3. Conclusa favorevolmente l'istruttoria conseguente a domanda o in dipendenza di qualsiasi altro rapporto instauratosi con il cittadino, il responsabile del procedimento fa richiesta all'interessato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o in via breve con contestuale attestazione di ricevimento, di presentare, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione, i documenti relativi ai fatti, stati o qualità personali per i quali è stata prodotta la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1, fatta eccezione per quei fatti, stati o qualità personali che risultano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione, o che essa sia tenuta a certificare, o ad acquisire d'ufficio presso altre amministrazioni, o che non debbano essere ulteriormente documentati, secondo quanto previsto per il relativo procedimento o dal direttore di ripartizione.

4. Rimangono escluse tutte quelle manifestazioni di volontà di carattere negoziale intercorrenti fra privati ovvero inerenti a rapporti privatistici quali le accettazioni, rinunce di incarichi, o le procure. Sono ammesse le autentiche di sottoscrizioni, da effettuarsi ai sensi dell'art. 20 della legge n. 15 del 1968, concernenti dichiarazioni di impegno richieste per la partecipazione ad un concorso o al fine di ottenere, più genericamente, un determinato provvedimento da parte

dell'amministrazione, compresi gli atti di delega non concretanti una procura, quali il ritiro di documenti, la riscossione di pensioni o altri emolumenti.

5. Il responsabile del procedimento, se rileva che sono stati presentati documenti irregolari o non conformi alla dichiarazione sostitutiva li restituisce all'interessato, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, o in via breve a seconda dei casi, affinché provveda a regolarizzarli o a farli rettificare da chi li ha rilasciati.

6. Nel caso che l'irregolarità si riscontri nella dichiarazione e riguardi elementi non essenziali, il responsabile del procedimento, ove alla luce dei documenti prodotti, lo ritenga necessario per l'emanazione del provvedimento finale, richiede all'interessato apposita dichiarazione di rettifica, anche questa sottoscritta e autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge n. 15 del 1968. La rettifica della dichiarazione non è ammessa se l'irregolarità riguarda elementi essenziali, nel qual caso il provvedimento favorevole non può essere emanato.

7. Il termine per regolarizzare o rettificare i documenti e la dichiarazione, decorrente dalla ricezione del plico raccomandato o dall'attestazione dell'avvenuta richiesta, è fissato in giorni 15, entro il quale l'interessato deve restituirli, debitamente regolarizzati al responsabile del procedimento. La restituzione può avvenire direttamente o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la data di spedizione apposta dall'ufficio postale vale quale data di restituzione. Se il predetto termine trascorre senza che l'interessato abbia provveduto alla restituzione dei documenti o agli adempimenti richiesti, il provvedimento in suo favore non può essere emanato.

8. L'amministrazione non può emanare il provvedimento finale fino a che i documenti richiesti non siano pervenuti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 11 aprile 1995

DURNWALDER

95R1212

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

### CHIETI

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via A. Herio, 21

### L'AQUILA

LIBRERIA LA LUNA  
Viale Persichetti, 9/A

### LANCIANO

LITOLIBROCARTA  
Via Renzetti, 8/10/12

### PESCARA

LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA  
Corso V. Emanuele, 146  
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ  
Via Galilei (ang. via Gramsci)

### SULMONA

LIBRERIA UFFICIO IN  
Circonvallazione Occidentale 10

## BASILICATA

### MATERA

LIBRERIA MONTEMURRO  
Via delle Beccherie, 69

### POTENZA

LIBRERIA PAGGI ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

### CATANZARO

LIBRERIA NISTICO  
Via A. Daniela, 27

### COSENZA

LIBRERIA DOMUS  
Via Monte Santo, 51/53

### PALMI

LIBRERIA IL TEMPERINO  
Via Roma, 31

### REGGIO CALABRIA

LIBRERIA L'UFFICIO  
Via B. Euozi, 23/A/B/C

### VIBO VALENTIA

LIBRERIA AZZURRA  
Corso V. Emanuele III

## CAMPANIA

### ANGRI

CARTOLIBRERIA AMATO  
Via dei Gotti, 11

### AVELLINO

LIBRERIA GUIDA 3  
Via Vasto, 15  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Matteotti, 30/32  
CARTOLIBRERIA CESA  
Via G. Nappi, 47

### BENEVENTO

LIBRERIA LA GIUDIZIARIA  
Via F. Paga, 11  
LIBRERIA MASONI  
Viale Reitorii, 71

### CASERTA

LIBRERIA GUIDA 3  
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

### CASTELLAMMARE DI STABIA

LINEA SCUOLA S.a.s.  
Via Raiola, 69/D

### CAVA DEI TIRRENI

LIBRERIA RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253

### ISCHIA PORTO

LIBRERIA GUIDA 3  
Via Segliuzzo

### NAPOLI

LIBRERIA L'ATENE  
Viale Augusto, 108/170  
LIBRERIA GUIDA 1  
Via Portofino, 20/23  
LIBRERIA GUIDA 2  
Via Marconi, 119  
LIBRERIA I.B.S.  
Salita di Casale, 15  
LIBRERIA L'ARLETTA MARCO  
Via Casale, 39  
LIBRERIA FRATELLI  
Piazza Cavallotti, 75

### NOCERA INFERIORE

LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO  
Via Fava, 51

## POLLA

CARTOLIBRERIA GM  
Via Crispi

## SALERNO

LIBRERIA GUIDA  
Corso Garibaldi, 142

## EMILIA-ROMAGNA

### BOLOGNA

LIBRERIA GIURIDICA CERUTI  
Piazza Tribunali, 5/F  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Castiglione, 1/C  
EDINFORM S.a.s.  
Via Farini, 27

### CARPI

LIBRERIA BULGARELLI  
Corso S. Cabassi, 15

### CESENA

LIBRERIA BETTINI  
Via Vescovado, 5

### FERRARA

LIBRERIA PASELLO  
Via Canonica, 16/18

### FORLÌ

LIBRERIA CAPPELLI  
Via Lazzaretto, 51  
LIBRERIA MODERNA  
Corso A. Diaz, 12

### MODENA

LIBRERIA GOLIARDICA  
Via Emilia, 210

### PARMA

LIBRERIA PIROLA PARMA  
Via Farini, 34/D

### PIACENZA

NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO  
Via Quattro Novembre, 160

### RAVENNA

LIBRERIA RINASCITA  
Via IV Novembre, 7

### REGGIO EMILIA

LIBRERIA MODERNA  
Via Farini, 1/M

### RIMINI

LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

### GORIZIA

CARTOLIBRERIA ANTONINI  
Via Mazzini, 16

### PORDENONE

LIBRERIA MINERVA  
Piazzale XX Settembre, 22/A

### TRIESTE

LIBRERIA EDIZIONI LINT  
Via Romagna, 30  
LIBRERIA TERGESTE  
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

### TRIESTE

LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F

### UDINE

LIBRERIA BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
LIBRERIA TARANTOLA  
Via Vittorio Veneto, 20

## LAZIO

### FROSINONE

CARTOLIBRERIA LE MUSE  
Via Marittima, 15

### LATINA

LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE  
Viale dello Statuto, 28/30

### RIETI

LIBRERIA LA CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8

### ROMA

LIBRERIA DE MIRANDA  
Viale G. Cesare, 51/E-F-G  
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA  
c/o Pretura Civile, piazzale Claudio  
LA CONTABILE  
Via Tuscolana, 1027  
LIBRERIA IL TRITONE  
Via Tritone, 61/A

## LIBRERIA L'UNIVERSITARIA

Viale Ippocrate, 99  
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA  
Via S. Maria Maggiore, 121  
CARTOLIBRERIA MASSACCESI  
Viale Manzoni, 53/C-D  
LIBRERIA MEDICHINI  
Via Marcantonio Colonna, 68/70  
LIBRERIA DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà Lavoro, 124

## SORA

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Abruzzo, 4

## TIVOLI

LIBRERIA MANNELLI  
Viale Mannelli, 10

## VITERBO

LIBRERIA DE SANTIS  
Via Venezia Giulia, 5  
LIBRERIA "AR"  
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrarsa

## LIGURIA

### CHIAVARI

CARTOLERIA GIORGINI  
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

### GENOVA

LIBRERIA GIURIDICA BALDARO  
Via XII Ottobre, 172/R

### IMPERIA

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Viale Matteotti, 43/A-45

### LA SPEZIA

CARTOLIBRERIA CENTRALE  
Via dei Coilli, 5

### SAVONA

LIBRERIA IL LEGGIO  
Via Montenotte, 36/R

## LOMBARDIA

### BERGAMO

LIBRERIA ANTICA E MODERNA  
LORENZELLI  
Viale Giovanni XXIII, 74

### BRESCIA

LIBRERIA QUERINIANA  
Via Trieste, 13

### BRESSO

CARTOLIBRERIA CORRIDONI  
Via Corridoni, 11

### BUSTO ARSIZIO

CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO  
Via Milano, 4

### COMO

LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI  
Via Mentana, 15  
NANI LIBRI E CARTE  
Via Cairoli, 14

### CREMONA

LIBRERIA DEL CONVEGNO  
Corso Campi, 72

### GALLARATE

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Piazza Risorgimento, 10  
LIBRERIA TOP OFFICE  
Via Torino, 8

### LECCO

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Corso Mart. Liberazione, 100/A

### LODI

LA LIBRERIA S.a.s.  
Via Defendente, 32

### MANTOVA

LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI  
Corso Umberto I, 32

### MILANO

LIBRERIA CONCESSIONARIA  
IPZS-CALABRESE  
Galleria V. Emanuele II, 15

### MONZA

LIBRERIA DELL'ARENGARIO  
Via Mapelli, 4

### PAVIA

LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI  
Palazzo dell'Università

### SONDRIO

LIBRERIA ALESSO  
Via Cami, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

**VARESE**

LIBRERIA PIROLA DI MITRANO  
Via Albuzzini, 8

**MARCHE**

**ANCONA**

LIBRERIA FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5/6

**ASCOLI PICENO**

LIBRERIA PROSPERI  
Largo Crivelli, 8

**MACERATA**

LIBRERIA UNIVERSITARIA  
Via Don Minzoni, 6

**PESARO**

LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA  
Via Mameli, 34

**S. BENEDETTO DEL TRONTO**

LA BIBLIOFILA  
Viale De Gasperi, 22

**MOLISE**

**CAMPOBASSO**

CENTRO LIBRARIO MOLISANO  
Viale Manzoni, 81/83  
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.  
Via Capriglicone, 42-44

**PIEMONTE**

**ALBA**

CASA EDITRICE ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19

**ALESSANDRIA**

LIBRERIA INTERNAZIONALE-BERTOLOTTI  
Corso Roma, 122

**ASTI**

LIBRERIA BORELLI  
Corso V. Alfieri, 354

**BIELLA**

LIBRERIA GIOVANNACCI  
Via Italia, 14

**CUNEO**

CASA EDITRICE ICAP  
Piazza dei Galimberti, 10

**NOVARA**

EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA  
Via Costa, 32

**TORINO**

CARTIERE MILIANI FABRIANO  
Via Cavour, 17

**VERBANIA**

LIBRERIA MAFGAROLI  
Corso Mameli, 55 - Intra

**PUGLIA**

**ALTAMURA**

LIBRERIA JOLLY CART  
Corso V. Emanuele, 16

**BARI**

CARTOLIBRERIA QUINTILIANO  
Via Arcidiacono Giovanni, 9  
LIBRERIA PALOMAR  
Via P. Amedeo, 176/B  
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI  
Via Sparano, 134  
LIBRERIA FRATELLI LATERZA  
Via Crisanzio, 16

**BRINDISI**

LIBRERIA PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4

**CERIGNOLA**

LIBRERIA VASCIAVEO  
Via Gubbio, 14

**FOGGIA**

LIBRERIA ANTONIO PATIERNO  
Via Dante, 21

**LECCE**

LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO  
Via Palmieri, 30

**MANFREDONIA**

LIBRERIA IL PAPIRO  
Corso Manfredi, 126

**MOLFETTA**

LIBRERIA IL GHIGNO  
Via Campanella, 24

**TARANTO**

LIBRERIA FUMAROLA  
Corso Italia, 229

**SARDEGNA**

**ALGHERO**

LIBRERIA LOBRANO  
Via Sassari, 65

**CAGLIARI**

LIBRERIA F.LLI DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32

**CRISTANO**

LIBRERIA CANU  
Corso Umberto I, 19

**SASSARI**

LIBRERIA AKA  
Via Roma, 42  
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 11

**SICILIA**

**ACIREALE**

CARTOLIBRERIA BONANNO  
Via Vittorio Emanuele, 194  
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.  
Via Caronda, 8/10

**AGRIGENTO**

TUTTO SHOPPING  
Via Panoramica dei Templi, 17

**ALCAMO**

LIBRERIA PIFITONE  
Viale Europa, 61

**CALTANISSETTA**

LIBRERIA SCIASCIA  
Corso Umberto I, 111

**CASTELVETRANO**

CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA  
Via Q. Sella, 105/108

**CATANIA**

LIBRERIA ARLIA  
Via Vittorio Emanuele, 62  
LIBRERIA LA PAGLIA  
Via Etna, 393  
LIBRERIA ESSEGICI  
Via F. Riso, 56

**ENNA**

LIBRERIA BUSCEMI  
Piazza Vittorio Emanuele, 19

**GIARRE**

LIBRERIA LA SENORITA  
Corso Italia, 132/134

**MESSINA**

LIBRERIA PIROLA MESSINA  
Corso Cavour, 55

**PALERMO**

LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO  
Via Villaerosa, 28  
LIBRERIA FORENSE  
Via Maqueda, 185  
LIBRERIA MERCURIO LI CA.M.  
Piazza S. G. Bosco, 3  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Piazza V. E. Orlando, 15/19  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Via Ruggero Settimo, 37  
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO  
Viale Ausonia, 70  
LIBRERIA SCHOOL SERVICE  
Via Gallfetti, 225

**RAGUSA**

CARTOLIBRERIA GIGLIO  
Via IV Novembre, 39

**S. GIOVANNI LA PUNTA**

LIBRERIA DI LORENZO  
Via Roma, 259

**TRAPANI**

LIBRERIA LO BUE  
Via Cascio Cortese, 8  
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA  
Corso Italia, 81

**TOSCANA**

**AREZZO**

LIBRERIA PELLEGRINI  
Via Cavour, 42

**FIRENZE**

LIBRERIA ALFANI  
Via Alfani, 84/86 R

**LIBRERIA MARZOCCO**

Via de' Martelli, 22 R  
LIBRERIA PIROLA "già Etruria"  
Via Cavour, 46 R

**GROSSETO**

NUOVA LIBRERIA S.n.c.  
Via Mille, 6/A

**LIVORNO**

LIBRERIA AMEDEO NUOVA  
Corso Amedeo, 23/27  
LIBRERIA IL PENTAFOLGIO  
Via Firenze, 4/B

**LUCCA**

LIBRERIA BARONI ADRI  
Via S. Paolino, 45/47  
LIBRERIA SESTANTE  
Via Montanara, 37

**MASSA**

LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Europa, 19

**PISA**

LIBRERIA VALLERINI  
Via dei Mille, 13

**PISTOIA**

LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI  
Via Macalio, 37

**PRATO**

LIBRERIA GORI  
Via Ricassio, 25

**SIENA**

LIBRERIA TICCI  
Via Terme, 5/7

**VIAREGGIO**

LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Puccini, 35

**TRENTINO-ALTO ADIGE**

**BOLZANO**

LIBRERIA EUROPA  
Corso Italia, 6

**TRENTO**

LIBRERIA DISERTORI  
Via Diaz, 11

**UMBRIA**

**FOLIGNO**

LIBRERIA LUNA  
Via Gramsci, 41

**PERUGIA**

LIBRERIA SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82  
LIBRERIA LA FONTANA  
Via Sicilia, 53

**TERNI**

LIBRERIA ALTEROCCA  
Corso Tactò, 29

**VENETO**

**CONEGLIANO**

CARTOLIBRERIA CANOVA  
Corso Mazzini, 7

**PADOVA**

IL LIBRACCIO  
Via Portello, 42  
LIBRERIA DIEGO VALERI  
Via Roma, 114  
LIBRERIA DRAGHI-RANDI  
Via Cavour, 17/19

**ROVIGO**

CARTOLIBRERIA PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2

**TREVISO**

CARTOLIBRERIA CANOVA  
Via Calmaggione, 31  
LIBRERIA BELLUCCI  
Viale Montefenera, 22/A

**VENEZIA**

CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.  
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin  
LIBRERIA GOLDONI  
Via S. Marco 4742/43

**VERONA**

LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE  
Via Costa, 5  
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO  
Via G. Carducci, 44  
LIBRERIA L.E.G.I.S.  
Via Adige, 43

**VICENZA**

LIBRERIA GALLA 1680  
Corso Palladio, 11

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 385.000</li> <li>- semestrale ..... L. 211.000</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 72.500</li> <li>- semestrale ..... L. 50.000</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 216.000</li> <li>- semestrale ..... L. 120.000</li> </ul>	<p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 72.000</li> <li>- semestrale ..... L. 49.000</li> </ul> <p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 215.500</li> <li>- semestrale ..... L. 118.000</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 742.000</li> <li>- semestrale ..... L. 410.000</li> </ul>
--	--

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale .....	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» .....	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo .....	L. 8.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate .....	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna .....	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive .....	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata .....	L. 4.000

*N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%*

#### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	L. 360.000
Abbonamento semestrale .....	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.550

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**  
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



\* 4 1 1 1 3 0 0 0 8 0 9 6 \*

**L. 5.600**